

PONTIFICIUM INSTITUTUM ORIENTALE  
Facultas Iuris Canonici Orientalis

---

IL CODEX CANONUM ECCLESiarUM  
ORIENTALIUM  
QUALE FONTE DEL DIRITTO IN LIBANO

FABRIZIO CECCI

Dissertatio ad Doctoratum

*Romae 2009*

**Vidimus et approbamus ad normam Statutorum Instituti  
Romae, ex Pontificio Instituto Orientale  
Die 27 maii 2009**

**R. P. PROF. CYRIL VASIL', SJ  
PROF. DANILO CECCARELLI MOROLLI**

## INDICE

Elenco delle abbreviazioni usate .....	p. III
Bibliografia (fonti e documenti; libri e articoli scientifici).....	p. V
Premessa .....	p. 1
Capitolo I – Introduzione .....	p. 3
Capitolo II - Ambito di collocazione e definizioni.....	p. 9
Capitolo III - Operatività degli Statuti Personali.....	p. 19
Capitolo IV - Profilo storico degli Statuti Personali in Libano.....	p. 23
Capitolo V - Leggi statali che disciplinano gli Statuti Personali dei cattolici libanesi (Art. 9 della Costituzione e Legge del 2-4-1951) .....	p. 29
Capitolo VI - Leggi confessionali che disciplinano gli Statuti Personali dei cattolici libanesi (il cosiddetto codice delle comunità cattoliche) .....	p. 39
Capitolo VII - Gli Statuti Personali nel CCEO .....	p. 51
Capitolo VIII - Gli Statuti Personali sono di diritto canonico comune, oppure di diritto	

canonico particolare?.....	p. 57
Capitolo IX - Il diritto particolare e gli Statuti Personali.....	p. 61
Capitolo X - Il CCEO quale fonte del diritto in Libano.....	p.65
Conclusioni.....	p.69
Traduzione dal francese della Legge libanese del 2-4-1951 e della Legge comunitaria cattolica .....	p. 71

## ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI USATE

*AAS: Acta Apostolicae Sedis*  
*CA: M. P. Crebrae Allatae*  
*Can. / cann.: canone – canoni*  
*CCEO: Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*  
*CIC: Codex Iuris Canonici anni 1983*  
*C.S.: Cleri Sanctitati*  
*n./nn.: numero, numeri*  
*p./pp.: pagina/pagine*  
*P.A.L.: Postquam Apostolicis Litteris*  
*s./ss.: seguente/seguenti*  
*S.N.: Sollicitudinem Nostram*

## BIBLIOGRAFIA

### (Fonti e documenti)

CODEX CANONUM ECCLESiarUM ORIENTALIUM diei 18 octobris 1990, auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus in *AAS*, 82 (1990), pp. 1047-1363.

CODEX IURIS CANONICI diei 27 maii 1917, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus; in *AAS*, IX-2 (1917), pp. 11-521.

CODEX IURIS CANONICI diei 25 ianuarii 1983, auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, in *AAS*, 75-II (1983), pp. 1-317.

M.P. *Cleri Sanctitati*, del 2 giugno 1957, sui riti orientali e le persone, in: *AAS*, 49 (1957), pp. 433-600.

M. P. *Crebrae Allatae*, del 2 febbraio 1949, sul matrimonio, in: *AAS* 41 (1949), pp. 89-119.

M. P. *Postquam Apostolicis Litteris*, del 9 febbraio 1952, sui religiosi, sui beni temporali della Chiesa e sul significato delle parole, in: *AAS*, 44 (1952), pp. 65-150.

M. P. *Sollicitudinem Nostram*, del 6 gennaio 1950, sui processi, in: *AAS*, 42 (1950), pp. 5-120.

ZUZEK I., *Index analiticus Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium*, in: *Kanonika*, II, Roma 1992.

### **(Libri e articoli scientifici)**

ABBAS J., Trials in General, in: G. Nedungatt (ed.), A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches, «Kanonika» 10, Rome 2002, p.738.

ALWAN H. G., in: *Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano 1991, p.971.

ALWAN H. G., *La procedura della pensione alimentare nelle cause matrimoniali orientali*, in: *Matrimonium et Ius*, Città del Vaticano 2006, pp. 145-165.

ARROBA CONDE J.M., *Diritto processuale canonico*, Roma 1993.

BERGMAN-FERID, *Internationales Ehe – und Kindschaftsrecht, Libanon*, Frankfurt-am-Main, 1969.

BORRMANS M., *Statut personnel et droit familial en pays musulman*, in: *Comprendre*, Saumon n. 90, 1969.

BUCCI O., *Per la storia del matrimonio cristiano fra l'eredità giuridica orientale e tradizione romanistica*, in: *Il matrimonio nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano 1994, pp. 7-92.

BUCCI O., *Le provincie orientali dell'Impero Romano. Una introduzione storico-giuridica*, in: «*Studia et Documenta*» 9, Città del Vaticano 1998, pp. 221-246.

BUCCI O., *Il collegio dei vescovi nelle sue origini*, in: “*Ius Ecclesiarum Vehiculum Caritatis. Atti del simposio internazionale per il decennale dell'entrata in vigore del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*” (Città del Vaticano, 19-23 novembre 2001), curantibus S. AGRESTINI & D. CECCARELLI MOROLLI, Città del Vaticano 2004, pp. 199-233.

BUCCI O., “*Oriente" e "Occidente" nella storiografia europea: responsabilità dell'Occidente nella creazione delle categorie orientalistiche e il ruolo assunto dai circoli culturali europei nella loro formulazione*, in «*Iura Orientalia*» [www.iuraorientalia.net] 1 (2005), pp. 1-44.

CAPRILE G., *Il sinodo dei Vescovi, Quinta Assemblea generale (26 settembre-25 ottobre 1980)*, Roma 1982.

CARBONE S. M., *Articolo 18 (ordinamenti plurilegislativi)*, in: *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, XXI, IV, pp. 990-997.

CATALA-GERVAIS, *Le droit libanais*, Paris 1963.

CECCARELLI MOROLLI D., *Breve Introduzione alla Legge religiosa Islamica (Shari'a)*, Roma (Pontificio Collegio Ucraino di S. Giosafat) 1994, p.41.

CECCARELLI MOROLLI D., s.v. "Diritto processuale orientale", in: "Dizionario Enciclopedico dell'Oriente Cristiano", Roma 2000, pp. 241-245.

CECCARELLI MOROLLI D., s.v. "Diritto Comune e Diritto Particolare", in: E. Farrugia (ed.), *Dizionario enciclopedico dell'Oriente Cristiano*, Roma 2000, pp. 238-239.

CECCARELLI MOROLLI D., *Sources of the Canons of the CCEO*, in: G. Nedungatt (ed.), *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches*, «Kanonika» 10, Rome 2002, pp. 897-903.

CECCARELLI MOROLLI D., *Breve introduzione al diritto ecclesiastico pubblico-concordatario*, in: «*Studia et Documenta*» 6, Academia Historico-Iuridico-Theologica "Petrus Tocanel", Roman 2003 (Romania), pp. 46-50.

CECCARELLI MOROLLI D., *Il CCEO ed il diritto ecclesiastico pubblico: brevi note sui canoni 98, 99 e 100 del Codice*, in: Congregazione per le Chiese Orientali, *Ius Ecclesiarum Vehiculum Caritatis. Atti del simposio internazionale per il decennale dell'entrata in vigore del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (Città del Vaticano, 19-23 novembre 2001), curantibus S. AGRESTINI & D. CECCARELLI MOROLLI, Città del Vaticano 2004, pp. 687-691.

CECCARELLI MOROLLI D., *Note sul "diritto" del Vicino Oriente Antico, ovvero i "Codici" mesopotamici tra "fragmenta iuris" e "ordinamento"*, in «*Iura Orientalia*» [www.iuraorientalia.net] 1 (2005), pp. 45-67.

CECCARELLI MOROLLI D., *Šari'a e Costituzioni nei paesi musulmani: alcune brevi note e riflessioni* in «*Iura Orientalia*» [www.iuraorientalia.net] 2 (2006), pp. 92-109.

CECCARELLI MOROLLI D., *I Sacri Canones del primo millennio come fonti del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium: una breve ricognizione*, in: "Iura Orientalia" [www.iuraorientalia.net] IV (2008), pp. 18-30.

CECCARELLI MOROLLI D., *Breve panoramica circa il diritto amministrativo canonico orientale vigente: dagli atti ai ricorsi*, in: "Iura Orientalia" [www.iuraorientalia.net] 4(2008), pp. 31-78.

CECCI F., *La funzione normativa della giurisprudenza nell'attuale ordinamento giuridico della Chiesa*, estratto della tesi di laurea presso la Pontificia Università Lateranense, Città del Vaticano 1991.

CIAN G., TRABUCCHI A., *Commentario breve al codice civile*, Padova 2007.



DAUVILLIER - DE CLERQ, *Le mariage en droit Canonique oriental*, Paris, 1936.

DE PAOLIS V., in: *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano 2001, p.1168.

DE PAOLIS V., *Laws, Customs, Administrative Acts*, in: G. Nedungatt (ed.), *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches*, «Kanonika» 10, Rome 2002, pp. 815-818.

DIB P., *Maronite (Eglise)*, in: DthC, X, 1, 1928, p.7.

FALCHI G., *Sull'origine delle due classi di manoscritti del Libro Siro-Romano di diritto*, in: SDHI 58 (1992), pp. 143-169.

FERRINI C., *Praefatio a Leges Saeculares ex lingua siriocalatine vertit et ad novationibus instruxit Contardis Ferrini interpretationem castigavit iterum edidit novis adnotationibus instruxit Josephus Furlani*, in FIRA, pars altera, Florentiae, 1964, pp. 757-758.

GALTIER F., *Le Mariage: Discipline orientale et occidentale*, Beyrouth, 1950.

GANNAGE' P., *Observations sur l'évolution du droit de la famille chrétienne au Liban*, Rev. Int. dr. comp. 1956, n° 4.

GANNAGE' P., *Les conséquences du défaut d'approbation des Codes de statut personnel des communautés non musulmanes*, in: Etudes de droit libanais, 1966, p. 211-222.

GANNAGE P., *Liban*, in: *Juris Classeur – Droit Comparé*, Paris 2003, ad vocem.

GEBRAN J., *Les voies d'exécution*, Beyrouth 1995.

GROCHOLEWSKI Z., *Certain Special Processes*, in: G. Nedungatt (ed.), *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches*, «Kanonika» 10, Rome 2002, pp. 772-774.

JARAWAN A., *La loi libanaise des successions par les communautés non-mahométanes (23-6-1958)*, Milano 1958.

LOUFTI M-H, s.v. *Egypte*, in: *Juris Classeur – Droit Comparé*, Paris 1996.

MAHMASSANI-MESSARRA, *Statut Personnel – textes en vigueur au Liban*, Beyrouth 1970.

MARANI G., *Le Chiese d'Oriente*, in: *Chiesa debitrice di amore a tutti*, Roma 2004.

MARTINDALE-HUBBEL, s.v. *Lebanon*, in: *International Law Digest*, Chicago 1998, .

METZ R., *Preliminary canons*, in: G. Nedungatt (ed.), *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches*, «Kanonika» 10, Rome 2002, pp. 75-77.

MEZIOU K., s.v. *Tunisie*, in: *Juris Classeur – Droit Comparè*, Paris 1997.

MINA A., *Sviluppo del diritto particolare nelle Chiese “sui iuris”*, in: *Ius Ecclesiarum, vehiculum charitatis, Atti del simposio internazionale per il decennale dell’entrata in vigore del “Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium”*, Città del Vaticano, 19-23 novembre 2001, Città del Vaticano 1994, p.537-538.

MONETA P., *La giustizia nella Chiesa*, Bologna 1993 p.44.

MONTINI G. P., *Ecclesia Universalis seu Ecclesia Universa?* in *Periodica* 74(1985), pp. 43-62.

MOSCONI F., CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale I*, I, Torino 2007.

NALLINO C. A., *Raccolta di scritti giuridici editi ed inediti*, vol. IV, Roma 1942, p.518 e ss.

NALLINO C.A., *Sul libro siro romano di diritto*, in *Studi Bonfante*, 2, pp. 211-220.

PRADER G., *Il matrimonio nel mondo*, Padova 1986.

PRADER J., *Il matrimonio in oriente e in occidente*, Roma 2003.

RAI B., *Gli Statuti Personali nel sistema giuridico del Libano e nei paesi Arabi del Medio Oriente e dell’Africa settentrionale*, in: *Seminario di Studi “Pietro Gismondi”*, Roma 22 novembre 2004.

SAKMAR A. – OZTEK S., s.v. *Turquie*, in: *Juris Classeur – Droit Comparè*, Paris 1992.

SALACHAS D., in: *Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano 2001, p. 8.

SALACHAS D., SABBARESE L., *Codificazione latina e orientale e canoni preliminari*”, Città del Vaticano 2003.

SALAH –BEY M. C., s.v. *Algerie*, in: *Juris Classeur – Droit Comparè*, Paris 1997.

SAMIR KHALIL SAMIR, *Il Libano, un caso unico nel mondo arabo*, in: [http://www.oasiscenter.eu/pages/samir\\_libano\\_it.html](http://www.oasiscenter.eu/pages/samir_libano_it.html), ottobre 2008.

SYRIANI G., *L'exécution des jugements rendus par les tribunaux confessionnelles des communautés catholiques orientales au Liban*, in: *Incontro fra canoni d'oriente e d'occidente*, Bari 1994, vol. 2, p.664-666.

YAACOUB A., in: *Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano 1991, p.1080.

YILMAZ O., s.v. *Turkey Law Digest*, in: *Martindale – Hubbel International Law Digest*, New York 1998.

YOUN G., *Corps de Droit Ottoman*, Oxford 1905-1906.

TRABUCCHI A., *Istituzioni di diritto civile*, Padova 2007.

VOLTERRA E., *Il libro siriano-romano nelle recenti ricerche*, in: *L'oriente cristiano nella storia della civiltà, Atti del Convegno internazionale organizzato dall'Accademia Nazionale dei Lincei*, CI, Sc. Mor., vol. 62, 1964, pp. 297-328.

ZUZEK I., *Qualche nota circa lo "ius particolare" nel "Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium"*, in *«Studi Giuridici»* 34 (1995), pp. 38-48.

## PREMESSA

*Nel diritto canonico orientale, ma anche nel diritto internazionale privato e nel diritto ecclesiastico, talvolta si parla di “Statuti Personali”, rinviando quasi suggestivamente ad un “mondo” (il Vicino Oriente) dove il diritto delle persone e della famiglia è disciplinato dal diritto delle singole Chiese, in specie delle Chiese Cattoliche Orientali; ma non ci sembra che sia stato affrontato come il diritto canonico delle Chiese Cattoliche Orientali intervenga, non è stato esaminato il sottostante meccanismo di operatività.*

*Con questo studio, operato direttamente sulle fonti, statuali e comunitarie, si è voluto esaminare la situazione del Libano, laddove oggi il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium disciplina lo statuto personale dei Cattolici Libanesi Orientali, costituendo fonte del loro diritto.*

*L’esame che abbiamo condotto, ha seguito un iter strettamente giuridico, anche se chiaramente in prospettiva storica, venendo condotto direttamente sulle fonti, rimaste sovente assai trascurate. Lo studio ha evidenziato una molteplicità di risvolti inizialmente neanche sospettabili e suscettibili di innumerevoli approfondimenti. Il risultato crediamo abbia il pregio di aver impostato con scientifico rigore il tema, tenendo presente che il centro dello studio è il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium quale fonte del diritto in Libano e non gli Statuti Personali Libanesi. Tuttavia è vero che siamo partiti dall’esame di questi ultimi per vedere con chiarezza il meccanismo secondo il quale oggi il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium costituisce una fonte del diritto in Libano.*

*A corredo dello studio abbiamo aggiunto la traduzione dal francese delle principali leggi statali e comunitarie sugli Statuti Personali Libanesi, poiché non ne risulta una versione in italiano, come da ultimo confermatoci dalla Ambasciata del Libano a Roma. Chiaramente la traduzione è stata effettuata come corredo alla tesi, a prescindere dalla attuale vigenza di quelle norme, molte delle quali abrogate (sia quelle statali che quelle comunitarie), ma utili per comprendere il divenire storico dell’argomento.*

*Desideriamo qui ringraziare tutti i Professori del Pontificio Istituto Orientale, sotto la guida dei quali abbiamo potuto allargare gli orizzonti su quel mondo. Un particolare ringraziamento al Prof. Cyril Vasil' sj che ci ha suggerito il tema e prefigurato gli scenari futuri della ricerca, nonché al secondo relatore Prof. Danilo Ceccarelli Morolli per i preziosi suggerimenti. Un ringraziamento di cuore all'Avv. Bassam Malak, libanese, per averci procurato materiale dal suo studio legale di Beirut.*

## I INTRODUZIONE

Il tema di questa tesi *ad doctoratum consequendum in iure canonico orientale* si colloca nell'ambito degli "Statuti Personali" specificatamente di quelli libanesi dei quali si parla soprattutto in due sedi, una canonistica, l'altra civilistica.

Si parla di Statuti Personali in sede canonistica allorché si trattano cause di nullità matrimoniale provenienti dal Libano<sup>1</sup>, laddove pertanto quelle sentenze statuenti in merito alla validità od invalidità del matrimonio avranno effetti non soltanto canonici, ossia all'interno dell'ordinamento giuridico della Chiesa Cattolica, ma direttamente, senza alcun procedimento di *exequatur*, anche per lo Stato Libanese. Il giudice ecclesiastico, si pronuncerà pertanto non solo sulla esistenza o meno di un valido matrimonio, ma anche sugli aspetti economici dello stesso, sugli obblighi economici sia *inter partes* (le cosiddette "pensioni alimentari") sia *erga prolem* (il mantenimento dei figli nati dal matrimonio). In sostanza, per i cattolici libanesi appartenenti alle Chiese Orientali (ma uguale valutazione va fatta per quelli appartenenti alla Chiesa Latina<sup>2</sup>), il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*<sup>3</sup> disciplina non solo la vita familiare (che nasce dal matrimonio) all'interno dell'ordinamento giuridico canonistico della Chiesa, ma anche all'interno della Comunità Civile Libanese, dello Stato Libanese. Detto in altri termini, in Libano il diritto canonico disciplina non soltanto i diritti-doveri dei fedeli, ma anche quelli dei cittadini, relativamente alle materie nelle quali questo è consentito (diritto matrimoniale e di famiglia, persone, minori, ecclesiastici e beni ecclesiastici).

In Italia si parla di Statuti Personali in sede in sede civilistica allorché prima negli studi, poi nella pratica del diritto

---

<sup>1</sup> Ma anche provenienti da altri paesi a Statuto personale, ad esempio dall'Iran, dalla Siria e dall'Egitto.

<sup>2</sup> E' errore frequente quello di ritenere l'argomento "Statuti Personali" di esclusiva pertinenza delle Chiese Cattoliche Orientali, riguardando in effetti anche la Chiesa Cattolica Latina presente in oriente. In effetti l'argomento degli Statuti Personali non è oggi un istituto di diritto canonico, bensì del diritto civile, del diritto dello stato che rinuncia a disciplinare una serie di rapporti (quelli di famiglia e quelli in materia ecclesiastica) a favore delle giurisdizioni religiose.

<sup>3</sup> Chiaramente per i cattolici latini il diritto applicato sarà quello del *Codex Iuris Canonici* del 1917 o del 1983 a seconda del tempo in cui sono avvenuti i fatti da disciplinare (*tempus regit actum*), a meno che si tratti di norme interpretative.

internazionale privato vi è il rinvio ai cosiddetti “ordinamenti plurilegislativi” (cfr. art 18 L. 31 maggio 1995 n. 218 della Repubblica Italiana “*Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*”: “*Se nell’ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni della presente legge coesistono più sistemi normativi a base territoriale o **personale** [grassetto nostro], la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da quell’ordinamento*”). Questo determina delle conseguenze operative immediate e dirette: saranno i canoni religiosi, ecclesiastici a determinare la legge applicabile ai casi concreti e saranno i tribunali ecclesiastici a dirimere le liti. E’ opportuno qui richiamare che il Diritto Internazionale Privato è quel diritto interno a ciascuna comunità civile nel quale sono previste delle regole da applicare allorquando una determinata fattispecie presenti degli elementi di estraneità (ad esempio matrimonio celebrato all’estero, coniuge straniero, nascita dei figli all’estero, successione aperta all’estero ecc.). In questi casi la norma interna tramite criteri di collegamento prevede talvolta un rinvio alla legislazione straniera, statuendo che quel determinato caso dovrà essere disciplinato dal diritto straniero; e dovrà essere lo stesso giudice interno a dover applicare quel diritto<sup>4</sup>, anche se quel diritto è un diritto religioso e per quel che ci concerne anche se è il diritto canonico. Ebbene la disposizione sopra richiamata “*risolve il problema che si pone quando l’ordinamento straniero richiamato dalla norma di conflitto italiano è plurilegislativo, ossia articolato in più sottosistemi di legislazione civilistica su base territoriale (che fanno sorgere i cc. dd. “conflitti interlocali”) oppure su base personale (“conflitti interpersonali”). La pluralità di legislazioni interne su base territoriale può aversi, oltre che nel caso di stati federali (p. es. Stati Uniti d’America e Canada) ove sia riconosciuta agli Stati federati autonomia legislativa, anche nel caso di Stati unitari che presentino una legislazione interna differenziata su base territoriale (p. es. Gran Bretagna)... Quanto al caso di pluralità di legislazioni interne, applicabili ciascuna ad una determinata categoria di persone, seppure meno diffuso che in passato è fenomeno*

---

<sup>4</sup> A meno che non esista la cosiddetta “riserva di giurisdizione” che stabilisce che in determinate materie lo Stato si asterrà dal decidere. Detta riserva esiste in Italia a favore dei Tribunali Ecclesiastici della Chiesa Cattolica Latina ed è stabilita dal Concordato. A prima vista potrebbe sembrare un fenomeno simile a quello degli Statuti Personali, ma a ben vedere si tratta di due casi ben distinti. Nel caso degli Statuti Personali, infatti, lo Stato rinuncia alla disciplina ed alla giurisdizione di e su certe materie, mentre nei sistemi concordatari lo stato mantiene la disciplina e la giurisdizione di e su certe materie, astenendosi soltanto dall’applicare lui stesso il diritto canonico tramite i propri tribunali.

*ancora presente in vari Stati, anche se motivato oggi più dall'appartenenza ad una confessione religiosa che dall'appartenenza etnica (MOSCONI, D. D. int. pr. proc., i, 161 ss. )... La disposizione accoglie una soluzione eclettica, che consiste: in via principale nell'adozione della regola tradizionale del richiamo all'ordinamento statale nel suo complesso, avvalendosi poi delle regole in esso presenti per l'individuazione del sottosistema dal quale trarre le specifiche norme materiale applicabili ...”<sup>5</sup>. Ed è quindi conseguenza logica che “quanto agli ordinamenti plurilegislativi a base personale va messo in rilievo che il nostro art. 18.1 apre la strada ... all'applicazione di diritti non statali e in particolare religiosi, da parte del giudice italiano al quale viene fatto obbligo di seguire le regole per mezzo delle quali l'ordinamento dello Stato estero (richiamato dalla nostra norma di conflitto) si appropria di una normativa appunto religiosa”<sup>6</sup>.*

Abbiamo notato che molte volte in entrambi gli ambiti, sia quello canonistico sia quello civilistico, si parla degli Statuti Personali con un atteggiamento per così dire negativo, come se fossero un residuo anacronistico del passato o per dirla in altri termini una “invasione di campo” della Chiesa nell’ambito civile o per dirla in altri termini ancora una “resa” dello Stato verso le singole confessioni religiose; un sistema meno evoluto rispetto a quello concordatario o separatistico<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> CIAN G., TRABUCCHI A., *Commentario breve al codice civile*, Padova 2007, p.3822.

<sup>6</sup> MOSCONI F., CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale I, I*, Torino 2007, p. 228. Nello stesso senso CARBONÉ S. M., *Articolo 18 (ordinamenti plurilegislativi)*, in: *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, XXI, IV, pp. 990-997: “L'esatta individuazione della disciplina applicabile ad un determinato rapporto o ad una specifica situazione all'interno di un ordinamento giuridico statale dipende normalmente dal modo di essere di tale ordinamento; la funzione delle disposizioni di diritto internazionale privato, si limita, infatti, normalmente ad individuare o scegliere tale ordinamento ... La rilevanza di ogni ulteriore raggruppamento sociale o di ogni unità territoriale all'interno di tale ente politico statale rileva solo secondo criteri e parametri ricavabili da norme appartenenti ad esso. E, naturalmente, al riguardo potranno essere utilizzati criteri legislativi espliciti oppure criteri elaborati dalla giurisprudenza oppure di fatto utilizzati nella pratica applicativa”.

<sup>7</sup> Proponiamo la distinzione che il prof. Dimitrios Salachas effettua dei vigenti sistemi di relazione fra Stato e Chiesa: “Sistema confessionale: si dice confessionale quel sistema politico che comporta l'assunzione ufficiale di una religione come propria dello Stato, sulla base di una valutazione sociologica (religione della maggioranza) o dottrinale (religione “vera”). Si suddivide a sua volta in. Sistema confessionale monistico: esclude la distinzione tra comunità politica e comunità religiosa, configurando una società di tipo teocratico o sacrale, dove la norma religiosa è legge di stato (per esempio, Israele nell'AT e i paesi islamici). Sistema confessionale dualistico con tolleranza religiosa. Comporta la distinzione della comunità politica da quella religiosa e delle rispettive competenze, l'assunzione ufficiale di una religione di Stato e un atteggiamento di tolleranza – non di libertà - per le altre confessioni ... Sistema confessionale dualistico con libertà religiosa: pur assumendo una religione come propria dello Stato, riconosce a tutte le confessioni il pieno diritto alla libertà religiosa ... Sistema di separazione: al contrario del sistema confessionale, quello di separazione comporta la non assunzione ufficiale di alcuna religione come religione di Stato. Distinguiamo tre fattispecie: Separazione pura ... Separazione coordinata ... Separazione ostile ... Sistema concordatario: Premesso che il cosiddetto sistema concordatario può assumere sia la forma separatista sia la forma confessionale, precisiamo che esso non costituisce un vero e proprio sistema a sé stante, in quanto sia il sistema confessionale sia quello separatista possono assumere regolamentazioni bilaterali le più varie e persino concordati.



che disciplina i rapporti fra lo Stato e la Chiesa. Il Martindale-Hubbell, *International Law Digest*<sup>8</sup> recita: “...no uniform civil law is possible owing to the presence of so many religions and religious courts, each guarding jealously the privileges and rights enjoyed from time past” [grassetto nostro]. E’ proprio così? Si tratta veramente di privilegi che residuano dal tempo passato oppure del riconoscimento da parte dello Stato (Libanese) della preesistenza di una regola di natura religiosa che disciplina il matrimonio e la famiglia già da prima che lo Stato stesso non dico lo abbia codificato, ma da prima che lo stesso Stato esista? Si tratta davvero di una abdicazione della giurisdizione dello Stato come norma di favore verso le confessioni religiose, oppure un riconoscimento della propria mancanza di giurisdizione in materia matrimoniale familiare? Le domande, così formulate, possono sembrare suggestive, ma bene riescono ad evidenziare il problema sulla impostazione del quale non siamo riusciti a trovare letteratura.

Premesse queste valutazioni che indicano i motivi personali che hanno dato l’avvio a questa ricerca, ci accingiamo ora ad anticipare il percorso stesso di ricerca che è stato effettuato. La ricerca partirà da un *excursus* storico sugli Statuti Personali, per poi passare immediatamente allo studio delle leggi che li istituiscono/riconoscono. Poiché il fenomeno degli Statuti Personali non è relativo al solo Libano, ma anche ad altri paesi dell’Oriente e non sono relativi alla sola religione cristiana, ma anche ad altre religioni (ebraica e mussulmana), sarà necessario dar conto di questo nelle premesse ove verranno fornite le coordinate del sistema. Infatti la ricerca non avrà come finalità diretta quella di commentare il contenuto delle norme materiali degli Statuti Personali Libanesi relativi alle Chiese Orientali Cattoliche (anche se non potrà prescindere, dovendo anzi l’esame diretto degli Statuti Personali libanesi costituire la parte centrale e più importante di questo lavoro),

---

*Assumiamo il termine concordato in senso ampio, intendendo perciò qualsiasi intesa bilaterale fra uno Stato e la Chiesa Cattolica, a partire dal concordato vero e proprio – patto o trattato bilaterale tra società sovrane, con valore di trattato internazionale – fino al “modus vivendi” che si qualifica come intesa ufficiosa atta a garantire un minimo di libertà religiosa in situazioni difficili” SALACHAS D., SABBARESE L., Codificazione latina e orientale e canoni preliminari”, Città del Vaticano 2003, pp. 217-218. Per una sintesi storica del diritto pubblico-concordatario ecclesiastico si veda CECCARELLI MOROLLI D., Breve introduzione al diritto ecclesiastico pubblico-concordatario, in: «Studia et Documenta» 6, Academia Historico-Iuridico-Theologica “Petrus Tocanel”, Roman 2003 (Romania), pp. 46-50.*

<sup>8</sup> Martindale-Hubbell, *International Law Digest*, Chicago 1998, s.v. *Lebanon*, p.9.

quanto di inquadrare dogmaticamente il fenomeno “Statuti Personali” in Libano nella prospettiva delle Chiese Orientali Cattoliche. Il titolo della tesi sarà per così dire il punto di arrivo e non il punto di partenza della nostra tesi, volendone però individuare il meccanismi operativi che sottostanno. Infatti scarsi sono (al di fuori de Libano) gli studi sul contenuto materiale degli Statuti Personali Libanesi, ancor più esigui sembrerebbero quelli che cercano di inquadrare con giuridica correttezza dogmatica il predetto fenomeno giuridico. Dire che il Codice di Diritto Canonico delle Chiese Orientali ha efficacia civile nel Libano è un descrivere l’operatività del fenomeno, ma non ne svela il meccanismo ed i principi sottostanti, le imputazioni causali che legittimano (a nostro modesto avviso) questa tesi nell’ambito canonistico del Pontificio Istituto Orientale in Roma.

E’ stata raccolta la bibliografia (esclusa quella in lingua araba) sia quella reperibile presso la Biblioteca del PIO sia quella reperibile presso altre biblioteche statali (soprattutto in Francia) laddove il tema degli Statuti Personali è stato ed è trattato per i legami storici e politici con il Libano, alcuni di chiaro stampo coloniale o neocoloniale. Avendo sempre ben presente che la prospettiva della tesi è canonistica; è uno studio sulla legge canonica della Chiesa Cattolica.

L’originalità del presente lavoro consiste nell’aver condotto una ricerca diretta sulle fonti relativamente alla rilevanza del diritto canonico delle Chiese Orientali Cattoliche all’interno dello Stato libanese, a fronte della mancanza di indagini in tal senso, ma soprattutto a fronte di un rilevato atteggiamento di “sospetto” percepito in Occidente a fronte dell’argomento degli Statuti Personali. La conoscenza si conferma essere il migliore strumento per affrontare, con giustizia, realtà assai complesse e che si possono rilevare, a chi osi accostarsi con umile rispetto, ricche di inaspettati risvolti. Chissà (ma non volgiamo anticipare le conclusioni) se il modello degli Statuti Personali, risalente nel tempo, non rappresenti ancora uno strumento di giustizia e di pace in una realtà così ricca e complessa come quella del Libano, ma più in generale di tutto l’Oriente Cristiano? *“D’altra parte non abbiamo in Oriente un sistema che possa dirsi perfetto. Non è possibile adottare e traslocare in oriente sistemi validi per l’occidente, tipo il sistema statale per cui i cittadini sono anonimi e tutti uguali o un sistema tipo quello francese o americano. Non avrebbe senso né fondamento, perché questi presuppongono un forte e quasi esclusivo riferimento allo Stato che*

*viene prima di tutto, mentre in Libano il primo punto di riferimento è la propria appartenenza religiosa, in secondo luogo lo Stato”<sup>9</sup>.*

---

<sup>9</sup> SAMIR KHALIL SAMIR, *Il Libano, un caso unico nel mondo arabo*, in: [http://www.oasiscenter.eu/pages/samir\\_libano\\_it.html](http://www.oasiscenter.eu/pages/samir_libano_it.html), ottobre 2008.

## II AMBITO DI COLLOCAZIONE E DEFINIZIONI

Non è frequente trovare una definizione degli Statuti Personali<sup>10</sup>; un po' forse può dipendere da una forma di rifiuto del mondo orientale a tutto ciò che definisce e conclude, ma riteniamo e ribadiamo che in parte dipenda anche dal fatto che spesso si fa riferimento al fenomeno degli Statuti Personali soprattutto e prevalentemente per indicare un mondo, aree geografiche, stati o nazioni, gruppi religiosi laddove le norme che disciplinano il matrimonio, la famiglia ed i rapporti patrimoniali familiari coincidono con quelle religiose; è la norma religiosa che disciplina detti rapporti, con conseguente "assenza" dello Stato da detti campi. Si tratta dei paesi dell'oriente cristiano, più propriamente di quello che attualmente definiamo il Vicino Oriente.

Si tratta di quei paesi caratterizzati anche dalla compresenza dell'Islam. Bisogna premettere che per la Chiesa, sia per le Chiese Orientali che per la Chiesa Latina, la famiglia è sempre stata legata al matrimonio: solo dal matrimonio nasce una valida famiglia. *"Ciò è tanto più vero per un ordinamento giuridico quale quello della Chiesa che – pur nel rispetto delle varie tradizioni comunque legate al territorio in cui la persona risiede – ha sempre affermato la sovra ordinazione dello "jus personarum" sullo "jus loci"<sup>11</sup>*. Ma sia il matrimonio cristiano che la famiglia che da questi discendono ha trovato in quelle aree geografiche un substrato che per certi aspetti ha esaltato le peculiarità del matrimonio cristiano. Ci riferiamo sia al matrimonio che alla famiglia orientale precristiana, fortemente pervasa da senso religioso della vita e delle istituzioni<sup>12</sup> ma soprattutto "...la

---

<sup>10</sup> Si veda in merito CECCARELLI MOROLLI D., *Breve Introduzione alla Legge religiosa Islamica (Shari'a)*, Roma (Pontificio Collegio Ucraino di S. Giosafat) 1994, p.41: « Lo statuto personale (in arabo: *ahwâl shahsiyyah*) è quel sistema di norme regolanti il diritto delle persone, della famiglia e della successione ereditaria. E' da rammentare che l'attuale tendenza è stata quella di procedere ad una codificazione dello statuto personale. Questo sistema è applicato un po' in tutti i paesi musulmani e soltanto la Turchia fa eccezione; infatti a partire da Kemal Ataturk la Turchia abolì la legge shara'itica e promulgò, tra il 1926/7, un codice civile (modellato a quello elvetico) comune a tutti i cittadini, e pertanto in Turchia vige uno *ius loci*, un diritto comune di stato! Anche in materia di statuto personale si è avuto un processo di codificazione; il primo stato a codificare in materia fu la Persia che promulgò un suo codice civile tra gli anni 1927-1935».

<sup>11</sup> BUCCI O., *Per la storia del matrimonio cristiano fra l'eredità giuridica orientale e tradizione romanistica*, in: *Il matrimonio nel Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano 1994, p.16.

<sup>12</sup>BUCCI O., *Per la storia del matrimonio cristiano fra l'eredità giuridica orientale e tradizione romanistica*, cit., p.22.

*constatazione - che perdurerà poi fino ai nostri giorni - che da questo senso religioso derivi poi una totale autonomia normativa ed una specifica regolamentazione giuridica, elemento, questo, che, pur appartenendo alla storia giuridica nella fase più arcaica dei Greci e dei Romani, fu poi da questi abbandonato ed i greci ignoravano totalmente. L'Oriente precristiano - al di là di quanto pensi e scriva una certa dottrina legata alla concezione statalistica del diritto - dimostra un senso spiccato di rispetto per l'autonomia privata del soggetto e delle istituzioni cosiddette minori sicché appare lontanissima dalla concezione giuridica dell'eroe antico dover intromettersi da parte dello Stato o di qualsiasi ufficio pubblico in atti e fatti di natura giuridica privata. A base e premessa del diffondersi in epoca successiva del cosiddetto statuto personale ... ci è questa radicata convinzione antichissima: che quanto accade nella famiglia e nei rapporti familiari, e quindi nel matrimonio che è l'atto costitutivo della famiglia, è di spettanza esclusiva della famiglia stessa che regola le sue norme sulla base di vetuste tradizioni dove diritto e religione si confondono, norma etica e norma giuridica diventano un tutt'uno. Lo Stato - o meglio quella forma giuridica di unità territoriale che altro non è troppo spesso che il prevalere di un clan su tutti gli altri, di una tribù sulle altre se non di una famiglia sul resto delle famiglie - lascia intatte le norme e le consuetudini giuridiche locali e di diritto familiare perché rispettoso dell'autonomia dei singoli e dei gruppi in atti che rimangono all'interno della famiglia e del clan gentilizio. Quando interviene ... è perché si è violato il principio dell'autonomia normativa familiare intervenendo nell'autonomia di altri o comunque perché si è venuti meno a un principio religioso cardine del vivere sociale e giuridico ... che la famiglia non è riuscita a salvaguardare. L'esistenza dei tribunali domestici ... è accertata per tutto l'Oriente precristiano ed è la testimonianza più alta dell'autonomia giuridica della famiglia e del carattere fondamentalmente autocratico che essa ebbe intorno al suo capo, marito e padre ...”<sup>13</sup>. E questa differenza la vediamo pure oggi fra le Chiese Cattoliche Orientali e la Chiesa Latina, laddove nelle prime il matrimonio e la famiglia emergono quale società domestica “avente per scopo l'ordine etico nelle relazioni fra i due sessi, la procreazione ed educazione della prole”<sup>14</sup>, laddove nella seconda è prevalsa una visione del matrimonio e della famiglia “tipica del diritto romano antico e del diritto germanico, della famiglia come istituzione politica”<sup>15</sup>.*

---

<sup>13</sup> BUCCI O., *Per la storia del matrimonio cristiano fra l'eredità giuridica orientale e tradizione romanistica*, cit., pp. 21-23.

<sup>14</sup> BUCCI O., *Per la storia del matrimonio cristiano fra l'eredità giuridica orientale e tradizione romanistica*, cit., p.49.

<sup>15</sup> BUCCI O., *Per la storia del matrimonio cristiano fra l'eredità giuridica orientale e tradizione romanistica*, cit., p.49.

A ciò deve aggiungersi che la presenza delle comunità cristiane in territori sotto il potere islamico, da una parte fece sì che l'attaccamento per i cristiani alle proprie tradizioni matrimoniali e familiari divenisse col passare del tempo anche uno strumento (uno dei pochi) per rinsaldare i propri interni legami, per evitare la "dispersione", per tutelare i figli, ma anche i patrimoni familiari. Ma non si trattava soltanto di difendere una propria identità culturale o soltanto la compattezza della comunità cristiana, ma anche e soprattutto nel riconoscere nel vincolo del matrimonio, nella famiglia che dallo stesso nasce e nella prole, qualcosa di divino, di sacro, che manifesta una impronta soprannaturale sulla natura umana, con una lettura della sessualità umana nobilitante, quale compartecipazione al potere creativo della Trinità; ma non è questo l'ambito del nostro lavoro, seppure riteniamo positivo avervi fatto pur sommario cenno<sup>16</sup>. Va inoltre rammentato che se da una parte l'Islam inizialmente favoriva il fenomeno degli Statuti Personali, dall'altra ne necessitò la stretta applicazione da parte dei Cristiani in quei momenti storici nei quali lo stesso Islam operava proselitismo. Infatti " *la giurisprudenza musulmana classica, elaborata sotto gli Abbassidi (750-1258) e praticata dalle quattro scuole ufficiali, Hanafita, Malikita, Shafiita e Hambalita, esige il potere legislativo e giurisdizionale come uno degli attributi essenziali della sovranità dello Stato musulmano, quindi tendeva a determinare il campo di azione dell'autonomia legislativa cristiana in tutti i settori del diritto familiare, reale, successoriale e penale. Come conseguenza di questa tendenza, il "Giudice dell'Islam" (Quadi Al-Islam) si considera competente per definire le contestazioni tra non-musulmani, applicando su di loro la legge islamica, in cinque casi*"<sup>17</sup>. In buona sostanza lo stato islamico, nei casi di conflitto interpersonale creò delle corsie

---

<sup>16</sup> Sul matrimonio in Oriente si vedano le seguenti opere di carattere generale: DAUVILLIER - DE CLERQ, *Le mariage en droit Canonique oriental*, Paris, 1936; GALTIER F., *Le Mariage: Discipline orientale et occidentale*, Beyrouth, 1950.

<sup>17</sup> RAI B., *Gli Statuti Personali nel sistema giuridico del Libano e nei paesi Arabi del Medio Oriente e dell'Africa settentrionale*, in: *Seminario di Studi "Pietro Gismondi"*, Roma 22 novembre 2004, p.2, *pro manuscripto*; i cinque casi sono: " a) nelle controversie civili tra musulmani e "protetti" (Dhimmi); b) nei conflitti tra non-musulmani della stessa confessione, portati da un parte davanti al Giudice dell'Islam; c) nei processi tra "protetti" di fede diversa; d) nelle controversie tra "protetti" della stessa comunità portate di comune accordo davanti al Giudice dell'Islam; e) nelle controversie di ordine pubblico". L'Islam si inserisce in queste controversie che non dovrebbero riguardare i suoi giudici, offrendo "corsie preferenziali" per ottenere un definizione favorevole delle cause giudiziarie; la conversione all'Islam non solo fa acquisire diritti verso il non-musulmano, ma libera anche da obblighi, ad esempio in materia di pensione alimentare e successoria. E' quello che talvolta e purtroppo accade in Libano, laddove situazione matrimoniali e familiari "difficili" vengono risolte con il passaggio alle Chiese Ortodosse oppure all'Islam, configurando veri e propri casi di apostasia.

assolutamente preferenziali per favorire la conversione, accordando ai soggetti che in corso di causa o anche dopo la causa si fossero convertiti all'islam un trattamento di grande favore. Parimenti, l'Impero Ottomano (1516-1918) progressivamente cercò di contenere e limitare gli Statuti Personali delle comunità cristiane le quali erano formalmente autonome (dal punto di vista legislativo e giudiziario), ma sostanzialmente “controllate dallo stato”<sup>18</sup>. Da questa necessità avvenne da parte delle comunità cristiane d'Oriente la raccolta di norme fra le quali spicca per notorietà il *Libro Siro-Romano di diritto*<sup>19</sup> che è la più importante fonte di diritto matrimoniale e di famiglia per i Cristiani d'Oriente. Infatti “*il sorgere e l'affermarsi dell'Islam portò alla creazione di un nuovo status giuridico nelle regioni storiche del Mediterraneo orientale: la regolamentazione di una società interreligiosa che fondava l'ordine giuridico sulla base dell'affermare e dell'imporre un Ordinamento a statuto personale ... l'imporre di un Ordinamento giuridico che fonda il rispetto del diritto secondo la fede religiosa di ciascuno degli individui appartenente ad una determinata comunità, veniva ad essere lo sbocco naturale di tutta una tradizione storica che non aveva (e tuttora non ha) mai scisso nel rapporto normativo l'elemento etico da quello giuridico e che proclama nel contempo che la fonte ultima del diritto è Dio stesso. Questa unità inscindibile fra momento etico e momento giuridico era chiara nelle comunità cristiane fin dalle origini e per i primi tre secoli, quando cioè i membri delle primitive comunità cristiane si rivolgevano ai propri capi religiosi né più né meno come avevano fatto e facevano i membri della comunità giudaica*”<sup>20</sup>.

Già con Costantino ( Cth I, XXVII, 1) si riconobbe il privilegio a favore dei cristiani di essere giudicati dai loro tribunali, ove si esercitava la giurisdizione vescovile per ogni questione civile<sup>21</sup>, anzi con il diritto

<sup>18</sup> YOUN G., *Corps de Droit Ottoman*, Oxford 1905-1906.

<sup>19</sup> VOLTERRA E., *Il libro siriano-romano nelle recenti ricerche*, in: *L'oriente cristiano nella storia della civiltà, Atti del Convegno internazionale organizzato dall'Accademia Nazionale dei Lincei*, CI, Sc. Mor., vol. 62, 1964, pp. 297-328. Si veda ancora BUCCI O., *Le provincie orientali dell'Impero Romano. Una introduzione storico-giuridica*, in: «*Studia et Documenta*» 9, Città del Vaticano 1998, 221-246 e FALCHI G., *Sull'origine delle due classi di manoscritti del Libro Siro-Romano di diritto*, in: SDHI 58 (1992), 143-169. Risalenti nel tempo, ma fondamentali sono gli studi di NALLINO C.A., *Sul libro siriano romano di diritto*, in *Studi Bonfante*, 2, pp. 211-220 e di FERRINI C., *Praefatio a Leges Saeculares ex lingua siriana latine vertit et ad novationibus instruxit Contardis Ferrini interpretationem castigavit iterum edidit novis adnotationibus instruxit Josephus Furlani*, in FIRA, pars altera, Florentiae, 1964, pp. 757-758.

<sup>20</sup> BUCCI O., *Per la storia del matrimonio cristiano fra l'eredità giuridica orientale e tradizione romanistica*, cit., pp. 55-56.

<sup>21</sup> Trattasi della *episcopalis audientia*, si veda in merito CECCARELLI MOROLLI D., s.v. “*Diritto processuale orientale*”, in: “*Dizionario Enciclopedico dell'Oriente Cristiano*”, Roma 2000, pp. 241-245 ed anche BUCCI O., *Il collegio dei vescovi nelle sue origini*, in: “*Ius Ecclesiarum Vehiculum Caritatis. Atti del simposio internazionale per il decennale dell'entrata in vigore del Codex*

di far revocare dai tribunali ecclesiastici ogni provvedimento pendente innanzi al giudice civile<sup>22</sup>. E' su questi presupposti che si inserisce il diritto a statuto personale apportato dall'Islam, laddove peraltro alcuni principi dello stesso per certi aspetti favorirono il cristianesimo o comunque non lo ostacolarono<sup>23</sup>; il principio che Dio è capo e legislatore, il principio che l'osservanza della legge è principalmente un obbligo religioso, il principio della personalità del diritto secondo la confessione religiosa di appartenenza, con le conseguenze secondo le quali a ciascuna religione spetta la sua legge e sul medesimo territorio possono coesistere tante leggi quante siano le religioni ammesse<sup>24</sup>. E' su questi presupposti, anzi, sull'intrecciarsi e sovrapporsi di questi presupposti che si basava lo statuto personale concesso dall'Islam ai Cristiani d'Oriente; è su questi presupposti storici, ma anzitutto teologici che si è basata l'autonomia dei Cristiani Orientali tanto che il Catholicos dei Nestoriani Isoyyahb III disse che *“gli Arabi, ai quali Dio ha concesso ai nostri giorni il dominio, sono diventati i nostri maestri: essi non solo non combattono affatto la religione cristiana ma essi proteggono anche la nostra fede,*

---

*Canonum Ecclesiarum Orientalium”* (Città del Vaticano, 19-23 novembre 2001), curantibus S. AGRESTINI & D. CECCARELLI MOROLLI, Città del Vaticano 2004, pp. 687-691.

<sup>22</sup> Cfr. BUCCI O., *Per la storia del matrimonio cristiano fra l'eredità giuridica orientale e tradizione romanistica*, cit., p.57: *“... poi con Costanzo che introdusse il “privilegium fori” per i vescovi e il clero; quindi con Valente e Valentiniano che delimitò la decisione dei vescovi a meramente arbitrale, ma finì con lo stabilire che essa aveva autorità di “res indicata” e che i funzionari dello Stato non avrebbero potuto rifiutarsi di darle esecuzione, poi ancora con le ratifiche di queste deliberazioni da parte del IV Concilio di Cartagine del 397, di Calcedonia (al canone IX); e quindi con Arcadio e Onorio che accordarono privilegi giurisdizionali ai cristiani (mentre li toglievano agli Ebrei); ed infine con Giustiniano che con vari interventi (Novella 79 e 83) regolò tutto il contenzioso”*.

<sup>23</sup> Osserva BUCCI O., *Per la storia del matrimonio cristiano fra l'eredità giuridica orientale e tradizione romanistica*, cit., p.82: *“rimane un fatto incontrovertibile che l'Islam, dall'innesco cristiano-beduino da cui sorse, assume sempre più connotati sincretisti a mano a mano che si diffondeva in territori e culture far le più disparate, rimanendo tuttavia sempre fedele alle sue radici di tolleranza arabo-beduina da cui aveva preso le origini: che presuppone l'assoluta adesione all'Unità imprescindibile della divinità che viene riconosciuta in chi ha un patrimonio storico di Fede: che vuole dire anche, e soprattutto, per l'Islam, Tradizione scrittoria e materiale. Di qui il rispetto per le cosiddette Religioni del Libro che non si limitano solo al ceppo semitico ma che si stendono anche agli altri gruppi etnici. Si comprende così perché mai, accanto agli Ebrei e ai Cristiani, vengono a far parte della tolleranza, in prosieguo di tempo, anche Zoroastriani e Induisti”*.

<sup>24</sup> *“Il sistema degli Statuti Personali trae le sue origini dalla dottrina religioso-politica dell'Islam, sin dal tempo di Maometto, il profeta dei Musulmani. Tale dottrina è basata sulla personalità assoluta della legge, conformemente ai tre principi fondamentali: Dio (Allah) è il legislatore della nazione Musulmana (Umma); L'osservanza della Legge è nello stesso tempo un dovere civile e religioso; La personalità della Legge è relativa alla confessione religiosa. Di questi principi si deducono tre norme basilari: a ciascuno la sua propria religione e quindi la sua legge; esistono sullo stesso suolo tante leggi quante religioni; ad ogni nazione religiosa le sue proprie leggi e i propri tribunali per giudicare le cause dei suoi membri. Tale dottrina non fu rispettata nel decorso dei secoli nelle legislazioni e nella prassi giudiziaria dei tribunali nei paesi arabi del Medio Oriente e dell'Africa del Nord. Però solo in Libano il sistema degli Statuti Personali venne conservato nella sua integralità, complessità ed armonia, differentemente dagli altri paesi”*; in tal senso RAI B., *Gli Statuti Personali nel sistema giuridico del Libano e nei paesi Arabi del Medio Oriente e dell'Africa settentrionale*, in: *Seminario di Studi “Pietro Gismondi”*, Roma 22 novembre 2004, *pro manuscripto*.



*rispettano i nostri sacerdoti e i nostri santi uomini e fanno dei doni alle nostre Chiese e ai nostri conventi*"<sup>25</sup>. Fin dal periodo di Maometto sia gli Ebrei che i Cristiani beneficiavano di una ampia autonomia legislativa e giudiziaria sia a livello civile che a livello religioso, in cambio di una imposta pagata al governo musulmano, cosicché tra il settimo ed il dodicesimo secolo i cristiani avevano già le loro leggi in materia matrimoniale e di famiglia, tentandone anche una "sistemazione" nelle prime collezioni canoniche, delle quali celebre è il già citato Libro Siro-Romano<sup>26</sup>. Ma non sempre fu così, perché in seguito alcuni settori della giurisprudenza musulmana iniziarono a criticare e revocare in dubbio detta autonomia giuridica<sup>27</sup>. E' su in questo ambiente che i cristiani orientali sentirono la necessità di disciplinare il matrimonio, la famiglia e le successioni e l'Islam favorì detta necessità sia in positivo, allorquando riconobbe l'autonomia dei cristiani, sia allorquando, negandola, rendeva indispensabile ed urgente una opera di raccolta normativa che disciplinasse e preservasse la comunità cristiana da attacchi esterni. Furono proprio queste raccolte a continuare a disciplinare nel corso degli anni la vita delle comunità cristiane. Queste raccolte continuarono ad avere funzione normativa anche in periodi assai ostili per i cristiani orientali, addirittura in periodi nei quali la legge islamica voleva essere imposta. Essi non si pongono "contro" lo Stato, desiderando anzi prestargli leale contributo, ma hanno la forte ed inattaccabile consapevolezza di non necessitare di alcun riconoscimento o sanzione da parte dello Stato. In questo senso significative sono le parole di Rai<sup>28</sup>, le quali, pur espresse in relazione agli Statuti Personali libanesi, ben evidenziano con queste normative religiose di fatto abbiano preservato, o meglio, aiutato a preservare l'esistenza delle piccole comunità cristiane orientali (ma non solo cristiane): *"Il sistema dello*

---

<sup>25</sup> Cfr. DIB P., *Maronite (Eglise)*, in: DthC, X, 1, 1928, p.7.

<sup>26</sup> La prima versione del Libro Siro-Romano è siriana, poi venne tradotta in arabo ed armeno; cfr. NALLINO C. A., *Raccolta di scritti giuridici editi ed inediti*, vol. IV, Roma 1942, p.518 e ss.

<sup>27</sup> Osserva BUCCI O., *Per la storia del matrimonio cristiano fra l'eredità giuridica orientale e tradizione romanistica*, cit., p.83: *"Questo processo di tolleranza, sorto dall'innesto cristiano, inizia a venir meno a mano a mano che le scuole shafita e malikita impongono i loro canoni contro i principi di convivenza dettati dalla Scuola hanafita e scompaiono del tutto quando i principi della codificazione europea, attraverso il Colonialismo, si innestano nel tessuto giuridico musulmano. Lacerando quest'ultimo fino a provocare delle forti reazioni da parte di alcuni membri di esso, gelosi di un patrimonio che vedevano intatto fin dalle fondamenta"*.

<sup>28</sup> RAI B., *Gli Statuti Personali nel sistema giuridico del Libano e nei paesi Arabi del Medio Oriente e dell'Africa settentrionale*, in: *Seminario di Studi "Pietro Gismondi"*, Roma 22 novembre 2004, p.9, *pro manuscripto*.

*Statuto personale ha il merito di salvaguardare la famiglia basata sul matrimonio, di proteggere i suoi valori morali, religiosi e umani, di consolidare la sua unità, ma soprattutto di conservare la sua identità. L'integralità di questo sistema nell'ordinamento giuridico del Libano, che garantisce l'uguaglianza nei diritti e doveri tra cristiani e musulmani, tra uomo e donna, arricchisce la cultura di questo paese e lo distingue dagli altri paesi arabi del Medio Oriente e dell'Africa Settentrionale. Mentre questi ultimi riconoscono l'islam come Religione di Stato, e il Corano come fonte di legislazione, il Libano non conosce nessuna Religione di Stato, né conferisce ad alcuna comunità o diritto comunitario, cristiano o musulmano, una predominanza sugli altri. Questa nota distintiva del Libano è alla base del suo ordine democratico consensuale, arricchito dal riconoscimento delle libertà pubbliche, e dalla pluralità culturale e religiosa nell'unità della Nazione".*

Siamo ben consapevoli che i temi appena accennati esigerebbero un interessante approfondimento, ma i limiti del lavoro, anzi di queste premesse ci hanno costretto a fornire le coordinate del tema "Statuti Personali" all'interno del quale si colloca l'argomento della nostra tesi, ossia il ruolo di fonte del diritto in Libano del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. E queste premesse ci paiono fin da ora assai utili perché (ci permettiamo di anticipare una conclusione) fin da ora balza bene in evidenza come gli Statuti Personali, non solo nel mondo cristiano, ma anche in quello islamico, non nascono da concessioni dello stato a favore delle comunità religiose, piuttosto rappresentano il tentativo e lo sforzo delle comunità religiose di dare una disciplina ad ambiti di vita che ritenevano propri ed esclusivi, quali quello del matrimonio e della famiglia. E, ci preme sottolineare, la disciplina religiosa non si limitava ad aspetti per così dire meramente "spirituali", piuttosto riguardando la via familiare nella sua concretezza ivi ricompresi gli aspetti economici (ed esempio le pensioni alimentari e le successioni)<sup>29</sup>. Le comunità religiose, in particolare le comunità cristiane orientali avevano la chiara consapevolezza che non solo il matrimonio fosse una cosa sacra, ma che sacri fossero anche la famiglia che ne

---

<sup>29</sup> Va comunque ribadito che per le Chiese orientali è coesistente al matrimonio la dimensione etica; si veda in tal senso BUCCI O., *Per la storia del matrimonio cristiano fra l'eredità giuridica orientale e tradizione romanistica*, cit., p.84: "Il risultato fu che nei Padri della Chiesa Orientale il matrimonio è essenzialmente un fatto etico, una scelta cioè che trascende i fatti contingenti economici, politici e sociali, una decisione, infine, cui approda l'uomo desideroso di perfezionare il suo stato. Non che i fatti economici non siano tenuti presenti nei Padri orientali che giudicano il matrimonio, ma questo lo fanno con severa critica, affermando che gli elementi materiali sono subordinati a quelli della perfezione spirituale e, che gli stessi fini naturali (castità, procreazione, educazione della prole) sono subordinati anch'essi al principio del mistero che lo collega al rapporto Cristo-Chiesa".

discende ed il patrimonio familiare destinato alla sua esistenza. Questa percezione era così forte che non appariva concepibile, né ai cristiani, né ai musulmani, che il matrimonio e la famiglia potessero venire disciplinati da norme religiose diverse da quelle di pertinenza dei rispettivi soggetti. Ogni volta che l'Islam, nelle sue applicazioni giurisprudenziali si allontanò da questo principio, ciò venne percepito dai cristiani come un allontanamento dal vero e dal giusto, per dirla in altri termini, una (ingiusta) imposizione.

In questo senso però i cristiani orientali subirono altro attacco e forse più intenso rispetto a quello proveniente da certe scuole della giurisprudenza islamica e senz'altro più intenso da quello subito da quest'ultime; si tratta del fenomeno della codificazione di matrice napoleonica, del mito della codificazione, quindi della onnipotenza del legislatore (*ius quia iussum, neque quia iustum!*)<sup>30</sup>: “... a farne le spese e a pagarne le conseguenze rimangono i “dbimmi”, i seguaci delle religioni del Libro, i non mussulmani, e in particolare i Cristiani d'oriente, e i Cattolici Cristiani in primo luogo, i quali, peraltro, sono stati anch'essi soggetti di violenza da parte degli interventi di una codificazione eurocentrica, pagana e razionalista, e quindi irreligiosa e atea; in tal modo i Cristiani d'Oriente sono colpiti da una doppia intolleranza che ha comunque attualmente una stessa matrice storica, l'eurocentrismo giuridico”<sup>31</sup>.

Desideriamo tuttavia fin da ora effettuare alcune brevi valutazioni sul fenomeno codificatorio, permettendoci di parzialmente anticipare alcune valutazioni che verranno esposte più diffusamente e compiutamente alla fine del presente lavoro di ricerca. Se è vero, come è vero che alla base del fenomeno codificatorio inteso nel senso “napoleonico” sta il mito della onnipotenza del legislatore ed il primato della volontà del legislatore e di un giudice suddito-funzionario, è altrettanto vero che un tentativo di codificazione era ben presente anche nelle prime collezioni canoniche. Tuttavia nelle collezioni

---

<sup>30</sup> Ma anche altro brocardo ben evidenzia il “volontarismo” che caratterizza il “mito” della codificazione napoleonica: *ex facto oritur jus, neque ex justitia!* E' giusto ciò che emana dall'autorità; ed il diritto non è applicazione al caso concreto di ciò che di principio è giusto, ma riconoscimento di situazioni di fatto consolidate e che nel diritto cercano l'ultima loro definitiva “consacrazione”; così finisce per essere giusto ciò che il più forte ha già ottenuto con la forza o l'inganno.

<sup>31</sup> BUCCI O., *Per la storia del matrimonio cristiano fra l'eredità giuridica orientale e tradizione romanistica*, cit., pp. 83-84; assai interessante è dello stesso autore BUCCI O., “Oriente” e “Occidente” nella storiografia europea: responsabilità dell'Occidente nella creazione delle categorie orientalistiche e il ruolo assunto dai circoli culturali europei nella loro formulazione, in «Iura Orientalia» [www.iuraorientalia.net] 1 (2005), pp. 1-44.

canoniche era preminente una volontà “ricognitiva”, ossia di ricercare, raccogliere e sistemare le norme già esistenti, col tentativo di superarne le relative incongruenze. In dette collezioni era assolutamente preminente la volontà di conformarsi a quanto già stabilito e la preoccupazione di allontanarsi dalle antiche norme. Sarebbe interessante, ma ci allontanerebbe dal nostro lavoro, verificare quanto del “mito” della codificazione sia entrato anche nel diritto canonico o per dirla in altri termini, quanto della codificazione canonica risenta del mito della codificazione. A tal fine i due canoni corrispondenti nelle due codificazioni canoniche, il can. 2 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (“*Canones Codicis, in quibus plerumque ius antiquum Ecclesiarum Orientalium recipitur vel accommodatur, praecipue ex illo iure aestimandi sunt*”)<sup>32</sup> ed il can. 6, § 2 del *Codex Iuris Canonici* 1983 (“*Canones huius Codicis, quatenus ius vetus referunt, aestimandi sunt ratione etiam canonicae traditionis habitae*”) sembrano ben manifestare la volontà della Chiesa Cattolica di allontanarsi da una concezione codificatoria di stampo settecentesco, optando per una funzione degli stessi codici di diritto canonico per così dire “ricognitiva”. Detta attenzione era maggiormente prevalente nel *Codex Iuris Canonici* 1917, laddove al canone 6 il richiamo al diritto antico era ancora più forte (“*2° Canones qui ius vetus ex integro referunt, ex veteris iuris auctoritate, atque ideo ex receptis apud probatos auctores interpretationibus, sunt aestimandi; 3° Canones qui ex parte tantum cum veteri iure congruunt, qua congruunt, ex iure antiquo aestimandi sunt; qua discrepant, sunt ex sua ipsorum sententia, diiudicandi; 4° In dubio num aliquod canonum praescriptum cum veteri iure discrepet, a veteri iure non est recedendum*”).

A nostro modesto avviso bisogna quando si parla di codificazione bisogna distinguere due aspetti: la codificazione come strumento tecnico per aggiungere una maggiore certezza del diritto, dalla codificazione intesa come primato del volontarismo del legislatore che prevale su ciò che già preesiste come “*iustum*”. Mentre il primo concetto di codificazione non può non avere una valutazione positiva, perché consente di raggiungere una maggiore conoscibilità, quindi certezza delle regole, il secondo concetto di codificazione lascia aperta la porta all’arbitrio di chi in quel momento storico detiene il potere. Va ammesso che il tipo di codificazione napoleonica alla quale fa riferimento la codificazione europea ed eurocentristica moderna, pur

---

<sup>32</sup> Cfr. per la codificazione orientale ed il commento ai canoni preliminari SALACHAS D. – SABBARESE L., *Codificazione latina e orientale e canoni preliminari*, Roma 2003.

presentandosi sotto le mentite spoglie del primo tipo di codificazione in realtà ha tutte le caratteristiche del secondo, laddove il giusto coincide con la volontà della maggioranza o di chi riesce a controllarla.

### III OPERATIVITA' DEGLI STATUTI PERSONALI

Nelle pagine che precedono, a mo' di introduzione abbiamo delineato brevemente ed in maniera generale l'ambito di operatività storica degli Statuti Personali nelle regioni dell'oriente cristiano. Detta premessa è parsa doverosa per inquadrare cronologicamente il fenomeno esaminato, prima di affrontare nel capitolo seguente, in maniera più approfondita il profilo storico degli Statuti Personali che qui ci interessano, cioè quelli libanesi.

Abbiamo utilizzato quest'approccio perché lo specifico si colloca sempre in un ambito generale che è indispensabile conoscere: non solo nessun uomo vive solo, ma anche i fenomeni giuridici hanno un loro divenire, un loro intrecciarsi storico, geografico o legato a circostanze personali, come ad esempio l'appartenenza religiosa. Il fenomeno degli Statuti Personali non è solo relativo al Libano, ma anche ad altri paesi dell'oriente cristiano; anzi, non solo dell'oriente cristiano, ma anche dell'oriente *tout-court*, riguardando anche le altre religioni, come già abbiamo avuto occasione di accennare (islamismo ed ebraismo)<sup>33</sup>.

E' per questo che è qui utile, prima di passare ad esaminare la situazione libanese, vedere l'operatività degli Statuti Personali sia a) dal punto di vista nazionale, sia b) dal punto di vista delle diverse religioni, per tentare di terminare la "cornice" nella quale si colloca il fenomeno libanese. E, preme fin da ora rilevarlo, comunque l'ambito del nostro studio non sarà quello degli Statuti Personali libanesi, quanto uno specifico settore degli stessi ossia quelli dei cattolici orientali, ai quali si applica il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*. A dire il vero soggetto dello studio è proprio il CCEO, che assume rilevanza giuridica in Libano soprattutto per disciplinare il matrimonio e la famiglia dei cattolici orientali libanesi.

Dal punto di vista nazionale: il fenomeno degli Statuti Personali attualmente interessa la Giordania<sup>34</sup>, la Siria<sup>35</sup>, l'Iraq<sup>36</sup>. In passato

---

<sup>33</sup> Ancorchè risalente nel tempo sempre utile è BORRMANS M., *Statut personnel et droit familial en pays musulman*, in: *Comprendre*, Saumon n. 90, 1969.

<sup>34</sup> Cfr. PRADER G., *Il matrimonio nel mondo*, Padova 1986, p.243-250. "Esistono tre tipi di tribunali: tribunali civili ... i quali giudicano tutti i cittadini in materia civile e

anche l'Egitto<sup>37</sup>, la Tunisia<sup>38</sup>, l'Algeria<sup>39</sup> e la Turchia<sup>40</sup> erano interessati dal fenomeno. In Libano<sup>41</sup> interessa non solo i cristiani,

---

*penale; tribunali sharia per i musulmani in materia di statuto personale e beni religiosi; tribunali religiosi, detti Consigli delle Comunità non-musulmane, competenti in materia di statuto personale e di beni ecclesiastici. La Legge dei Consigli delle comunità religiose non musulmane, promulgata nel 1938 regge le comunità riconosciute dal governo e sono: Greci Ortodossi, Greci Cattolici, Armeni, Latini, Maroniti, Episcopaliani, Luterani, Siri Ortodossi, Avventisti Sabbatici (art. 6). Il Codice di Statuto Personale, promulgato il 1° dicembre 1996 regge i musulmani e i tribunali Sharii, nonché i cristiani quando sono di differente confessione” così RAI B. , *Gli Statuti Personali nel sistema giuridico del Libano e nei paesi Arabi del Medio Oriente e dell’Africa settentrionale*, in: *Seminario di Studi “Pietro Gismondi”*, Roma 22 novembre 2004, p.7, *pro manuscripto**

<sup>35</sup> Cfr. PRADER G, *Il matrimonio nel mondo*, Padova 1986, p.510-516. Benchè la costituzione sia civile, la legge islamica né è una fonte. Il Decreto Legge n° 59 sullo statuto personale si applica a tutti i cittadini, ma l’articolo 308 concede alle comunità cristiane di disciplinare la materia di matrimonio e di famiglia. Il codice di procedura è unico sia per i tribunali civili che per quelli religiosi.

<sup>36</sup> Cfr. PRADER G, *Il matrimonio nel mondo*, Padova 1986, p.306-311. E’ la Costituzione del 1958 a determinare il contenuto degli Statuti Personali dei non musulmani (art. 79): matrimonio, separazione, divorzio, alimenti e successioni. Sono riconosciuti i Tribunali dei Cattolici, degli Armeni, dei Siri Ortodossi e degli Assiri. La procedura da applicare è uguale per tutte le confessioni religiose.

<sup>37</sup> Cfr. PRADER G, *Il matrimonio nel mondo*, Padova 1986, p.190-200; LOUFTI M-H, s.v. *Egypte*, in: *Juris Classeur – Droit Comparè*, Paris 1996. Secondo la Costituzione egiziana l’Islam è la religione dello Stato e i principi della Sharia sono la fonte principale della legislazione. Ciò vuol dire che la visione dell’Islam prevale sul matrimonio e sulla famiglia. “La legge n° 461 ...del 1955...ha aggiunto alla competenza dei tribunali civili ordinari la facoltà di giudicare le controversie in materia di statuto personale. La legge n° 462 ha decretato che ... saranno soppressi i tribunali sharii (musulmani) e ecclesiastici nonché i consigli confessionali, ed ha obbligato i tribunali civili di applicare il diritto islamico sui musulmani e il diritto cristiano sui cristiani, come lo applicavano i loro propri tribunali ... In realtà si trattò di sopprimere solo formalmente i tribunali sharii musulmani, unificandoli con quelli civili, e di obbligare i cristiani di essere giudicati dai giudici musulmani in materia di statuto personale, quando sono di differenti comunità e quando uno dei coniugi cristiani si converte all’Islam. Le autorità cristiane cattoliche, ortodosse e protestanti in Egitto stanno attualmente preparando un unico Codice di Statuto Personale comune, da presentare allo Stato, su sua domanda rivolta alle varie comunità cristiane in giugno 1978, per conservare i loro costumi e tradizioni”; così RAI B. , *Gli Statuti Personali nel sistema giuridico del Libano e nei paesi Arabi del Medio Oriente e dell’Africa settentrionale*, in: *Seminario di Studi “Pietro Gismondi”*, Roma 22 novembre 2004, p.6, *pro manuscripto*.

<sup>38</sup> Cfr. PRADER G, *Il matrimonio nel mondo*, Padova 1986, p.583-587; MEZIOU K., s.v. *Tunisie*, in: *Juris Classeur – Droit Comparè*, Paris 1997. La Tunisia adotta un sistema laico del sistema dello statuto personale e suddivide i cittadini in tre

ma anche i musulmani e gli ebrei. Questo breve cenno da una parte evidenzia che il fenomeno degli Statuti Personali storicamente va assottigliandosi, poiché gli Stati che ancora li adottano sono numericamente inferiori a quelli che li hanno adottati o per dirla in altri termini di quegli Stati che sono passati da un sistema di Statuti Personali ad una codificazione di tipo occidentale, laica e qualche volte persino ostile ai valori religiosi.

Del resto, va fin da ora accennato che anche i paesi che adottano ancora gli Statuti Personali, Libano compreso, gli stessi sono oggetto di discussione critica tanto da far supporre che in qualche modo il passaggio a sistemi codiciali di tipo europeo possa essere non dico imminente, ma probabile, da taluni auspicabile; forse l'instabilità politica di dette regioni fa passare in secondo piano detti problemi.

Dal punto di vista delle diverse religioni: il fenomeno degli Statuti Personali non riguarda solo i cristiani (i cattolici orientali, i cattolici

---

categorie: Musulmani, Israeliani e Non-Musulmani. “Dopo la sua indipendenza ottenuta nel 1956, la Tunisia ebbe il suo Codice degli Statuti Personali (Medjelleh), promulgato in libri successivi ... I primi 10 libri entrarono in vigore il 1° gennaio 1957, da questa data furono abolite tutte le leggi di statuto personale già esistenti. La Medjelleh introdusse delle novità alla Legge Islamica come: l'abolizione della poligamia, l'abolizione del divorzio da parte del solo marito, l'uguaglianza dei coniugi di chiedere il divorzio”; così RAI B. , *Gli Statuti Personali nel sistema giuridico del Libano e nei paesi Arabi del Medio Oriente e dell’Africa settentrionale*, in: *Seminario di Studi “Pietro Gismondi”*, Roma 22 novembre 2004, p.6, *pro manuscripto*.

<sup>39</sup> Cfr. PRADER G, *Il matrimonio nel mondo*, Padova 1986, p.55-61; SALAH – BEY M. C., s.v. *Algerie*, in: *Juris Classeur – Droit Comparè*, Paris 1997. “L’Algeria, nonostante che abbia ottenuto la sua indipendenza nel 1962, non potette avere il suo Codice della Famiglia che il 9 giugno 1984. Tale codice organizzò le norme degli Statuti Personali per tutti i cittadini algerini in quattro libri: il matrimonio e la sua dissoluzione, la rappresentanza legale, le successioni e il testamento. Però questo codice è ispirato alla legge islamica. Furono dunque abolite tutte le leggi di statuto personale che erano in vigore fino alla promulgazione del Codice della Famiglia”; così RAI B. , *Gli Statuti Personali nel sistema giuridico del Libano e nei paesi Arabi del Medio Oriente e dell’Africa settentrionale*, in: *Seminario di Studi “Pietro Gismondi”*, Roma 22 novembre 2004, p.6, *pro manuscripto*.

<sup>40</sup>Cfr. PRADER G, *Il matrimonio nel mondo*, Padova 1986, p.588-592; YILMAZ O., s.v. *Turkey Law Digest*, in: *Martindale – Hubbel International law Digest*, New York 1998; SAKMAR A. – OZTEK S., s.v. *Turquie*, in: *Juris Classeur – Droit Comparè*, Paris 1992.

<sup>41</sup> Cfr. PRADER G, *Il matrimonio nel mondo*, Padova 1986, p.369-374; GANNAGE P., s.v. *Liban*, in: , in: *Juris Classeur – Droit Comparè*, Paris 2003.



latini, le varie Chiese Ortodosse ed i protestanti), ma anche i musulmani e gli ebrei. Devesi fin da ora avvertire che nei singoli Stati che adottano ancora gli Statuti Personali, gli stessi possono interessare una o più religioni; emblematico è il caso del libano, ove praticamente tutte le religioni sono interessate.

#### IV

### PROFILO STORICO DEGLI STATUTI PERSONALI IN LIBANO

“Solo in Libano il sistema degli Statuti Personali venne conservato nella sua integralità, complessità ed armonia, differentemente dagli altri paesi”<sup>42</sup>; l’originalità della situazione libanese sopra evidenziata pone questo paese alla ribalta, poiché detto sistema di fatto ha garantito la pace religiosa e la tranquillità sociale<sup>43</sup>. E’ ora giunto il momento di passare *in medias res*, di entrare nel vivo dell’argomento del nostro esame, chiaramente sempre iniziando da una prospettiva storica. Il sistema normativo del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* va infatti ad inserirsi, quindi ad operare nel sistema degli Statuti Personali libanesi, sia nel loro divenire storico, ancora fluente, sia nella complessità della loro “architettura giuridica”; è per questo che non riteniamo mai abbondante porre le premesse affinché l’esistere e l’operatività del CCEO nel Libano, possa emergere col maggiore rigore possibile. Il sistema degli Statuti Personali in Libano ha garantito l’uguaglianza fra cristiani, musulmani ed ebrei e questo rispetto alle singole specifiche appartenenze ecclesiali. Ciò si basa su quello che viene definito il patto nazionale di convivenza islamo-cristiana costituzionalmente garantito all’articolo 9: “La libertà religiosa è assoluta. Lo Stato, offrendo a Dio Altissimo il dovuto culto, rispetta tutte le religioni e confessioni, tutela la libertà della loro pratica religiosa, in armonia con la disciplina generale, e garantisce ai cittadini, di diverse confessioni, il rispetto del sistema dei loro Statuti Personali e interessi religiosi”. Pertanto – e questo può essere il punto di avvio dell’esame strettamente giuridico della nostra ricerca – il sistema degli Statuti Personali in Libano è costituzionalmente garantito, da parte di uno Stato che non si proclama agnostico, tributando culto a Dio Altissimo, ma non si proclama neanche confessionale, riconoscendo l’assolutezza della libertà religiosa, rispettando tutte le religioni fino a garantire il rispetto non solo dei singoli Statuti Personali, ma anche degli

---

<sup>42</sup> RAI B., *Gli Statuti Personali nel sistema giuridico del Libano e nei paesi Arabi del Medio Oriente e dell’Africa settentrionale*, in: *Seminario di Studi “Pietro Gismondi”*, Roma 22 novembre 2004, p.1, *pro manuscripto*.

<sup>43</sup> “Nel Libano per la sua posizione geografica e per conseguenza della storia vivono molti cristiani ortodossi (Ortodox Churches) e delle Chiese Orientali Ortodossive (Ortodox Churches) e molti cattolici (Maroniti, Melkiti, Armeni, Siro-Cattolici, Caldei e Copti). Il Libano è caratterizzato da una pluriformità, una molteplicità quotidiana fatta di porta a porta, un armeno apostolico vive accanto ad un siriano-occidentale, sulla stessa piazzetta di Beirut. E’ questa una situazione molto interessante. In uno stato piccolo come il Libano (70 per 20 Km), con tre milioni di persone, convivono ben 17 confessioni cristiane diverse più i musulmani. C’è una vita così stretta fra i vari cristiani che l’ecumenismo inteso in questo caso in un modo nuovo e antico: collaborazione pastorale di fronte alle medesime sfide sullo stesso territorio è un dato di fatto; esperienza quotidiana, che, forse ha ancora bisogno di essere illuminata dalla riflessione teologica e dalla conferma del magistero, ma che è comunque straordinariamente viva”; così MARANI G., *Le Chiese d’Oriente*, in: *Chiesa debitrice di amore a tutti*, Roma 2004, pp. 50 e s.

interessi religiosi. Da notare che la norma costituzionale riconosce la preesistenza a sé stesso non solo delle singole religioni, ma anche degli Statuti Personali. Preesistenza non solo cronologica, in termini di tempo, ma anche per così dire logica; quello che le singole religioni hanno stabilito in materia di statuto personale deve essere rispettato dallo Stato, che in materia, fra l'altro, si asterrà sia dal legiferare che dal giudicare! *“La description du droit de la famille au Liban demeure une tache bien complexe. Le Liban est en effet un pays formé de communautés différentes ayant chacune sa propre autorité, dotées dans une large mesure de l'autonomie législative et judiciaire. Cette autonomie traditionnelle, corollaire de l'application du principe de la personnalité des lois, s'est imposée aux divers conquérants qui se sont succédé dans le pays du Proche-Orient. Son empire ne pouvait cependant manquer de se restreindre avec le temps et la consolidation de la territorialité de la loi. Très large à l'origine, puisqu'elle s'étendait à toutes les matières juridiques aussi bien pénales que civiles, l'autonomie de communautés se limite aujourd'hui au domaine où s'enracine le plus profondément le particularisme, savoir le droit de la famille”*<sup>44</sup>.

Poc'anzi abbiamo accennato al fenomeno degli Statuti Personali come originario dell'oriente; se questo è vero da un punto di vista storico-cronologico, ciò tuttavia non basta a darne conto con completezza. Allora dobbiamo per così dire “terminare” alcune valutazioni già accennate e relative alle ragioni filosofiche o meglio teologiche dell'esistenza degli Statuti Personali. E' vero che gli stessi hanno garantito la pace sociale, ma probabilmente, anzi sicuramente non vennero ideati per la conservazione della pace sociale; la pace fu una conseguenza. Anticipiamo quella che potrebbe essere una valutazione finale di questo lavoro: chissà se la pace sociale possa essere diretta ed immediata conseguenza del rispetto della sfera di autonomia delle singole religioni (*opus iustitiae, pax*)? Desideriamo qui anticipare quelle che potrebbero essere conclusioni per evitare il rischio che il complesso sistema degli Statuti Personali in Libano, quindi specificatamente la funzione normativa del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* riveste in Libano, possano sembrare delle sofisticate architetture di ingegneria giuridica, frutto di un complesso tecnicismo, ma senz'anima”. Allora ci permettiamo di trascrivere quanto il prof. Bucci<sup>45</sup> ha scritto in merito e che costituisce, per così dire, la giustificazione, la chiave di lettura e di interpretazione di tutto il fenomeno: *“Ciò che ad ogni modo caratterizza la*

---

<sup>44</sup> GANNAGE' P., s.v. *Liban*, in: *Juris Classeur – Droit Comparé*, Paris 2003, fasc. 1, p.2. Continua il Gannagé: *“Dans les autres secteurs du droit, qu'il s'agisse des obligations et des contrats, de la propriété et des biens, des infractions et des peines, l'unité juridique s'est réalisée par l'établissement de législations promulguées par l'autorité civile et applicables à tous les Libanais, sans distinction de confession”*.

<sup>45</sup>BUCCI O., Per la storia del matrimonio cristiano fra l'eredità giuridica orientale tradizione romanistica, in: *Il matrimonio nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano 1994, pp. 21-23.

famiglia orientale precristiana – in ciò discostandosi dalla famiglia greca – è non tanto e non solo il senso religioso della vita e delle istituzioni che la pervadono, in ciò non dissimile dalla famiglia greca e dalla famiglia romana arcaica, ma la constatazione – che perdurerà poi fino ai nostri giorni – che da questo senso religioso poi derivi una totale autonomia normativa ed una specifica autoregolamentazione giuridica, elemento questo, che, pur appartenendo alla storia giuridica della fase più arcaica dei Greci e dei Romani, fu poi da questi abbandonato ed i Greci ignoravano totalmente. L'Oriente precristiano – al di là di quanto pensi e scriva una certa dottrina legata alla concezione statualista del diritto – dimostra un senso spiccato di rispetto per l'autonomia privata del soggetto e delle istituzioni cosiddette minori sicché appare lontanissima dalla concezione giuridica dell'evo antico di intromettersi da parte dello Stato o di qualsiasi ufficio pubblico in atti o fatti di natura giuridica privata. A base e premessa del diffondersi in epoca successiva del cosiddetto statuto personale ... vi è questa radicata convinzione antichissima: che quanto accade in famiglia e nei rapporti familiari, e quindi nel matrimonio che è l'atto costitutivo della famiglia, è di spettanza esclusiva della famiglia stessa che regola le sue norme sulla base di vetuste tradizioni dove diritto e religione si confondono, norma etica e norma giuridica diventano un tutt'uno. Lo Stato – o meglio quella forma giuridica di unità territoriale che altro non è troppo spesso che il prevalere di un clan su tutti gli altri, di una tribù sulle altre, se non di una famiglia sul resto delle famiglie – lascia intatte le norme e le consuetudini giuridiche locali e di diritto familiare perché rispettoso dell'autonomia dei singoli e dei gruppi in atti che rimangono all'interno della famiglia e del clan gentilizio<sup>46</sup>.

La situazione giuridica del Libano si innesta in questa tradizione di rispetto delle religioni, anche se, con il passare del tempo, si è fatto sentire – per così dire – “la tradizione dello Stato a tradizione codiciale”<sup>47</sup>. Infatti in Libano abbiamo una molteplicità di Statuti Personali (per quante sono le religioni presenti, anzi i gruppi religiosi presenti) ai quali corrispondono altrettanti tribunali<sup>48</sup>. Il Bucci, definisce tale meccanismo

---

<sup>46</sup> Così continua il brano: “Quando interviene ... è perché si è violato il principio dell'autonomia normativa familiare intervenendo nell'autonomia di altri o comunque perché si è venuti meno ad un principio religioso cardine del vivere sociale (non uccidere, non desiderare la donna d'altri) che la famiglia non è riuscita a salvaguardare. L'esistenza dei tribunali domestici sul tipo di quelli romani descritti da Valerio Massimo III, 56, 1, è accertata per tutto l'oriente precristiano ed è la testimonianza più alta dell'autonomia giuridica della famiglia e del carattere fondamentalmente autocratico che essa ebbe intorno al suo capo, marito e padre, come abbiamo innanzi detto”.

<sup>47</sup> BUCCI O., *Per la storia del matrimonio cristiano fra l'eredità giuridica orientale e tradizione romanistica*, in: *Il matrimonio nel Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano 1994, p.79.

<sup>48</sup> Cfr. BORRMANS M., *Statut personnel et droit familial en pays musulmans*, in: *Comprendre*, Saumon n° 90, 1969, p.3. Dice significativamente il Borrmans: “Si le Liban, de par les circonstances et aussi à cause de ses raisons d'exister, a voulu maintenir, comme au paroxysme, cette situation classique, il faut reconnaître que celle-ci demeure la règle dans l'ensemble des pays arabo-musulmans qui connaissent des minorités juives et chrétiennes, voire des groupes musulmans dissidents. Situation essentiellement « confessionnelle » au plan du Droit comme de l'Organisation sociale”.

di operatività come “...*convention fra le parti...*”<sup>49</sup>. Il che sotto certi aspetti vero: ma ci pare indispensabile individuarne i meccanismi giuridici operativi (operazione che a nostro avviso si è finora trascurato di fare) che potrebbero essere ricchi di implicazioni.

Possiamo dire che in Libano, in materia di matrimonio e di famiglia, lo Stato ha rinunciato a legiferare e a rendere giustizia tramite i propri tribunali, lasciando tali compiti alle singole autorità confessionali, le quali possono espletare detti compiti (legislativo e giudiziario) solo verso i propri sudditi che siano di cittadinanza libanese. Pertanto due sono i requisiti perché l'autorità religiosa ed il relativo tribunale possano *ius dicere*: il primo è costituito dall'appartenenza del soggetto o dei soggetti interessati alla propria religione ed alla propria comunità; quindi per un cattolico orientale è indispensabile il battesimo e la sudditanza giuridica ad una Chiesa Cattolica Orientale *sui iuris*. Il secondo requisito è costituito dall'essere cittadini libanese, poiché in difetto mancherebbe il presupposto di operatività diretto ed immediato dell'appartenenza al sistema giuridico di quello Stato. La confessione che disciplina il rapporto sostanziale del matrimonio o comunque di famiglia, ossia quella innanzi alla quale il matrimonio è stato celebrato, sarà anche quella che determinerà il tribunale competente in caso di conflitto<sup>50</sup>. “*Ainsi restreinte au droit de la famille, l'autonomie des communautés s'accompagnent du maintien du pluralisme législatif et juridictionnelle sur lequel continue à reposer le système juridique libanais dans ce domaine. Les interventions de l'état dans des matières aussi sensible aux donne de la tradition ont été nécessairement discrète et limité. L'état libanais n'ayant la confession d'aucune des communautés dont il est formé ne pouvait promouvoir lui-même dans le champ du statut personnel, les réformes qui ont été réalisé dans les pays où l'état se considère comme le dépositaire et l'interprète des traditions de sa population. A' cet égard, la Constitution libanaise (art. 9), enjoint à l'autorité libanaise de respecter les statuts personnelles des diverses communautés, et celle –ci pouvait donc seulement entériner dans le système juridique libanais les changements à ces statuts adoptés au proposes par chacune d'elles*”<sup>51</sup>.

“*Gli Statuti Personali delle varie comunità confessionali del Libano fanno parte integrante del suo sistema giuridico, e conservano il loro intero contenuto grazie a tre fattori fondamentali che caratterizzano lo Stato libanese: La quasi indipendenza della qual godeva la Montagna Libanese, prima della creazione della Repubblica ... dovuta al carattere neutrale e alla posizione geografica di questo paese. B) Il pluralismo comunitario organizzato secondo il quale lo stato libanese riconosce ufficialmente 17 comunità confessionali aventi i loro propri Statuti Personali ... C) Il confessionalismo secondo il quale ogni comunità regola ed applica il suo statuto personale proprio, in*

---

<sup>49</sup> BUCCI O., *Per la storia del matrimonio cristiano fra l'eredità giuridica orientale e tradizione romanistica cit.*, p.79.

<sup>50</sup> Legge 2-4-1951, art. 15; Legge 16-7-1962, art. 62.

<sup>51</sup> GANNAGE' P., s.v. *Liban*, in: *Juris Classeur – Droit Comparé*, Paris 2003, fasc. 1, p.3:

virtù dell'art. 9 della Costituzione, e così partecipa al potere legislativo e giudiziario dello Stato"<sup>52</sup>. Il Libano riconosce ufficialmente 17 comunità religiose (ciascuna avente i propri Statuti Personali) e che possiamo così suddividere: 12 comunità cristiane di cui 6 cattoliche (Maronita, Greco-Melchita, Armena, Sira, Caldea e Latina), 5 ortodosse (Greca, Armena-Gregoriana, Siro-Giacibita, Assira-nestoriana e Copta) ed una protestante; 4 comunità musulmane (Sunnita, Shiita, Drusa e Alawita); una israelita. Se dapprima vi fu una fase di riconoscimento delle singole comunità religiose<sup>53</sup>, in un secondo momento (ed è questo a nostro avviso il momento istituzionalmente e giuridicamente più significativo) lo Stato riconobbe le competenze (legislative e giudiziarie) delle singole comunità<sup>54</sup> (le competenze non furono uguali per tutte le religioni; matrimoniale familiari per tutte le religioni, ma più ampie per i musulmani<sup>55</sup>), per poi finire con la codificazione, che presenta caratteristiche del tutto peculiari e che in sostanza consiste in un tentativo di ricognizione delle varie fonti religiose; abbiamo scritto tentativo perché, almeno per quanto concerne le comunità cristiane, non si arrivò mai ad un riconoscimento giuridico esplicito delle fonti cristiane, ma di fatto, per via giudiziaria; ma di questo, *ultra*. In generale, lo Stato libanese invitò le varie confessioni ad indicare in maniera ordinata (è questo il significato di codice e di codificazione) i propri testi normativi, affinché gli stessi potessero essere espressamente approvati dallo Stato; ogni singola confessione ebbe un *iter* a parte, anche in considerazione della diversa ampiezza del contenuto degli Statuti Personali ed in considerazione del fatto che relativamente ai musulmani che si ritengono parte integrante dello stato (per loro il potere legislativo è quello dello stato)<sup>56</sup> vi fu un percorso a parte. Dar conto in questa sede

<sup>52</sup> RAI B., *Gli Statuti Personali nel sistema giuridico del Libano e nei paesi Arabi del Medio Oriente e dell'Africa settentrionale*, in: *Seminario di Studi "Pietro Gismondi"*, Roma 22 novembre 2004, p.4, *pro manuscripto*.

<sup>53</sup> Decreti n° 60/LR e 146/LR.

<sup>54</sup> Legge del 2-4-1951.

<sup>55</sup> Si aggiungono infatti: l'interdizione degli alienati, la disciplina dell'assenza, la disciplina delle successioni, dei testamenti e delle divisioni (liquidazioni). Per le comunità cristiane e quelle israelitiche si applica la legge statale del 23-6-1959 sul testamento e sulle successioni. Scrive GANNAGE' P., s.v. *Liban*, in: *Juris Classeur – Droit Comparé*, Paris 2003, fasc. 1, p.3: "*Les compétences des autorités musulmane et druzes, telles qu'elles son définies respectivement dans les lois du 16 Juillet 1962 et du 24 février 1948 sont de ce fait plus étendues que celles des communautés chrétiennes fiées dans la loi du 2 avril 1951. Elles englobent les successions et les testaments, le régime de protection des absents et des aliénés, autant de matières qui ont été soustraites aux attributions des autorités non-musulmanes et soumises à un statut civil applicable aux non-musulmanes*".

<sup>56</sup> "*Des différences importantes séparent à cet égard l'organisation législative et judiciaire des communautés musulmanes de celle des autres. La première continue à s'insérer dans le cadre de l'appareil de l'état, alors que la deuxième en est indépendante. Ces différences s'expliquent, à la lumière de l'histoire, du fait que le droit musulman a toujours revêt en même temps un caractère religieux et civil. Parallèlement la juridiction musulmane dite "juridiction chareï" constituait en même temps une*

delle vicende riguardanti le altre religioni non ci pare utile, dovendo noi esaminare gli Statuti Personali dei cattolici orientali nei quali è ricompreso l'ambito di operatività, quindi di efficacia del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*.

Lo stato libanese invitò le comunità cristiane a presentare le norme dei loro Statuti Personali e le norme processuali entro un mese dalla entrata in vigore della legge<sup>57</sup>, affinché potessero essere riconosciuti in quanto non in violazione alle norme sull'ordine pubblico ed alle altre leggi fondamentali dello Stato. Mentre le comunità cattoliche presentarono un testo unico, quelle ortodosse, quelle protestanti e quella israelita presentarono ciascuna un proprio codice. Così, nel complesso, la disciplina conosce come norme fondamentali non solo l'art. 9 della Costituzione, ma anche la legge statale del 2 aprile 1951 e le leggi (così vengono chiamate)<sup>58</sup> delle singole confessioni religiose, come ad indicarne, già nel titolo, il riconoscimento da parte dello Stato.

---

*juridiction civile et religieuse*"; così GANNAGE' P., s.v. *Liban*, in: *Juris Classeur – Droit Comparé*, Paris 2003, fasc. 1, p.3.

<sup>57</sup> Legge del 2-4-1951, art. 33.

<sup>58</sup> Il MAHMASSANI-MESSARRA, *Statut Personnel – textes en vigueur au Liban*, Beyrouth 1970, p.958 e s. distingue fra: testi statali applicabili a tutti i libanesi, testi applicabili ai musulmani e testi applicabili ai non-musulmani; Fra i testi applicabili ai non-musulmani distingue i testi statali (legge 23-6-1959 sulle successioni e legge 2-4-1951 sulla competenza delle giurisdizioni confessionali) e testi comunitari (a- comunità cattoliche; b- comunità greco-ortodossa; c) comunità armeno-ortodossa; d) comunità siro-ortodossa; e- comunità evangelica libanese; f) comunità israelita). Precisiamo che le comunità cattoliche ricomprendono sia i cattolici orientali che i cattolici latini.

V

**LEGGI STATALI CHE DISCIPLINANO GLI STATUTI  
PERSONALI DEI CATTOLICI LIBANESI (ART. 9 DELLA  
COSTITUZIONE E LEGGE DEL 2-4-1951)**

Come abbiamo visto nelle pagine che precedono, se l'articolo 9 della Costituzione libanese<sup>59</sup> è il presupposto giuridico-istituzionale che basa il riconoscimento degli Statuti Personali per gli appartenenti in generale a tutte le confessioni religiose "... *lo Stato garantisce ai cittadini, di diverse confessioni, il rispetto del sistema dei loro Statuti Personali ...*", il presupposto giuridico specifico per il riconoscimento degli Statuti Personali per i cattolici (orientali e latini) libanesi, è la legge statale del 2-4-1951 che concerne, appunto "... *la compétence des juridictions confessionnelles des communautés non musulmanes*". Come abbiamo già scritto detta legge riguarda anche le comunità ortodosse, evangeliche ed israelite, oltre alle cattoliche che ci interessano direttamente e espressamente.

Procederemo all'esame diretto della predetta legge; non con la finalità di formularne un commentario, il che esula dal presente lavoro, ma per evidenziare i meccanismi di operatività degli Statuti Personali; in altre parole: come la legge religiosa, come la sentenza del tribunale confessionale hanno efficacia (esclusiva) in Libano? E' con l'intento di rispondere a questa domanda che passeremo in rassegna detta legge esaminando ciascuno dei 35 articoli dei quali si compone. Abbiamo preferito, in questa fase del nostro lavoro, utilizzare detto metodo, perché a nostro modesto avviso meglio garantisce la scientificità del lavoro, onde evitare che categorie dogmatico-giuridiche non appartenenti al mondo orientale possano falsarne l'esame. Far riferimento ai sistemi concordatari per evidenziarne similitudini o diversità può essere utile alla fine del lavoro, ma in questo momento pare indispensabile sentire dalla viva voce del legislatore libanese come intende il "funzionamento" degli Statuti Personali, segnatamente di quelli dei cattolici. Il rigore che riusciremo ad avere in detto esame sarà di tutto vantaggio per l'esame dei testi confessionali relativi agli Statuti Personali, il cosiddetto "*Codice delle Comunità Cattoliche*". Chiediamo venia per l'esame progressivo degli articoli della legge, ma ci pare questo il modo più scientifico ed anche rispettoso per esaminarla.

---

<sup>59</sup> Per una utile ed approfondita indagine comparatistica sul diritto costituzionale dei paesi musulmani si veda CECCARELLI MOROLLI D., *Sari'a e Costituzioni nei paesi musulmani: alcune brevi note e riflessioni* in «*Jura Orientalia*» [www.iuraorientalia.net] 2 (2006), pp. 92-109.



- Art. 1: Si definisce l'ambito di operatività della legge sullo statuto personale che è quello di delimitare la competenza delle giurisdizioni confessionali, l'esecuzione delle loro sentenze e la disciplina dei conflitti fra queste comunità o fra queste e quelle delle altre giurisdizioni confessionali o i tribunali civili libanesi. Si parla di "*delimitation de la competence*", di esecuzione di sentenze e di conflitti in materia non solo fra le varie comunità cattoliche, ma anche fra le comunità cristiane e quelle musulmane e fra quelle cristiane e i tribunali civili libanesi. Non solo la legge effettua una *actio finium regundorum* fra le varie comunità religiose (interecclesiali o interreligiose), ma anche (e diremmo noi, soprattutto) fra comunità cattoliche e "*les tribunaux civils libanais*". E' una norma che potremmo collocare fra quelle del diritto internazionale privato, di quelle che delimitano l'ambito di operatività dei vari ordinamenti giuridici. Mentre lo Stato afferma la competenza, in materia di statuto personale, delle giurisdizioni confessionali, nella specie di quelle cattoliche, dall'altra afferma la propria incompetenza in materia. La lettera della legge, anche alla luce dei successivi articoli, non consentono una interpretazione diversa. Qui non tanto lo stato libanese "delega" una funzione legislativa e giudiziaria ad altra autorità, nella specie religiosa, piuttosto ne riconosce il potere legislativo e giurisdizionale, invitandola ad effettuarne una ricognizione. Lo Stato libanese riconosce che per i cattolici di nazionalità libanese<sup>60</sup> sono le rispettive Chiese ad avere potere legislativo e giudiziario in materia di statuto personale, riconoscendo quindi la propria mancanza di competenza in merito. Quindi (e questo possiamo affermarlo fin da ora, salve eventuali altre conferme) il sistema degli Statuti Personali, per usare l'espressione della Costituzione libanese, si basa e consiste in una *actio finium regundorum*, in una delimitazione delle competenze fra lo Stato e le confessioni religiose, delimitazione che parte dal "riconoscimento" da parte dello Stato della giuridicità esclusiva (non concorrente) delle norme religiose e dei loro tribunali in sede di accertamento. Ciò posto non riteniamo aggiungere altre parole a quanto il testo legislativo dice con chiarezza, permettendoci di richiamare ancora l'attenzione sul predetto articolo che purtroppo nella scienza giuridica viene citato non per la sua prima parte (che a nostro avviso è assolutamente indispensabile per capire qualcosa della assai complessa materia)

---

<sup>60</sup> Ma abbiamo visto non solo cattolici, ma anche ortodossi, protestanti evangelici ed israeliti.

ma per la seconda, nella quale vengono elencate le comunità alle quali si applica: le comunità maronite, la greco ortodossa, greco cattolica melkita, armena gregoriana ortodossa, armeno cattolica, siriana ortodossa, siriana cattolica, assira caldea nestoriana, caldea, latina, evangelica ed israelita.

- Artt. da 2 a 13: vengono individuate le materie di competenza delle giurisdizioni confessionali cattoliche: il fidanzamento, la sua validità, la sua rottura o la sua nullità, la caparra, il contratto di matrimonio, le sue condizioni, le obbligazioni matrimoniali, la validità del matrimonio e la sua nullità, la rottura del matrimonio o la dissoluzione del legame coniugale (divorzio e separazione), le contestazioni relative al corredo, alla dote e al “mahr”, la filiazione, la legittimazione dei bambini ed i suoi effetti, l'adozione, la patria potestà sui bambini, la sorveglianza dei bambini e la loro educazione fino ai 18 anni, l'attribuzione e la determinazione della pensione alimentare fra gli sposi nel corso dell'istanza di separazione, divorzio o nullità, l'attribuzione e la determinazione della pensione alimentare agli ascendenti ed ai discendenti, l'attribuzione e la determinazione dell'indennità in caso di sentenza di nullità o di scioglimento del matrimonio, la tutela di minori, la nomina del tutore<sup>61</sup>, il controllo dei conti del tutore, la sua sostituzione o la sua destituzione, la costituzione del “*waqf*”, l'erezione di un luogo di culto<sup>62</sup>, dei monasteri, dei cimiteri, delle istituzioni di beneficenza, di educazione e di insegnamento, la loro amministrazione e la loro secolarizzazione<sup>63</sup>, alcuni casi di inventario delle successioni (quando vi è un minore)<sup>64</sup>, decidere sulla capacità dei membri del clero, dei religiosi e delle religiose ad ereditare o a lasciare una successione, decidere sulla dichiarazione del loro decesso e sulla ripartizione della loro successione<sup>65</sup>, la legalizzazione dei testamenti in conformità con la legge civile e delle comunità religiose per i membri del clero ed i religiosi, decidere sulla loro validità e sulla necessità della loro esecuzione, la nomina delle procure nelle azioni e negli affari che possono conoscere e negli

---

<sup>61</sup> Per l'articolata disciplina, in cui è in parte prevista nei casi più complessi una concorrenza con l'autorità statale si veda l'art. 6.

<sup>62</sup> Iniziano le attribuzioni degli Statuti Personali relativi non al matrimonio ed alla famiglia, ma agli interessi religiosi.

<sup>63</sup> Purchè in conformità con le leggi ed i regolamenti generali in vigore; cfr. art. 8.

<sup>64</sup> Cfr. art. 9.

<sup>65</sup> Ma è competenza di tribunali civili determinare la parti successoriali tenuto conto dell'art. 9, § 2; cfr. art. 10.

stessi casi decidere sulle spese ed i costi previsti dagli statuti della comunità, i danni-interesse e gli onorari degli avvocati.

- Art. 14: l'autorità confessionale competente per decidere sul contratto di matrimonio ed i suoi effetti è quella davanti alla quale il matrimonio è stato celebrato. Se ci sono due o più contratti, è competente l'autorità innanzi alla quale è stato celebrato il primo valido matrimonio.
- Art. 15: nei matrimoni misti il matrimonio deve essere celebrato davanti all'autorità religiosa del futuro sposo, a meno che le parti non si accordino per iscritto per l'autorità dalla quale dipende la futura sposa. Sarà allora la legge della comunità della futura sposa ad essere competente per la celebrazione del matrimonio e disciplinerà lo stesso.
- Art. 16: stabilisce la nullità di qualsiasi matrimonio celebrato in Libano da un libanese che appartenga ad una comunità cristiana<sup>66</sup>, davanti ad una giurisdizione civile.
- Art. 17: prevede sanzioni amministrative/penali a carico dei ministri religiosi che non rispettino le varie norme sulla celebrazione del matrimonio, offrendo una ampia casistica.
- Art. 18: stabilisce che il certificato di stato libero accordato a chi abbia già celebrato un matrimonio, debba fare espressa menzione di motivi di questa "libertà di stato" (ad. es.: decesso, nullità, rottura o divorzio)<sup>67</sup>.
- Art. 19: prevede che in caso di bigamia si applichi la pena del carcere da un mese ad un anno, oltre alla refusione dei danni. Viene inoltre stabilito che il cambiamento di nazionalità sopravvenuto ad una data posteriore al matrimonio, non apporta alcuna modifica all'applicazione delle regole e dei principi della presente legge.

---

<sup>66</sup> O israelitica: cfr. PRADER J., *Il matrimonio in oriente e in occidente*, Roma 2003, p.369  
"Il Libano è il paese classico del diritto matrimoniale e familiare di tipo strettamente religioso. Si è tuttora conservato il sistema della coesistenza delle varie legislazioni religiose, per cui il matrimonio è regolato dallo statuto personale delle singole comunità riconosciute dallo stato. Non è ammesso il matrimonio civile quando almeno uno degli sposi (cittadino o straniero) appartenga a queste comunità".

<sup>67</sup> A proposito della terminologia utilizzata, ricordiamo che si riferisce non solo ai cattolici, ma anche agli ortodossi ed agli ebrei.

- Art. 20: viene stabilita una competenza esclusiva delle giurisdizioni confessionali in materia delle credenze religiose (del credo religioso), di liti fra membri sul clero, religiosi, riguardo ai loro gradi ed alle funzioni religiose e delle obbligazioni ed esse afferenti e per infliggere le sanzioni previste dalle norme religiose.
- Art. 21: viene previsto il potere dell'autorità religiosa, in caso di urgenza, e relativamente alle materie della sua competenza, di chiedere al Ministero dell'Interno di proibire al convenuto di viaggiare, con indicazione dei motivi che necessitano questa richiesta; *“il divieto di viaggiare fuori del paese può anche essere considerato tra le cause cauzionali, come anche le cauzioni bancarie che il giudice impone alla parte che chiede di uscire dal paese durante il processo per motivi di urgenza o di lavoro. La cauzione pecuniaria imposta come condizione per togliere il divieto di viaggiare viene imposta per garantire un'eventuale pensione alimentare a favore dell'altra parte”*<sup>68</sup>
- Art. 22: Allorquando viene sollevata innanzi ai Tribunali di diritto comune una questione concernente lo statuto personale, che appartiene alla competenza della giurisdizione confessionale, e che i Tribunali ritengano sia risolta o sia preliminare, essi devono sospendere l'esame dell'azione e fissare alla parte alla quale incombe la prova, un termine per ottenere dall'autorità religiosa competente un giudizio sulla predetta questione.
- Art. 23: quest'articolo costituisce il corollario dell'articolo 1 e degli articoli da 2 a 13: viene stabilito che i tribunali confessionali devono rigettare d'ufficio per incompetenza, ossia senza la necessità che qualcuno sollevi qualche eccezione in merito, l'azione in una materia che non appartenga alla sua competenza.
- Art. 24: è di competenza della Corte d'Appello risolvere e definire ogni conflitto derivante dalla coesistenza di due o più sentenze sulla validità del matrimonio, provenienti da giurisdizioni civili differenti e riguardanti ciascuna uno dei due congiunti.
- Art. 25: qualora debba essere impugnata una sentenza emanata da un tribunale confessionale o risolvere il conflitto fra due decisioni, l'una emessa da un tribunale civile, l'altra da un

---

<sup>68</sup>ALWAN H. G., La procedura della pensione alimentare nelle cause matrimoniali orientali, in: *Matrimonium et Ius*, Città del Vaticano 2006, pp. 155-165.

tribunale confessionale, la corte d'appello non risolverà il conflitto di competenza se non dopo aver sentito il parere dei capi delle comunità interessate.

- Art. 26: sempre la Corte d'Appello è competente per risolvere la questione, quando l'ufficio delle esecuzioni civili si rifiuti di mettere in esecuzione una sentenza emessa da un tribunale religioso, sia perché lo stesso o la parte eseguita lo ritenga privo di competenza, sia perché è richiesto di mettere in esecuzione una sentenza in senso contrario derivante da un tribunale religioso o civile. A pena di irricevibilità devono essere allegata la o le sentenze oggetto del giudizio.
  
- Art. 27: il ricorso alla corte di appello di cui all'articolo precedente ha effetto sospensivo, fino alla sentenza della medesima corte, ad eccezione che si tratti di decisioni che attribuiscono d'urgenza una pensione alimentare<sup>69</sup>, o il divieto di viaggiare. In questi ultimi casi l'esecuzione non sarà sospesa che per decreto del tribunale esaminato.
  
- Art. 28: i tribunali religiosi, relativamente alle materie di loro competenza, possono, in casi di bisogno, ricorrere agli uffici della polizia giudiziaria per effettuare le formalità di notificazione e per mettere in esecuzione i mandati di accompagnamento coatto.
  
- Art. 29: Le sentenze ed i decreti emanati dai tribunali religiosi e divenuti esecutivi, sono messi in esecuzione tramite l'intermediazione degli uffici esecutivi secondo le disposizioni del codice di procedura civile relative all'esecuzione. I tribunali religiosi non hanno diritto di sospendere l'esecuzione di queste sentenze e decreti che attraverso sentenze e decreti similari. Detta disposizione è di particolare interesse perché bene evidenzia come le sentenze emesse dai tribunali religiosi non abbisognino di alcun riconoscimento formale da parte dello Stato ai fini della loro esecutorietà, non necessitano di alcuna delibazione, essendo ritenute valide ed efficaci fin dall'origine. In questo consiste anche la differenza con i sistemi concordatari, ad esempio quello italiano, laddove la sentenza ecclesiastica non può essere messa in esecuzione in Italia se non tramite il

---

<sup>69</sup>Sulle pensioni alimentari si veda l'ampio articolo di ALWAN H. G., *La procedura della pensione alimentare nelle cause matrimoniali orientali*, in: *Matrimonium et Ius*, Città del Vaticano 2006, pp. 145-165.

procedimento di delibazione, venendo trattata come una sentenza straniera. In Libano, invece, le sentenze in materia riservata agli Statuti Personali sono sentenze di immediato valore esecutivo per lo Stato, benché necessitino della cosiddetta “formula esecutiva” (*bon pour l'exécution*)<sup>70</sup> che è un accertamento formale della validità del titolo che viene messo in esecuzione sia valido.

- Art. 30: Le sentenze ed i decreti esecutivi, emessi fuori dal libano nelle materie che sono di competenza dei tribunali religiosi, saranno messi in esecuzione, dopo l'ottenimento dell'*exequatur*, dai tribunali civili competenti se le sentenze ed i decreti sono emessi dai tribunali civili. Ma se sono stati emessi dai tribunali religiosi, l'*exequatur* sarà concesso dalle giurisdizioni religiose competenti in Libano secondo i loro regolamenti interni . “*Il convient également de rappeler que les sentences et décrets émis par le Tribunal de la Rote Romaine confirmant ou infirmant des décisions libanaises ne sont point tenus pour des décisions étrangères; ils sont plutôt considérées comme une extension de la compétence nationale et, à ce titre, ils sont dispensés des formalités de l'exequatur et partant, il sont mis en exécution tout comme s'ils étaient des décisions nationales libanaises. Compte tenu que le Tribunal de la Rote peut, dans les matières qui relèvent de sa compétence, déléguer, en tout ou en partie, les autorités catholiques libanaises pour mettre en exécution les décisions et décrets émis par la Rote elle-même*”<sup>71</sup>.
- Art. 31: viene specificato che i tribunali religiosi relativamente alle competenze riconosciute dalla presente legge, applicheranno le loro norme confessionali esclusivamente riguardo ai loro fedeli, eccetto i casi speciali previsti in questa legge relativi ai matrimoni misti.
- Art. 32: i casi pendenti innanzi ai tribunali civili alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale (Journal Officiel) e che rientrino nella competenza dei tribunali religiosi, saranno trasferiti nello stato in cui si trovano a questi ultimi.

---

<sup>70</sup>SYRIANI G., *L'exécution des jugements rendus par les tribunaux confessionnelles des communautés catholiques orientales au Liban*, in: *Incontro fra canoni d'orient e d'occidente*, Bari 1994, vol. 2, p.664-666.

<sup>71</sup>SYRIANI G., *L'exécution des jugements rendus par les tribunaux confessionnelles des communautés catholiques orientales au Liban*, in: *Incontro fra canoni d'orient e d'occidente*, Bari 1994, vol. 2, p.666.

- Art. 33 e 34: le comunità interessate dalla presente legge devono presentare al governo libanese la legislazione del loro statuto personale e il codice di procedura civile seguiti dai tribunali religiosi<sup>72</sup>, nel termine di un mese a partire dall'entrata in vigore della presente legge, per essere riconosciuti entro sei mesi, a condizione che essi siano conformi alle disposizioni riguardanti l'ordine pubblico e le leggi fondamentali dello Stato e delle comunità. L'applicazione della presente legge sarà sospesa a quella comunità che non si conformerà o tarderà di conformarsi alle disposizioni del presente articolo. Parimenti ogni modifica del diritto interno della comunità religiosa non sarà in vigore se non dopo l'iter sopra previsto<sup>73</sup>. Qui si inserisce un problema particolare, perché benché le confessioni cattoliche abbiano presentato un loro codice, tuttavia lo stesso mai è stato espressamente approvato, come previsto dalla norma, anche se di fatto, la competenza dei tribunali religiosi cattolici sia stata sempre ammessa sia dal potere giudiziario che da quello amministrativo in Libano. *“Déposés au ministère de la Justice depuis 1952, ces codes auraient du être approuvés da l'autorité libanaise. Bien que le gouvernement n'ait pas pris position à leur égard, on peut considérer que leurs prescriptions qui sont appliqués aujourd'hui par les juridictions des diverses communautés constituent la formulation de leurs droit traditionnels et peuvent donc être reconnues par l'autorité civile. La Cour de cassation a ainsi estimé que cette reconnaissance devait être acceptée pour toutes les*

<sup>72</sup> Cfr. GANNAGE' P., s.v. *Liban*, in: *Juris Classeur – Droit Comparé*, Paris 2003, fasc. 1, p.3: *“Les communautés non-musulmanes (chrétienne, israélite) sont soumises à un statut différent. Leure autorités demeurent souveraines pour établir leur législation, fixer l'organisation de leurs tribunaux, qui ne s'intègre pas à celle de l'état. Les pouvoirs de celui-ci se restringent à un contrôle législatif et judiciaire de la compétence de ces autorités. Ce contrôle permet à l'état de s'assurer que les réglementations du droit de la famille posées par les communautés non-musulmanes n'empiètent pas sur les domaines réservés à l'autorité civile et ne contredisent pas les principes fondamentaux du système juridique libanais. Il ne saurait en revanche déterminer une appréciation du fond des droits religieux, que la Court de cassation s'est toujours interdite d'effectuer à l'occasion de l'examen de la compétence des juridictions confessionnelles (V. Cour cass. Ass. Plén., 16 mars 1982: Rec. Hatem. N° 175, p. 535 – 22 mars 1983: Rec. hatem. N° 179, p. 185). Ce contrôle de l' état, si limité soit-il, a eu cependant le mérite de favoriser une formulation plus Claire des prescriptions des divers droits des communautés non-musulmanes. Celle-ci, en effet, pour satisfaire les exigence du législateur édictées dans la loi du 2 avril 1951 (art. 33), on du présenter aux autorités libanaises les textes dans leurs législation et coutumes dans les matières du statut personnel, objet de leur compétence. Ces textes font figure aujourd'hui de certables codes dont les diverses dispositions ont été ainsi précisées et publiées”*.

<sup>73</sup> Cfr. GANNAGE' P., *Liban*, in: *Juris Classeur – Droit Comparé*, Paris 2003, ad vocem, fasc. 1, p.3: *“L'état libanais n'ayant la confession d'aucune des communautés dont il est formé ne pouvait promouvoir lui-même dans le champ du statut personnel, les reforme qui ont été réaliste dans les pays où l'état se considéré comme le dépositaire et l'interprété des traditions de sa population. A' cet égard, la Constitution libanaise (art. 9), enjoint à l'autorité libanaise de respecter les statuts personnelles des diverses communautés, et celle –ci pouvait donc seulement entériner dans le système juridique libanais les changements à ces statuts adoptés ou proposes par chacune d'elles”*

*dispositions relatives aux matières qui rentrent dans les attributions des communautés telles que fixées dans la loi du 2 avril 1951, si ces dispositions ne sont pas contraires à l'ordre public et aux principes essentiels du droit libanais*"<sup>74</sup>. Lo stesso Autore, in un suo articolo del 1966<sup>75</sup> annotava: « *parmi les nombreuses curiosités qu'offre la matière du statut personnel au Liban, l'une des plus saillantes découle de l'incertitude qui pèse sur le caractère obligatoire des Codes de statut personnel présentés par les autorités non musulmanes à l'Etat pour répondre à la demande du législateur du 2 avril 1951. Si la plupart de ces codes ont été déposés au Ministère de la Justice dans le délai d'un an requis (art. 33, loi 2 avril 1951), leur approbation qui devait suivre de six mois cette présentation, n'a encore pas été donnée. Cette attitude de l'Etat aurait du normalement gêner considérablement les communautés non musulmanes sans l'exercice d'une prérogative judiciaire. Il n'en a rien été en fait. Répondant à l'inertie des pouvoirs publics avec une réelle tranquillité de conscience, les juridictions communautaires ne cessent d'appliquer des textes non approuvés et leurs décisions sont présentées au Bureau exécutif* ». In effetti, continua il nostro Autore, molti hanno cercato di denunciare detta anomalia soprattutto sul piano giudiziario, allorché le parti soccombenti hanno effettuato dei ricorsi tendenti ad impedire che dette decisioni che si basavano sulle norme comunitarie non approvate dallo Stato, potessero essere messe in esecuzione. Così la Corte di Cassazione è venuta a trovarsi in una situazione di grave imbarazzo, non potendo rigettare in blocco queste sentenze dei Tribunali Cattolici, correndo il rischio concreto di paralizzare completamente l'esercizio della giustizia. Così la Cassazione ha finito per sostituirsi al Governo e « *...pour sortir de cette impasse, une seule voie s'offrait que la Court de conflit ne manque pas de suivre: déclarer que l'attitude peu courageuse des pouvoirs publics conduisait à maintenir le régime antérieur à la loi du 2 avril 1951. Elle signifie que les textes nouveaux revêtent une force obligatoire sur le territoire libanais, dans la mesure seulement où leurs prescriptions expriment les*

<sup>74</sup>Cfr. GANNAGE' P., s.v. *Liban*, in: *Juris Classeur – Droit Comparé*, Paris 2003, fasc. 1, p.3 e s. scrive in merito PRADER J., *Il matrimonio in oriente e in occidente*, Roma 2003, p.369: « *A norma dell'art. 33 legge 2-4-1951, le comunità cristiane e israelitiche, di cui all'art. 1, hanno presentato al Governo, per l'approvazione, i testi dello statuto personale. L'approvazione ufficiale non è mai avvenuta, ovviamente per la ragione che non corrispondevano alle esigenze di un diritto moderno. I testi a suo tempo presentati, sono però riconosciuti dall'autorità civile, in via di fatto* ». Abbiamo alcuni dubbi su detta giustificazione, ritenendo piuttosto che al mancato riconoscimento governativo espresso si sia preferito lasciare ai giudici di merito e di legittimità la valutazione di volta in volta se l'ordine pubblico e le altre norme siano state violate o meno; ed abbiamo visto che detto controllo è stato effettuato dalla Corte di Cassazione sempre con molta cautela, con estremo rispetto per le competenze delle autorità confessionali.

<sup>75</sup> GANNAGE' P., *Les conséquences du défaut d'approbation des Codes de statut personnel des communautés non musulmanes*, in: *Etudes de droit libanais*, 1966, p. 211 e s.



*coutumes traditionnelles des communautés et n'empiètent pas sur les attributions des autorités civiles. Elle n'a pas, par contre, pour conséquence de refuser aux communautés les prérogatives même nouvelles que leur accorde la loi du 2 avril 1951. Ces prérogatives leur sont reconnues, dès lors que leurs statuts ont été présentés dans le délai d'un an fixé par le législateur*<sup>76</sup>. Esaminare le varie sentenze della Corte di Cassazione Libanese in merito, ci porterebbe lontano dal nostro ambito; è notevole lo sforzo interpretativo della Corte di Cassazione per «giustificare» questa situazione libanese, ma alla fine ci sembra che il riconoscimento della validità delle norme comunitarie cattoliche, a prescindere dalla loro espressa approvazione da parte del Governo Libanese, derivi dalla necessità di non lasciare prive di legislazione e di giustiziabilità le situazioni familiari dei Cattolici libanesi, soprattutto in un ambito, quello del diritto delle persone e della famiglia, ove non esiste legislazione civile o comunque normativa suppletiva. Conclude il suo articolo il Gannagé: *“Mais les motifs de la Cour de conflits laissent entendre que sous réserve de ce point précis, la décision attaquée conserve toute sa valeur, comme émanant d'un pouvoir habilité à rendre la justice sur le territoire libanais. On peut évidemment discuter la solution. On ne saurait cependant méconnaître son réalisme. Décider le contraire conduirait à laisser s'instaurer un véritable vide juridique dans les secteurs les plus nombreuses du statut personnel ou l'autorité civile est privée de toute norme pour statuer*»<sup>77</sup>. Parole assai significative che confermano la convinzione di fondo esistente in Libano nella materia degli Statuti Personali, ossia che si tratta di ambiti storicamente, quindi attualmente sottratti alla competenza dello Stato, ove lo Stato pare non avere nessun interesse ad “ingerirsi”, disconoscendo la propria competenza; *“... Le pouvoir communautaire demeure en effet extérieur à celui de l'Etat. Si l'appui, la protection de l'Etat, par le contrôle qu'ils ont entraîné, ont limité son étendue, ils n'ont pas conduit à le transformer fondamentalement, ni porté atteinte à son autonomie*”<sup>78</sup>.

- Art. 35: sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili col tenore della presente legge.

---

<sup>76</sup> GANNAGÉ P., *Les conséquences du défaut d'approbation des Codes de statut personnel des communautés non musulmanes*, in: *Etudes de droit libanais*, 1966, p. 211 e s.

<sup>77</sup> GANNAGÉ P., *Les conséquences du défaut d'approbation des Codes de statut personnel des communautés non musulmanes*, in: *Etudes de droit libanais*, 1966, p. 211 e s.

<sup>78</sup> GANNAGÉ P., *Les conséquences du défaut d'approbation des Codes de statut personnel des communautés non musulmanes*, loc. ult. cit.

**VI**  
**LEGGI CONFENSIONALI CHE DISCIPLINANO**  
**GLI STATUTI PERSONALI DEI CATTOLICI LIBANESI**  
**(IL COSIDDETTO CODICE DELLE**  
**COMUNITA' CATTOLICHE)**

Se la legge statale del 2 aprile 1951 determina la competenza esclusiva per i cattolici libanesi dei rispettivi tribunali ecclesiastici in materia di statuto personale, è la “*Loi sur le statut personnel des communautés catholiques*” che rappresenta la raccolta normativa delle leggi ecclesiastiche cattoliche che deve essere applicata in materia di Statuti Personali; essa di fatto è lo statuto personale dei cattolici libanesi, elaborato dalle Autorità cattoliche. Desideriamo qui rammentare che detta raccolta normativa, regolarmente notificata al governo libanese, mai è stata approvata espressamente, per quanto i singoli tribunali civili, anche su espressa indicazione della Corte di Cassazione Libanese, di fatto la considerino normativa vigente. Altra valutazione che va premessa è costituita dal fatto che detta raccolta nella prima parte contiene la legge vera e propria sullo statuto personale delle comunità cattoliche<sup>79</sup> (persone, minori, capacità, matrimonio, persone e beni ecclesiastici ecc.), mentre la seconda parte è costituita dalla trascrizione di testi legislativi cattolici allegati (il *Motu Proprio “Crebrae Allatae”* del 22-2-1949 sul matrimonio dei cattolici orientali<sup>80</sup>, la parte relativa al matrimonio del Codice di Diritto Canonico del 1917<sup>81</sup>, un estratto dell’Istruzione “*Matrimonii Sacramentum*” della Congregazione per la dottrina della fede del 18-3-1966 sui matrimoni misti<sup>82</sup>, il decreto della Congregazione per la Chiesa Orientale (sic) del 28-2-1967 sui matrimoni misti fra cattolici ed orientali non cattolici battezzati<sup>83</sup>, un estratto dal *Motu Proprio “Pastorale Munus”* del 30-11-1963 sui poteri ed i privilegi accordati ai Vescovi (per lo più in materia di dispense matrimoniali)<sup>84</sup>, un estratto dal *Motu Proprio “De Episcoporum muneribus”* del 15-6-1966 sulle dispense riservate al Sommo Pontefice<sup>85</sup>,

---

<sup>79</sup> MAHMASSANI-MESSARRA, *Statut Personnel – textes en vigueur au Liban*, Beyrouth 1970, pp. 352-459.

<sup>80</sup> MAHMASSANI-MESSARRA, *Statut Personnel – textes en vigueur au Liban*, Beyrouth 1970, pp. 460-534.

<sup>81</sup> MAHMASSANI-MESSARRA, *Statut Personnel – textes en vigueur au Liban*, Beyrouth 1970, pp. 536-601.

<sup>82</sup> MAHMASSANI-MESSARRA, *Statut Personnel – textes en vigueur au Liban*, Beyrouth 1970, pp. 602-606.

<sup>83</sup> MAHMASSANI-MESSARRA, *Statut Personnel – textes en vigueur au Liban*, Beyrouth 1970, pp. 608-613.

<sup>84</sup> MAHMASSANI-MESSARRA, *Statut Personnel – textes en vigueur au Liban*, Beyrouth 1970, pp. 614-615.

<sup>85</sup> MAHMASSANI-MESSARRA, *Statut Personnel – textes en vigueur au Liban*, Beyrouth 1970, pp. 616-617.

un estratto della Costituzione Dogmatica sulla Chiesa promulgata il 21-11-1964 nel corso del Concilio Ecumenico Vaticano II<sup>86</sup> ed un estratto del *Motu Proprio "Sacrum diaconatus ordinem" del 18-6-1967*<sup>87</sup>.

Deve inoltre premettersi altra valutazione per una esatta comprensione della attuale rilevanza del CCEO come fonte di diritto in Libano. Fino al 1990 non esisteva per le Chiese Cattoliche Orientali un Codice di Diritto Canonico, bensì (limitandoci a considerare gli ultimi decenni precedenti detta Codificazione) alcune parti autonomamente pubblicate del CCEO, che avevano autonoma valenza normativa. Non è assolutamente il caso di addentrarsi nelle vicende della codificazione canonica per le Chiese Orientali, ma vale la pena ricordare che il *Motu Proprio "Crebrae allatae"* (1949) trattava della disciplina del sacramento del matrimonio per le Chiese Orientali, il *Motu Proprio "Sollicitudinem nostram"* (1950) trattava dei giudizi nelle Chiese Orientali, il *Motu Proprio "Postquam Apostolici Litteris"* (1952) trattava dei religiosi dei beni temporali della Chiesa e del significato delle parole nelle Chiese Orientali, il *Motu Proprio "Cleri Sanctitati"* (1957) trattava dei "riti" orientali e delle persone nelle Chiese Orientali. Sono pertanto i primi due di questi *Motu Proprio* il *corpus* normativo esistente al momento dell'entrata in vigore della legge sugli Statuti Personali per i cattolici libanesi, pertanto relativamente alla materia matrimoniale delle Chiese Orientali il riferimento sarà al M. P. *Crebrae Allatae* (sui matrimoni) ed al M. P. *Sollicitudinem Nostram* (sui giudizi). Per i cattolici latini il riferimento era al Codex Iuris Canonici 1917.

Come non furono espressamente approvati dal Governo Libanese i testi ritualmente trasmessi dalle Chiese Cattoliche Libanesi<sup>88</sup> (il cosiddetto Codice delle Comunità cattoliche), pur avendo in via di fatto vigore, così non fu espressamente approvato il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* del 1990, che, pertanto, viene riconosciuto di fatto dallo Stato libanese. Le vicende codificatorie delle Chiese Orientali, culminate con la pubblicazione nel 1990 del CCEO, comportano che tutti i riferimenti che nel periodo precedente al 1990 erano effettuati al M. P. *Crebrae Allatae* ed al M. P. *Sollicitudinem Nostram*<sup>89</sup>, andranno ora effettuate ai corrispondenti canoni del CCEO che in larga parte coincidono, ma in parte divergono<sup>90</sup>. Così per la Chiesa Cattolica latina i riferimento

---

<sup>86</sup> MAHMASSANI-MESSARRA, *Statut Personnel – textes en vigueur au Liban*, Beyrouth 1970, pp. 618-619.

<sup>87</sup> MAHMASSANI-MESSARRA, *Statut Personnel – textes en vigueur au Liban*, Beyrouth 1970, pp. 619.

<sup>88</sup> C'è però da dire che sono stati riconosciuti espressamente i codici contenenti gli Statuti Personali di altre comunità cristiane.

<sup>89</sup> Che dai libanesi è chiamato Codice di Procedura Orientale.

<sup>90</sup> Ciascuna "divergenza" fra la disciplina del M.P. *Crebrae Allatae* e quella del CCEO si tradurrà pertanto, relativamente ai matrimoni celebrato dopo l'entrata in vigore del

successivi al 1983 andranno effettuati non al CIC del 1917, ma a quello del 1983. Va fin da ora rilevato che indubbiamente il CCEO rappresenta un vero e proprio codice valido per tutte le Chiese Cattoliche Orientali, avendo una coerenza, una organicità ed una tendenziale completezza di molto superiori ai due *Motu Proprio* più volte da ultimo citati<sup>91</sup>. E' per questo che la raccolta sugli Statuti Personali dei cattolici libanesi ha molte norme di carattere generale, che oggi, in presenza del CCEO potremmo ritenere superflue, ma allora, in presenza dei soli due *Motu Proprio*, senza che ancora fossero neanche pubblicati i successivi due *Motu Proprio* (sui religiosi, sui beni temporali della Chiesa e sul significato delle parole nelle Chiese Orientali, inoltre sui "riti" orientali e sulle persone nelle Chiese Orientali) rappresentavano una cornice indispensabile. Inoltre va rammentato che talvolta gli Statuti Personali dei cattolici orientali libanesi trattano materie non presenti né nel *Crebrae Allatae*, ma neanche nel CCEO. Queste premesse al fine di rendere meno difficoltoso l'esame delle norme sostanziali degli Statuti Personali dei cattolici orientali libanesi. Un esame che stavolta, considerata l'ampiezza della materia, effettueremo per evidenziare l'incidenza del CCEO negli Statuti Personali, quindi nel diritto libanese, onde iniziare a trattare *ex professo* il tema assegnatoci.

Come osservazione preliminare all'esame del "Codice"<sup>92</sup> orientale delle Chiese Cattoliche, ricordiamo che "*Les communautés chrétiennes n'ont pas toutes le même droit du mariage. Des particularismes fréquents continuent à manifester l'autonomie de chacune d'elles. Ces particularismes ne doivent certes pas pasque les ressemblances nombreuses qui les unissent ni les sources commune qui ont inspiré les divers droits des Eglises d'Orient...L'unité a pu être établie seulement entre les Communautés catholiques, grâce à l'autorité du Saint-Siège qui, le 2 mai 1949 [con il M. P. Crebrae Allatae], a soumis leurs membres à un même droit. Ce droit qui reflète la tradition propre de ces Eglises a fait recentemente l'objet d'une réforme importante, apportée par le Pape Jean-Paul II qui a promulgué le 18 octobre 1990 le nouveau Code des Canons des Eglises Orientales (CCEO). Ce Code renferme la nouvelle réglementation du mariage applicable aux membres des Eglises catholiques des pays d'Orient (Titre XVI-Chapitre VII du Code-articles 776 à 886). Les nouvelles prescriptions demeurent fidèles à la conception du mariage de l'Eglise Catholique, considérée comme un sacrement et dont l'indissolubilité est*

---

CCEO (10 ottobre 1991) in una disciplina diversa nella regolamentazione del matrimonio dei cattolici orientali libanesi.

<sup>91</sup> Da segnalare che anche il diritto amministrativo canonico è stato tutto "riordinato"; si veda in merito CECCARELLI MOROLLI D., *Breve panoramica circa il diritto amministrativo canonico orientale vigente: dagli atti ai ricorsi*, in: "Iura Orientalia" [www.iuraorientalia.net] 4(2008), pp. 31-78.

<sup>92</sup> Codice in senso particolare di raccolta materiale di norme. Infatti nel predetto "Codice" le norme non sono armonizzate, ma sono raccolte nella loro stratificazione storica, senza un lavoro di sistemazione organica.

*toujours affirmée et établie. Elles se rapprochent étroitement aussi du droit de l'Eglise latine d'Occident, tel qu'il a été codifié en date du 25 janvier 1983. Les différences qui séparent les deux droits et qui ne touchent pas à l'essence du mariage manifestent le souci du Saint-Siège de prendre en considération, dans la réglementation du mariage, la tradition et les spécificités des Eglises d'Orient...*"<sup>93</sup>.

Il testo della "*Loi sur le statut personnel des communautés catholiques*"<sup>94</sup> rappresenta la parte fondamentale della normativa sugli Statuti Personali dei cattolici orientali, richiamando i testi normativi che vengono raccolti nelle pagine seguenti. Abbiamo già evidenziato che in detto testo sono presenti delle norme per così dire "generali", dovute al fatto che al momento della sua redazione (anni precedenti il 1952) non solo non esistesse un Codice per le Chiese Orientali (CCEO), ma erano in vigore soltanto i primi due M. P. (*Crebrae Allatae* e *Sollicitudinem Nostram*). Così questa legge ha avuto la necessità di "strutturare" e coordinare le varie normative vigenti che non potevano contare sull' "architettura" di un codice vero e proprio, sulla sistematicità e coerenza dello stesso. E' chiaro che tutti i riferimenti che in detta normativa venivano effettuati ai primi due M. P. (*Crebrae Allatae* e *Sollicitudinem Nostram*), oggi vanno intesi riferiti al CCEO e precisamente alla normativa sostanziale ed a quella processuale contenuta nello stesso. Infatti si deve ritenere che il rinvio fatto dalla legge sullo statuto personale delle comunità cattoliche, quando fa un rinvio alla normativa canonica effettui un rinvio che ricorda quello formale<sup>95</sup>, alla normativa canonica nel suo divenire, aperta alle modifiche e non tanto un rinvio recettizio ad un testo statico e cristallizzato, non suscettibile di modifica. Questo è tanto più vero, quanto il governo libanese mai ha approvato espressamente detta legge, riconoscendola però in linea di fatto. Chissà se il mancato riconoscimento sia dipeso proprio dal fatto che in quegli anni era in corso la codificazione canonica orientale, quindi il materiale normativo sottoposto all'esame del governo libanese aveva per così dire un carattere di non definitività? Il Prader scrive che "*...l'approvazione ufficiale non è mai avvenuta, ovviamente per la ragione che non corrispondevano alle esigenze di un diritto moderno...*"<sup>96</sup>. Detta affermazione ci lascia perplessi sia perché altre confessioni hanno ricevuto l'approvazione espressa del governo

<sup>93</sup> GANNAGE' P., s.v. *Liban*, in: *Juris Classeur – Droit Comparé*, Paris 2003, fasc. 2, p.14.

<sup>94</sup> GANNAGE' P., s.v. *Liban*, in: *Juris Classeur – Droit Comparé*, Paris 2003, fasc. 1, p.3.

<sup>95</sup> Cfr. TRABUCCHI A., *Istituzioni di diritto civile*, Padova 2007, p.8 nota 2: "*Talora il riconoscimento di efficacia avviene espressamente, o perché lo Stato emette norme che hanno contenuto identico a quelle degli ordinamenti originari degli Stati, della Chiesa, ecc., rinviando a specifiche norme o atti da questi prodotti (operando, come si dice tecnicamente, un rinvio recettizio), oppure, invece, perché lo Stato riconosce anche per il proprio ordinamento, limitatamente a determinate materie, le fonti di produzione di quegli ordinamenti indipendenti (rinvio formale)*". Qui in realtà non si tratta di rinvio perché la normativa resta canonica ad ogni effetto; lo Stato collabora nel metterla in esecuzione, senza che però diventi "statuale".

<sup>96</sup> PRADER J., *Il matrimonio in oriente e in occidente*, Roma 2003, p.369.

libanese<sup>97</sup>, sia perché il diritto canonico, si sottrae alla valutazione di modernità o non modernità. Del resto “*le mouvement de laïcisation du statut personnel, encore timide au Liban, ne revêt pas ainsi les mêmes aspects à l’égard des musulmans et des non-musulmans. La législation civile, dans le droit patrimonial de la famille, limite son empire aux non-musulmans et cohabite avec les droit religieux applicable aux musulmans et aux druzes*”<sup>98</sup>.

Il I° capitolo riguarda le “*disposizioni generali relative alla competenza della presente legge e alla sua interpretazione*”; nell’articolo primo si dice che “*la presente legge s’applica alle comunità cristiane cattoliche seguenti: maronita, greco-cattolica melkita, armeno-cattolica, siriana-cattolica, latina e caldea*”. Nel successivo articolo, con una mirabile sintesi si cerca di definire il sistema istituzionale della Chiesa Cattolica: “*Ciascuna delle comunità menzionate (maronita, greco-cattolica melkita, armeno-cattolica, siriana-cattolica, latina e caldea) è una persona morale distinta ed indipendente con i suoi propri statuti. Tuttavia tutte sono individualmente e collettivamente membri di un medesimo corpo che è la Chiesa Cattolica, della quale il capo è Sua Santità il Papa e costituiscono con questa Chiesa una entità giuridica indivisibile*”. Seguono poi due articoli che ben evidenziano la volontà che in materia di Statuti Personali la norma canonica debba essere interpretata ed applicata nello spirito proprio dell’ordinamento canonico, senza alcun richiamo al diritto civile o anche soltanto ai suoi principi; l’articolo 3 stabilisce che “*gli statuti propri a ciascuna di queste comunità restano intatti e senza alcuna modifica. Lo stesso è per i diritti e le prerogative acquisite per effetto della legge o del passaggio del tempo e la recezione per tradizione*”; art. 4,2: “*I testi della presente legge, in quanto ispirati al diritto comune della Chiesa Cattolica devono essere interpretati conformemente allo spirito di questo diritto; in quanto esprimono le leggi e le tradizioni delle comunità cattoliche orientali, devono essere interpretati conformemente allo spirito di queste leggi ed al valore di queste tradizioni*”. Detta ultima norma, del tutto trascurata dai commentatori, forse perché considerata “di stile”, in realtà ed a nostro avviso risulta assai importante perché evidenzia la volontà del legislatore di fare rinvio non soltanto a dei testi di legge considerati separatamente dal contesto nel quale traggono origine, ma come espressione di un ordinamento giuridico diverso da quello statale libanese. Il rinvio più che a singole disposizioni confessionali, è piuttosto all’ordinamento confessionale *tout-court*. Così non solo la sistematica alla quale viene fatto rinvio è quella propria delle Chiese Cattoliche Orientali, oggi segnatamente al sistema del CCEO, ma anche l’interpretazione di quelle norme, una volta individuate, deve essere fatta secondo i criteri di quell’ordinamento giuridico (canonico). Ciò premesso è evidente che

---

<sup>97</sup> Con decreto n° 39 del 9-7-2007 il Governo Libanese ha espressamente approvato gli Statuti Personali della comunità orientale Assira Ortodossa del Libano.

<sup>98</sup> GANNAGE’ P., s.v. *Liban*, in: *Juris Classeur – Droit Comparé*, Paris 2003, fasc. 1, p.3.

tramite questa norma la giurisprudenza canonica finisce per avere un valore normativo anche per il Libano. In Libano è la legge della Chiesa Cattolica, e specificatamente la legge delle Chiese Cattoliche Orientali *sui iuris*, il sistema giuridico vigente, nella maniera nella quale all'interno della Chiesa vengono applicate ed interpretate, ad avere valore normativo per le materie ricomprese nel sistema degli Statuti Personali. Ora, entrambe queste norme commentate fanno necessario riferimento alla relativa normativa del CCEO (Titt. I-II-XXIX e XXX).

Il II° capitolo di questa legge (artt. 6-26) riguarda le persone in generale (persona fisica, persona morale, laici – ecclesiastici - religiosi, capacità, domicilio e quasi domicilio, ecc.). Se inizialmente poteva rappresentare il capitolo introduttivo della legge sugli Statuti Personali dei cattolici libanesi, mancando allora (1951) un testo codiciale (in vigore) di riferimento, dopo la promulgazione del CCEO deve essere con questo coordinata (Titt. I-II, X, XI, XII, XIX).

Il III° capitolo riguarda il fidanzamento (art. 27-37), ed il rinvio non sarà più agli articoli 6, 86 ed 87 del M. P. *Crebrae Allatae*, ma al canone 782 CCEO che rinvia al diritto particolare della propria Chiesa *sui iuris*.

La seconda sezione della legge tratta espressamente il matrimonio (le sue regole, le obbligazioni che fa sorgere, il suo annullamento, la rottura e la dissoluzione dei legami matrimoniali) e costituisce la parte fondamentale e tipica degli Statuti Personali. Esso è costituito dal fondamentale articolo 38, caposaldo di tutto il sistema, che rinviava riguardo alla disciplina sostanziale del matrimonio dei cattolici orientali al M. P. *Crebrae Allatae*; oggi, pertanto, dopo l'entrata in vigore del CCEO detto rinvio deve intendersi effettuato al titolo XVI, capitolo VII dello stesso (cann. 776-866 CCEO): “*Dans toutes communautés catholiques orientales, le mariage est régi, en ce qui concerne sa conclusion, les obligations qu’il engendre, sa validité, son annulation, la rupture et la dissolution des liens matrimoniaux, par la loi sur le sacrement du mariage de l’Eglise orientale, mise en vigueur le 22 février 1949 par décision apostolique [il M. P. Crebrae Allatae], et annexée<sup>99</sup> à la présente loi. Dans l’Eglise latine, le mariage est régi par le code canonique occidental<sup>100</sup> de l’article 1012 à l’article 1143*”. Come abbiamo già evidenziato il rinvio effettuato dalla legge in commento, stesa dalla Autorità Ecclesiastica Cattolica orientale, contiene un rinvio recettizio alla normativa canonica in vigore, aperto al divenire di quest’ultima nel tempo. Se invece il rinvio fosse stato soltanto formale, lo stesso si sarebbe fermato al testo normativo indicato, senza tener conto delle sue successive modifiche.

---

<sup>99</sup> Allegato n° 2 alla legge. Oggi dovrebbero essere allegati i canoni del CCEO che riguardano il matrimonio.

<sup>100</sup> Allegato n° 3 alla legge; interessante, per quanto non esatta, la definizione del CIC – 1917 come “codice canonico *occidentale*”; oggi dovrebbero essere allegati i canoni del CIC-1983 che riguardano il matrimonio.

Questo risponde alle esigenze profonde del sistema dello statuto personale, che è quello di riconoscere la competenza esclusiva in detta materia, da parte dello Stato libanese, della normativa confessionale applicabile. Gli articoli successivi, suddivisi in diverse sezioni, concernono aspetti del matrimonio non disciplinato dal CCEO, pertanto mantengono il loro valore; chiaramente il riferimento complessivo sarà alla disciplina dell'istituto matrimoniale così come attualmente definito nel CCEO nelle sue variazioni rispetto alla normativa del M. P. *Crebrae Allatae*. Queste sono le sezioni alle quali facciamo riferimento: sezione III (*Du mabr, du trousseau et de la dot*) che va dall'art. 39 al 77 e disciplina questi istituti giuridici matrimoniali tipici del mondo orientale in materia molto dettagliata; ricordiamo che non si tratta di una legge dello stato libanese, ma di una legge canonica appartenente alle comunità cattoliche orientali. Dette norme appartenenti alle comunità cattoliche orientali non compaiono nel CCEO perché detto codice (come del resto quello latino) non tratta gli aspetti patrimoniali del matrimonio, ma soltanto quelli personali.

Il capitolo IV riguarda la filiazione, la legittimità dei figli e dei loro effetti; detta normativa, a grandi linee “resiste” ancor oggi, disciplinando materia non trattata dal CCEO, ma deve essere applicata ed interpretata oggi secondo il sistema ed i criteri del CCEO. Così, ad esempio, se il diritto delle comunità cattoliche non fa del consenso dei genitori una condizione di validità del matrimonio dei minori, tuttavia, secondo il can. 789, 4 del CCEO la mancanza di tale consenso rileva per il sacerdote che deve assistere al matrimonio<sup>101</sup>: “*Etsi matrimonium de cetero valide celebrari potest, sacerdos praeter alios casus iure determinatos sine licentia Hierarchae loci ne benedicat....4) matrimonium filii familias minoris insciis aut invitis parentibus...*”. Così “*le Hiérarque ne prendra en consideration l'opposition des parents que si elle lui paraît légitime et justifiée par l'intérêt des mineurs. Dans ce cas seulement, il interdira la célébration du mariage* »<sup>102</sup>.

Il capitolo V riguarda l'adozione, pertanto non sembra subire direttamente modifiche dall'entrata in vigore del CCEO.

Il capitolo VI riguarda la potestà parentale, e la sorveglianza dei figli fino alla maggiore età. Anche qui i vari articoli vanno applicati ed interpretati alla luce del sistema e dei criteri ermeneutici del CCEO, il quale tuttavia, non apporta rilevanti modifiche in una materia che non è dallo stesso trattata. Tuttavia le varie disposizioni del Codice delle Comunità Cattoliche ricevono dal CCEO sovente una maggiore specificazione. Ad esempio relativamente ai diritti ed agli obblighi dei genitori gli stessi sono

---

<sup>101</sup> GALTIER V., *Le mariage, discipline orientale et discipline occidentale: Université Saint-Joseph, Beyrouth, 1950, p.54.*

<sup>102</sup> GANNAGE' P., s.v. *Liban*, in: *Juris Classeur – Droit Comparé*, Paris 2003, fasc. 1, p.11.



tenuti a correggere ed educare i figli, ma il CCEO “*lui donne une formulation précise dans le domaine de l'éducation religieuse et en joint aux parents d'assurer à leurs enfants cette éducation dans l'Eglise catholique...Ce devoir doit notamment être exercé en cas de mariage mixte aux termes du Canon 814 du Code du 18 octobre 1990, l'époux catholique doit, au moment de la conclusion de l'union, "promettre sincèrement de faire tout son possible pour que les infants soient baptisés et éduqué dans l'Eglise catholique"*<sup>103</sup> ».

Va osservato, a conclusione di questi capitoli che riguardano lo stato e la capacità delle persone, che ancora è la normativa canonica che li disciplina, normativa canonica contenuta nel Codice delle Comunità Cattoliche, da leggersi (cioè applicarsi ed interpretarsi) oggi alla luce delle disposizioni del CCEO e di quelle modifiche da esso introdotte. Va in ogni caso ricordato che in queste materia talvolta è intervenuto anche lo Stato libanese con le sue leggi, ma non così da stravolgerne l'impianto originario. Infatti “*le droit des incapacités a un large rayonnement. Il touche à la fois au droit des personnes, à celui de la famille, enfin à celui des biens. Dans un pays comme le Liban, où la sécularisation du droit est incomplète et n'a pas encore pénétré dans les institutions familiales, la réglementation des incapacité détermine nécessairement le concours, et sauvent le chevauchement de l'autorité civile et de l'autorité religieuse. On le constatera surtout en ce qui concerne les mineure, où l'intervention de la législation civile est de plus en plus marquée*”<sup>104</sup>.

Il capitolo VII del Codice delle Comunità Cattoliche, concernente la pensione alimentare (alimenti in generale, obbligazioni alimentari fra gli sposi, obbligazioni alimentari fra ascendenti e discendenti), sembrerebbe non venire toccato direttamente dall'entrata in vigore del CCEO, perché lo stesso non tratta queste materie, ma in realtà non è così perché da un punto di vista procedurale sono sorti diversi problemi: “*Con l'entrata in vigore del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali (CCEO) nel 1990, sono sorte, nella prassi giudiziaria ed amministrativa nelle Chiese Orientali, diverse problematiche procedurali e questioni giuridiche relative alle competenze circa la definizione e la concessione della pensione alimentare, nonché circa gli altri effetti civili del matrimonio. Le questioni si ponevano soprattutto nelle Chiese patriarcali "sui iuris" alle quali il CCEO ha attribuito il diritto all'erezione del Tribunale Patriarcale ordinario di Appello, che gode di facoltà e competenze simili a quelle del Tribunale Apostolico della Rota Romana. Vale a dire, il Tribunale Patriarcale può trattare cause riservate unicamente ad esso e possiede facoltà su tutte le istanze di giudizio e gradi di appello, con dei giudici che succedono a turni fra loro (can. 1063, § 3/CCEO)*<sup>105</sup>. L'obbligo alla pensione alimentare fra i coniugi si origina soltanto da un matrimonio valido (art. 153 Codice Comunità Cattoliche)

<sup>103</sup> GANNAGE' P., s.v. *Liban*, in: *Juris Classeur – Droit Comparé*, Paris 2003, fasc. 1, p.11.

<sup>104</sup> GANNAGE' P., s.v. *Liban*, in: *Juris Classeur – Droit Comparé*, Paris 2003, fasc. 1, p.5.

<sup>105</sup> ALWAN H. G., *La procedura della pensione alimentare nelle cause matrimoniali orientali*, in: *Matrimonium et Ius*, Città del Vaticano 2006, pp. 145-165.

e cessa con la cessazione del vincolo matrimoniale (dallo scioglimento del matrimonio, dalla dichiarazione di nullità, dalla dispensa dal matrimonio *rato et non consummato*, ma non dalla separazione *manente vinculo*). La pensione può essere sia temporanea (per provvedere al sostentamento della moglie mentre dura il processo di separazione o di nullità) sia definitiva a seguito della sentenza definitiva di separazione o di nullità. Ora, mentre il can. 1378, § 2 del CCEO prevede la possibilità di deferire al giudice civile la decisione sulla separazione e sugli effetti civili del matrimonio, il can. 120 *Crebrae Allatae* non prevedeva detta facoltà. Siamo pertanto in presenza, secondo la attuale legislazione del CCEO del fenomeno della canonizzazione della legge civile; “*non si tratta qui di delega della propria competenza del Vescovo al tribunale civile, ma è una semplice licenza che dà il vescovo alla parte attrice di ricorrere al tribunale civile. E’ una delle novità dei nuovi ordinamenti canonici della Chiesa Cattolica, che ha riconosciuto la doppia competenza canonica e civile sulla questione di separazione, a differenza del precedente ordinamento (can. 120 del CA) che considerava la materia di esclusiva competenza ecclesiastica*”<sup>106</sup>. Ma leggiamo il testo del canone 1378 CCEO: § 1. *Separatio personalis coniugum, nisi aliter pro locis particularibus legitime provisum est, decerni potest decreto Episcopi eparchialis vel sententia iudicis.* § 2. *Ubi vero decisio ecclesiastica effectus civiles non sortitur vel si sententia civilis praevidetur non contraria iuri divino, Episcopus eparchialis eparchiae commorationis coniugum potest per pensis specialibus adiunctis licentia concedi adeundi forum civile.* § 3. *Si causa versatur etiam circa effectus mere civiles matrimonii, satagat iudex, ut de licentia Episcopi eparchialis, causa ab initio ad forum civile deferatur*”. Va inoltre rammentato che alcune Chiese *sui iuris* del Libano hanno modificato l’art. 153, § 2 relativamente alla pensione alimentare della donna, per evitare situazioni di ingiustizia quando la moglie non ha bisogno di una pensione urgente, ossia in caso di povertà o ha necessità di mantenimento<sup>107</sup>.

Il capitolo VIII tratta dei danni-interesse in caso di dichiarazione di nullità del matrimonio o di separazione dei corpi: “*Dans tous les droits des communautés chrétiennes, la prononciation de la nullité du mariage peut toujours s’accompagner de la condamnation de l’époux coupable au paiement d’une indemnité à l’époux innocent*”<sup>108</sup>. Detto capitolo non viene direttamente toccato dal

<sup>106</sup> ALWAN H. G., *La procedura della pensione alimentare...*, cit., pp. 148. La corrispondente norma per la Chiesa latina è il canone 1692, § 2 del CIC-1983.

<sup>107</sup> Sinodo dei Vescovi della Chiesa Maronita, sessione ordinaria del 1965, decreto sinodale del 6-11-1965; Sinodo dei Vescovi della Chiesa Melkita, sessione ordinaria del 21-26 agosto 1972 a Ain Traz.

<sup>108</sup> ALWAN H. G., *La procedura della pensione alimentare nelle cause matrimoniali orientali*, in: *Matrimonium et Ius*, Città del Vaticano 2006, pp. 145-146; scrive l’Autore: “*Tutte le attuali Chiese Patriarcali “sui iuris” si trovano in territori, ove vige il sistema detto “Sistema di Statuti Personali”, e cioè nei paesi di considerevole presenza musulmana e dove i governi riservano ai tribunali confessionali e in modo esclusivo, non solo le cause matrimoniali, ma anche tutti gli effetti civili del matrimonio. Ci occuperemo...dei tribunali orientali cattolici del Libano, perché in Libano sono*

CCEO, se non (potrebbe esserlo) per l'obbligo di «régulariser» il matrimonio una volta che lo stesso sia dichiarato nullo. Ci potrebbe essere (e ci limitiamo a segnalarlo) un comportamento imposto in violazione della libertà di coscienza della persona che viene espressamente tutelata dai cann. 22 CCEO: “*Christifideles omnes ius habent, ut a quacumque coactione sint immunes in statu vitae eligendo*” ed 825: “*Invalidum est matrimonium celebratum ob vim vel metum gravem ob extrinseco etiam inconsulto incussum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium*”.

Il capitolo IX del Codice delle Comunità Cattoliche tratta della “*Wisaya*”, un istituto sostanzialmente civilistico di tutela sugli orfani e come tale non disciplinato dal CCEO.

Il capitolo X del Codice delle Comunità Cattoliche tratta delle successioni e dei testamenti; tutta la complessa disciplina è stata rivista dalla legge 23 giugno 1959, di stampo occidentale<sup>109</sup>. In questa materia, a cavallo fra il diritto delle persone e quello dei beni, sembra nulla l'influenza diretta del CCEO; del resto, lo Stato Libanese, senza opposizione delle Comunità Cattoliche ha cercato di “attrarre” detta materia dall'ambito confessionale a quello laico. Ciò è avvenuto soltanto per le comunità non musulmane, perché per quelle musulmane si applica il loro diritto confessionale. Una valutazione a parte va fatta per gli articoli della sezione 4 (le successioni dei membri del clero, dei religiosi e delle religiose) che vengono fatti rientrare nella competenza dei tribunali religiosi (art. 235) che sia per gli aspetti sostanziali, che per quelli processuali va riaccordata con le norme del CCEO, soprattutto quelle riguardanti il Titolo XII CCEO (*De Monachis ceterisque religiosi seu de sodalibus aliorum institutorum vitae consecratae*) e quelli riguardanti i giudizio, la costituzione ed il funzionamento dei tribunali ecclesiastico dei Titoli XIV e XV CCEO (*De iudiciis in genere; De iudicio contentioso*).

Il Capitolo XI del Codice delle Comunità Cattoliche tratta dei beni temporali della Chiesa deve essere “letto” cioè applicato ed interpretato alla luce del Titolo XIII CCEO (*De boni Ecclesias Temporalibus*).

Il Capitolo XII del Codice delle Comunità Cattoliche tratta dei luoghi santi, contenente l'articolo 287 che ne prevede l'immunità verso l'autorità civile. Questo capitolo, non viene modificato dalla entrata in vigore del CCEO, ma dovrà essere letto in armonia allo stesso.

Il Capitolo XIII del Codice delle Comunità Cattoliche prevede che (art. 289) tutti i processi relativi ai dogmi religiosi ed agli affari ecclesiastici sono di competenza assoluta dell'autorità religiosa e che (art. 290) i

---

*presenti tutte le Chiese patriarcali “sui iuris” e dove la legge sugli Statuti Personali è più completa e l'attività giudiziaria e giurisprudenziale è la più efficiente tra tutti gli altri paesi della presenza cristiana orientale cattolica del Medio Oriente”.*

<sup>109</sup> Detta legge è riportata nel MAHMASSANI-MESSARRA, *Statut Personnel – textes en vigueur au Liban*, Beyrouth 1970, p.292-335.

membri del clero e i religiosi hanno un tribunale privilegiato ecclesiastico per ogni azione sia penale che civile. Non possono essere giudicati da un tribunale laico se non previa autorizzazione del loro superiore competente. Inoltre (art. 291) i membri del clero ed i religiosi possono prestare giuramento soltanto innanzi al loro capo spirituale, e (art. 292) per essere arrestati ed imprigionati devono prima venire degradati, spogliati degli abiti sacerdotali e cacciati dalla congregazione. In ogni caso per loro la prigione sarà il patriarcato o il vescovado oppure un convento. Viene inoltre previsto (art. 294) l'esonero dal servizio militare. Anche questi articoli che prevedono privilegi per gli ecclesiastici, non sembrano in contrasto con le norme del CCEO, anche se la loro lettura andrà fatta con riferimento al sistema dello stesso. Ricordiamo, in merito, che l'articolo 9 della Costituzione libanese garantisce non solo gli Statuti Personali dei cittadini, ma anche "gli interessi religiosi"; in questa prospettiva, i privilegi e le immunità sopra menzionati si inseriscono nella prospettiva di difendere gli interessi religiosi di libanesi (cattolici) tutelando efficacemente i membri ecclesiastici.

Il Capitolo XIV del Codice delle Comunità Cattoliche riguarda la procedura da seguire nella materia degli Statuti Personali e viene fatto rinvio (art. 295) al Codice di Procedura della Chiesa Orientale messo in vigore con decisione apostolica del 6 gennaio 1950 (il *Motu Proprio "Sollicitudinem nostram"* che tratta dei giudizi nelle Chiese Orientali), ai regolamenti particolari della Santa Sede, alle eventuali leggi civili, (art. 296, per i casi residuali) al diritto canonico generale ed al diritto civile che non sia incompatibile con i dogmi e le leggi della Chiesa. E' evidente che dopo l'entrata in vigore del CCEO il riferimento sarà alla procedura prevista nello stesso (titoli da XXIV a XXVIII) che fa salvi comunque tutti i regolamenti specifici della sede Apostolica. Abbiamo già evidenziato che in alcuni ambiti, come quello relativo alle pensioni alimentari, emergono alcuni problemi di procedura, poiché la normativa processuale del CCEO differisce da quella del M. P. *Sollicitudinem nostram*. Così i riferimenti dell'articolo 296 alle disposizioni del diritto canonico della Chiesa sarà fatto alle norme del CCEO. Si è presentato il caso concreto della possibilità o meno d'appello riguardo alle decisioni dei tribunali cattolici Orientali del Libano in merito alle pensioni alimentari: "...è stata stabilita la prassi secondo la quale le donne, parte in causa, presentavano l'istanza per una pensione alimentare provvisoria dopo la concordanza del dubbio, a norma dei cann. 361-365 del SN e dei canoni 1267-1271 del CCEO dopo la promulgazione di quest'ultimo. L'istanza considerata come causa incidentale veniva decisa con decreto interlocutorio. Si è inoltre stabilita la prassi di appellare tali decreti ai rispettivi Tribunali Patriarcali d'Appello e veniva ammesso l'appello e trattato nel Tribunale d'appello, mentre la causa principale continuava il suo corso processuale nel

*tribunale di primo grado*”<sup>110</sup>. Ci troviamo innanzi al contrasto fra l’art. 149<sup>111</sup> della Legge delle Comunità Cattoliche che prevede la possibilità di appello dei decreti di pensione, sia di quella provvisoria, sia di quella ordinaria definitiva, ed il can. 1163 CCEO<sup>112</sup> che prevede che la questione sia definita *expeditissime*, quindi senza possibilità di appello ai sensi del can. 1310 CCEO<sup>113</sup>. Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi decise<sup>114</sup> affermando che non vi era alcun dubbio interpretativo poiché in base al can. 1163 CCEO, in relazione al can. 1310 CCEO, l’appello non era possibile trattandosi di una provvisoria per il sostentamento umano, non valendo alcuna consuetudine contraria. Probabilmente - afferma il Prof. Alwan - “... [il Pontificio Consiglio dei Testi Legislativi] non ha valutato il fatto che, secondo la Legge sugli Statuti Personali dei non musulmani in Libano, l’appello contro la pensione alimentare non sospende l’esecuzione (art. 149 LSP in Libano) e quindi, in caso di appello, non ci sarà pericolo alcuno per la persona alla quale è stata concessa la pensione”<sup>115</sup>.

Gli allegati al Codice delle Comunità Cattoliche, ai quali già si è fatto cenno (*Crebrae Allatae, CIC-1917*, norme sui matrimoni misti, matrimoni misti fra cattolici e orientali non cattolici battezzati, poteri e privilegi accordati i Vescovi, dispense riservate al Romano Pontefice, ministero dei diaconi) sono tutti superati dall’entrata in vigore del CCEO (e del CIC-1983 per la Chiesa Latina). Pertanto del Codice delle Comunità Cattoliche si applica (per quello che si applica e per come lo si deve applicare alla luce dell’entrata in vigore del CCEO) prevalentemente la “*Legge sullo statuto personale delle Comunità Cattoliche*”<sup>116</sup> che è la prima parte del *Corpus* presentato dalle Autorità Cattoliche tutte insieme al Governo libanese.

<sup>110</sup> ALWAN H. G., *La procedura della pensione alimentare nelle cause matrimoniali orientali*, in: *Matrimonium et Ius*, Città del Vaticano 2006, pp. 151.

<sup>111</sup> “*Il est possible d’accorder l’exécution provisoire des jugements condamnant à une pension alimentaire, nonobstant opposition ou appel, et ceci conformément aux articles 194 et 195 di code de procédure ecclésiastique, et à l’article 1917 du code canonique occidental*”.

<sup>112</sup> « *Quoties introducta est petitio ad obtinendam provisionem ad hominis sustentationem... iudex audita altera parte rem expeditissime definiat, numquam autem ultra decem dies...* »

<sup>113</sup> « *Non est locus appellationi :...5) a sententia vel a decreto in causa, de qua ius cavet rem expeditissime esse definiendam*”.

<sup>114</sup> Lettera del Presidente del Pontificio Consiglio dei Testi Legislativi del 12-2-1994.

<sup>115</sup> ALWAN H. G., *La procedura della pensione alimentare nelle cause matrimoniali orientali*, in: *Matrimonium et Ius*, Città del Vaticano 2006, pp. 154.

<sup>116</sup> MAHMASSANI-MESSARRA, *Statut Personnel – textes en vigueur au Liban*, Beyrouth 1970, pp. 352-459.

## VII GLI STATUTI PERSONALI NEL CCEO

Dopo aver visto l'operatività degli Statuti Personali delle comunità cattoliche in Libano (fondamento costituzionale<sup>117</sup>, legge statale<sup>118</sup> e Codice delle Comunità Cattoliche con relativi allegati) è interessante e per certi aspetti indispensabile vedere come vengano disciplinati gli stessi nel CCEO. Preliminarmente osserviamo che non è applicabile il can. 4 CCEO, perché lo stesso si riferisce a convenzioni stipulate dalla Santa Sede oppure dalla stessa approvate. Ora, a ben vedere gli Statuti Personali libanesi non solo non sono "stipulati" con la Santa Sede, ma neanche sono dalla stessa "approvati". Infatti gli Statuti Personali non sono frutto di un accordo fra lo Stato e le Chiese Orientali, ma sono il risultato del riconoscimento da parte dello Stato della mancanza della propria giurisdizione, in via sostanziale e processuale su certe materie (persone, famiglia, persone e beni ecclesiastici). La disciplina sostanziale e processuale delle Chiese Cattoliche Orientali libanesi, preesiste a quella della legge che riconoscono gli statuti stessi; pertanto gli stessi non sono frutto di un "accordo" di tipo concordatario, bensì derivano dal riconoscimento da parte dello Stato che su certe materia è vincolante la preesistente legislazione confessionale. La circostanza che gli Statuti Personali debbano essere depositati per il riconoscimento, affinché gli stessi non violino l'ordine pubblico (disposizione fra l'altro valida per tutte le confessioni religiose presenti in Libano) non significa che gli Statuti Personali contenuti nel cosiddetto Codice delle Comunità Cattoliche prendano vigore da un qualche riconoscimento dell'autorità governativa. Tant'è che gli Statuti Personali dei cattolici libanesi mai sono stati espressamente riconosciuti dal governo, ma sempre sono stati considerati diritto vivente dall'ordinamento giuridico libanese e questo con l'approvazione della Suprema Corte di Cassazione. Per questo in merito agli Statuti Personali dei cattolici libanesi non vi è alcuna convenzione né stipulata né approvata dalla Santa Sede, proprio perché non tanto l'autorevolezza, quanto il valore giuridico dei predetti statuti deriva dall'essere gli stessi il diritto dei cattolici

---

<sup>117</sup> Art. 9 della Costituzione libanese.

<sup>118</sup> Legge Libanese del 2 aprile 1951.

libanesi, diritto che lo Stato riconosce come preesistente non derivando dall'autorità della Santa Sede. E' però evidente che detto Codice dei Cattolici orientali sia stato formulato dalla gerarchia Cattolica Orientale in piena comunione con la Sede Apostolica; ma manca, a quanto ci risulta, l'approvazione formale della stessa.

Ciò posto, non siamo perfettamente allineati, per quanto riguarda gli Statuti Personali delle comunità cattoliche libanesi, alla definizione del Prof. Salachas nel commentare il canone 4 CCEO<sup>119</sup>: “Per “Statuti Personali” si intende quegli accordi stipulati tra le varie comunità religiose e le autorità civili in alcuni paesi, specie islamici, che riguardano il governo interno e le persone fisiche e giuridiche di suddette comunità. Ovviamente questi Statuti Personali sono osservati a condizione che non siano contrari al diritto divino e canonico. Ciò risulta chiaramente anche dal can. 1504: “Il diritto civile al quale il diritto della Chiesa rimanda, venga osservato nel diritto canonico con gli stessi effetti, per quanto non è contrario al diritto divino e a meno che non sia disposto diversamente dal diritto canonico”. Due sono i profili per i quali la predetta valutazione ci pare non attagliarsi perfettamente al caso libanese: il primo è dato dal fatto che gli Statuti Personali dei cattolici libanesi non sono costituiti da accordi con l'autorità libanese; non vi è nessun accordo perché lo Stato Libanese si limita a riconoscersi non competente sulle predette materie. E qui sorge una prima domanda e cioè come potrà essere valutato, domani, un atteggiamento dello Stato Libanese che si dichiarasse competente sulle materie degli Statuti Personali dei cattolici libanesi. Il secondo profilo per il quale la valutazione evidenziata ci pare non condivisibile è che gli Statuti Personali dei cattolici libanesi è e restano diritto canonico e non sono un diritto civile al quale la Chiesa rimanda; piuttosto si potrebbe affermare che sono diritto canonico speciale al quale è la legge dello Stato a rimandare. In merito la lettura degli articoli da 1 a 5 del Codice delle Comunità Cattoliche ci pare tolga ogni dubbio interpretativo.

Il canone 99 CCEO, sui diritti e doveri dei Patriarchi, impone al Patriarca di fare osservare gli Statuti Personali laddove siano in vigore, evidenziando che nel caso in cui diversi Patriarchi usufruiscano nello stesso luogo della potestà riconosciuta o concessa dagli Statuti

---

<sup>119</sup> SALACHAS D., in: *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano 2001, p. 8, ancora SALACHAS D., SABBARESE L., *Codificazione latina e orientale e canoni preliminari*, Roma 2003, pag.216. Per un commento al can. 4 si veda anche METZ R., *Preliminary canons*, in: G. Nedungatt (ed.), *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches*, «Kanonika» 10, Rome 2002, pp. 75-77 il quale esclude dal novero del canone 4 gli Statuti Personali.

Personalì, agiscono d'accordo nelle questioni piú importanti: "*Patriarcha curet, ut statuta personalia in regionibus, in quibus viget, ab omnibus serventur. Si plures Patriarchae eodem in loco potestate in Statutis personalibus agnita vel concessa utuntur, expedit, un in negotiis maioris momenti collatis consiliis agant*"<sup>120</sup>. Detto canone, che si applica a tutte le Chiese Orientali in tutto il mondo, è interessante per una pluralità di rilievi: il primo è costituito dal fatto che il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, prevede l'esistenza degli Statuti Personali, pur lasciando ampia libertà in merito, non fornendone una definizione nulla dicendo ad esempio sulla loro formazione. Questo probabilmente è dovuto al fatto che essendo assai diversa la situazione degli Statuti Personali nei vari paesi dell'oriente cristiano, è parso giusto non addentrarsi in merito alle varie tipologie degli stessi; tant'è che quando parla di potestà dei Patriarchi pone l'endiadi "*ricognosciuta*" o "*concessa*", a voler evidenziare che in alcuni paesi detta potestà è riconosciuta come originaria (è il caso del Libano), mentre in altri paesi essa è per così dire un "delega" dell'autorità dello Stato, si origina dall'autorità laica per finire esercitata da quella confessionale; si tratta, a ben vedere, di situazioni nettamente contrapposte. Il secondo rilievo è costituito dall'obbligo, formulato nella forma esortativa, a che il Patriarca curi che "*da tutti*" siano osservati gli Statuti Personali; tutti i sudditi o tutti in senso assoluto, nel senso di obbligo per il Patriarca di osservare e far osservare da tutti gli Statuti Personali? Crediamo che la risposta giusta sia la seconda, perché è implicito che i cattolici debbano rispettare il diritto canonico, rispettare non solo come tale ma anche nel sistema e nella valenza degli Statuti Personali, come se fosse diritto civile dello stato, per lealtà verso la comunità politica ed anche le altre confessioni. Ma allora il far rispettare si estende anche verso lo Stato che non deve intromettersi nelle materie nelle quali ha riconosciuto la competenza delle autorità confessionali Cattoliche. E', quello prefigurato dal canone 99 un obbligo derivante da un dovere di lealtà verso lo Stato e verso le altre confessioni religiose, che ricomprende il diritto/dovere di chiederne la reciproca osservanza. Il terzo aspetto che ci preme evidenziare è che già prima dell'entrata in

---

<sup>120</sup> Per un organico commento al canone si veda CECCARELLI MOROLLI D., *Il CCEO ed il diritto ecclesiastico pubblico: brevi note sui canoni 98, 99 e 100 del Codice*, in: Congregazione per le Chiese Orientali, *Ius Ecclesiarum Vebiculum Caritatis. Atti del simposio internazionale per il decennale dell'entrata in vigore del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (Città del Vaticano, 19-23 novembre 2001), curantibus S. AGRESTINI & D. CECCARELLI MOROLLI, Città del Vaticano 2004, pp. 687-691.



vigore del CCEO (1991), le comunità cattoliche libanesi (a differenza di quelle ortodosse), proposero in un unico Codice i loro Statuti Personali (la cosiddetta “*Legge sullo statuto personale delle comunità cattoliche*”), lodevolmente anticipando l’esortazione del secondo comma del can. 99 CCEO (“...*collatis consiliis agant*”) e fornendo in quel caso una bella testimonianza di unità (fra Chiese Cattoliche Orientali e fra queste e la Chiesa Latina).

Il can. 1151 CCEO, che tratta della prescrizione delle azioni contenziose, prevede una eccezione “...*dove sono in vigore gli Statuti Personali in materia*”: “*Actiones contentiosae, nisi aliter iure expresse caveatur, praescriptione extinguuntur quinquennio a die, a quo actio primum potuit proponi, computando firmis, ubi vigent, hac in re Statutis personalibus*”. “Ogni azione giudiziaria contenziosa che non sia esercitata entro cinque anni, contati dal giorno in cui la causa potè essere proposta, si estingue e non sarà più possibile porla ... La prescrizione di cinque anni vale in genere in tutti i casi, a meno che, la legge personale nei paesi a sistema di Statuti Personali, non preveda una prescrizione diversa o non preveda nessuna prescrizione. Ad esempio non si può intentare un’azione di pensione alimentare fra i coniugi dopo cinque anni dalla separazione, a meno che la legge personale, nei paesi a sistema di Statuti Personali, non preveda un termine diverso o non riconosca come nulla la prescrizione per tali azioni”<sup>121</sup>. Negli Statuti Personali dei cattolici libanesi nulla si dice in merito e bisogna tener presente che due sono i settori nei quali gli stessi intervengono, nel primo dei quali, per gli aspetti meramente personali la prescrizione non può mai intervenire. Gli Statuti Personali dei cattolici libanesi trattano delle persone, del matrimonio e di alcuni aspetti economici dipendenti dal matrimonio (o dalla nullità o dalla separazione); ora, per quanto riguarda gli aspetti personali delle azioni matrimoniali, gli stessi mai si prescrivono secondo il disposto del can. 1150 CCEO: “*Quaevis actio extinguitur praescriptione ad normam iuris aliove legitimo modo, exceptis actionibus de statu personarum, quae numquam extinguuntur*”; “Le cause sullo stato delle persone, non si estinguono mai e non passano mai in giudicato. Tra queste cause si evidenziano: le cause matrimoniali di nullità e di separazione, le cause sullo stato clericale e sullo stato religioso e consacrato ecc. Per questo motivo, il can. 1325, § 1, permette alle parti, nelle cause che non passano in giudicato, di ricorrere al

---

<sup>121</sup> ALWAN A. G., in: *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano 1991, p.971. Si veda anche ABBAS J., *Trials in General*, in: G. Nedungatt (ed.), *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches*, «Kanonika» 10, Rome 2002, p.738.

tribunale di appello per una “nova causae propositio” dopo due sentenze conformi”<sup>122</sup>. Ma se non si estinguono le azioni sullo stato delle persone, quelle relative agli aspetti economici, come la pensione alimentare, si estinguono per prescrizione, o quella ordinaria del CCEO (i cinque anni del can. 1151) o quella diversa prevista dagli Statuti Personali.

Anche il can. 1358 CCEO, sui processi matrimoniali, fa riferimento agli Statuti Personali: “*Firmis, ubi vigent, Statutis personalibus causae de effectibus mere civilibus matrimonii, si principaliter aguntur, pertinent ad iudicem civilem, sed, si incidenter et accessorie, possunt etiam a iudice ecclesiastico ex propria auctoritate cognosci ac definiri*”. Detto canone, che riprende il can. 469 del M. P. di Pio XII *Sollicitudinem nostram* del 6 gennaio 1950 e la *Littera Cum Matrimonialibus*, di Paolo VI dell’8 settembre 1973, così viene commentato: “*Quando gli effetti meramente civili del matrimonio sono trattati in modo principale, spettano al giudice civile, ma se sono trattati in modo incidentale e accessorio possono essere esaminati e definiti anche dal giudice ecclesiastico. La causa di questo provvedimento è che la Chiesa non ha competenza sulle cose meramente civili, per questo non può giudicare gli effetti meramente civili del matrimonio, ma la Chiesa può giudicare gli effetti meramente civili dove sono vigenti gli “Statuti Personali” che sono una legislazione comunitaria riconosciuta dallo stato con la quale il giudice ecclesiastico ha la competenza per vedere le cose civili e lo Stato mette a sua disposizione i mezzi necessari per l’esecuzione delle sue decisioni. La legge libanese per esempio del 2 aprile 1951 sugli Statuti Personali, nel suo articolo 5 stabilisce: “Sono della competenza della giurisdizione confessionale: 1) l’attribuzione e la determinazione della pensione alimentare tra sposi, e questo durante una istanza di separazione, divorzio o nullità; 2) l’attribuzione e la determinazione della pensione alimentare al padre, madre e figli (ascendenti e discendenti); 3) l’attribuzione e la determinazione del risarcimento nei casi di sentenza di nullità o dissoluzione del matrimonio”. Nell’articolo 21, la legge sopra indicata dà al giudice religioso ampia competenza civile: “La giurisdizione confessionale può nel caso urgente e per le materie che sono della sua competenza, chiedere al ministro dell’interno di proibire il viaggio alla parte convenuta nella causa, con menzione dei motivi che causano questa richiesta, e il giudice ecclesiastico deve prendere in considerazione i dispositivi della legge in*

---

<sup>122</sup> ALWAN A. G., in: *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano 1991, p.971. Si veda anche ABBAS J., *Trials in General*, in: G. Nedungatt (ed.), *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches*, «Kanonika» 10, Rome 2002, p.737-738.

generale (Beyrouth le 2 avril 1951, *Journal Officiel*, n° 15, du 11 avril 1951)»<sup>123</sup>

---

<sup>123</sup> YAACOUB A., in: *Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano 1991, p.1080. Abbiamo riportato tutto il commento, anche nella sua ultima parte, già da noi esaminata nel suo presupposto normativo, per verificarne la traduzione. Forse il divieto di viaggiare può far riferimento al divieto di allontanarsi più di tanto dal luogo di residenza abituale o del giudizio, oppure al divieto di espatrio (ritiro del passaporto), onde evitare che la parte convenuta possa sottrarsi al processo ed ancor più alla sua esecuzione. Si veda anche GROCHOLEWSKI Z., *Certain Special Processes*, in: G. Nedungatt (ed.), *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches*, «Kanonika» 10, Rome 2002, pp. 772-774.

**VIII**  
**GLI STATUTI PERSONALI**  
**SONO DI DIRITTO CANONICO COMUNE, OPPURE DI**  
**DIRITTO CANONICO PARTICOLARE?**

Il can. 1493 CCEO dà una definizione del “diritto particolare”<sup>124</sup> contrapponendola a quella di “diritto comune”; del “diritto comune” evidenzia, poi, due diritti comuni, ossia quello comune a tutta la Chiesa universale, composta dalla Chiesa Latina e dalle Chiese Orientali Cattoliche, e quello comune a tutte le Chiese Orientali Cattoliche; è “diritto particolare” tutto il resto, ossia quel diritto (leggi, legittime consuetudini, statuti ed altre norme di diritto) che non è comune né alla Chiesa Universale, né alle Chiese Orientali: “§ 1. *Nomine iuris communis in hoc Codice veniunt praeter leges et legitimas consuetudines universae Ecclesiae etiam leges et legitimas consuetudines omnibus Ecclesiis Orientalibus communes.* § 2. *Nomine vero iuris particularis veniunt omnes leges, legitimae consuetudines, statuta aliaeque iuris normae, quae nec universae Ecclesiae nec omnibus Ecclesiis orientalibus communes sunt*”. Anticipiamo che è sorto in noi il dubbio che gli Statuti Personali dei cattolici libanesi, nella parte normativa di pertinenza confessionale (il cosiddetto Codice delle Comunità Cattoliche), possano essere “diritto particolare”, un diritto particolare comune alle Chiese Cattoliche Orientali libanesi; ma potrebbe anche non essere così. Ma andiamo per ordine. E’ utile partire dalla domanda posta dal Prof. De Paolis<sup>125</sup> nel commentario al presente canone: “*Ma non possono esistere “altre norme”, che senza essere leggi o consuetudini siano comuni? La risposta sembra dover essere affermativa. Si può trattare infatti di altre norme, che non rientrano nel rango di leggi, che possono valere sia per tutta la Chiesa, sia per le Chiese Orientali Cattoliche, sia da parte dell’autorità suprema, sia da parte di altra autorità competente ad emanare norme, che non sono leggi, per tutte le Chiese Orientali Cattoliche, come direttori, regolamenti ed eventuali istruzioni, ecc. Probabilmente tali altre norme in quanto sono comuni sono fatte rientrare dal canone nel concetto più ampio di legge. Di fatto il*

---

<sup>124</sup> Sullo “*ius particolare*” si veda CECCARELLI MOROLLI D., s.v. “*Diritto Comune e Diritto Particolare*”, in: E. Farrugia (ed.), *Dizionario enciclopedico dell’Oriente Cristiano*, Roma 2000, pp. 238-239; ZUZEK I., *Qualche nota circa lo “ius particolare” nel “Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium”*, in «*Studi Giuridici*» 34 (1995), pp. 38-48; CECCARELLI MOROLLI D., *Sources of the Canons of the CCEO*, in: G. Nedungatt (ed.), *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches*, «*Kanonika*» 10, Rome 2002, pp. 897-903; CECCARELLI MOROLLI D., *I Sacri Canones del primo millennio come fonti del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium: una breve ricognizione*, in: “*Iura Orientalia*” [www.iuraorientalia.net] IV (2008), pp. 18-30

<sup>125</sup> DE PAOLIS V., in: *Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano 1991, p.1168. Si veda sempre DE PAOLIS V., *Laws, Customs, Administrative Acts*, in: G. Nedungatt (ed.), *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches*, «*Kanonika*» 10, Rome 2002, pp. 815-818.

*gruppo di studio ha voluto attenersi ad una terminologia rigorosa ed essenziale. In "Nuntia", 18,77, si legge: "Altre differenziazioni, proprie della dottrina canonistica occidentale, ...il gruppo di studio non le ritiene necessarie né utili, anzi piuttosto controproducenti, per la comprensione delle norme del CCEO da parte degli orientali. D'altra parte niente impedisce le Chiese che lo vogliono, di usare nelle traduzioni del CCEO, salvo il senso giuridico esatto dei singoli canoni, le espressioni che più convengono al loro patrimonio disciplinare"; continua l'Autore: "Va infine annotato che il "diritto particolare" ha uno speciale ed importante significato per le Chiese Orientali Cattoliche, "con l'esigenza di ciascuna di queste di reggersi secondo il proprio patrimonio canonico". Per questo la Pontificia Commissione per la revisione del CCEO, affrontò fin dall'inizio con impegno la questione del diritto particolare. Fin dall'inizio si volle assicurare che si intendeva fare un codice comune "lasciando a ciascuna Chiesa la codificazione del suo diritto particolare". Il principio generale direttivo in proposito fu il seguente: "Il nuovo codice si limiti alla codificazione della disciplina comune a tutte le chiese orientali, lasciando ai loro vari organismi, la facoltà di regolare con un diritto particolare le altre materie, non riservate alla Santa Sede (Nuntia, 3, 6). Di fatto è ampio lo spazio lasciato dal CCEO al diritto particolare. La problematica va letta nell'ampia problematica dell'autonomia dello statuto "sui iuris" delle Chiese orientali cattoliche".*

Ciò premesso ed acquisito, allora, quando ci troviamo di fronte al Codice delle Comunità Cattoliche libanesi, ossia ci troviamo innanzi agli Statuti Personali dei cattolici orientali libanesi, che sono testi confessionali, ossia di diritto canonico, dobbiamo trattarli come diritto comune o come diritto particolare? Sono leggi di diritto comune a tutte le Chiese Cattoliche Orientali che si trovano nel Libano, oppure sono leggi di diritto particolare di tutte le Chiese Cattoliche Orientali che si trovano nel Libano? La questione non è accademica, perché diverso è il trattamento delle due categorie, sol che si guardi ai canoni 1491 e 986 CCEO. Il canone 1491 CCEO stabilisce che "*§1. Legibus a suprema Ecclesiae auctoritate latis tenentur omnes, pro quibus datae sunt ubique terrarum, nisi pro determinato territorio conditae sunt; ceterae leges vim habent tantummodo in territorio, in quo auctoritae, quae leges promulgavit, potestatem regiminis exercet, nisi aliter iure caveatur vel ex natura rei constat. § 2. Legibus latis pro determinato territorio iis subiciuntur, pro quibus datae sunt quique ibidem domicilium vel quasi-domicilium habent et simul actu commorantur firma § 3 n.1. § 3. - 1° Peregrini: non obligantur legibus iuris particularis sui territorii, dum ab eo absunt; nisi aut earum transgressio in proprio territorio nocet aut leges sunt personales; 2° neque obligantur legibus iuris particularis territorii, in quo versantur, eis exceptis, quae ordini publico consulunt aut actuum solemnitas determinant aut res immobiles in territorio sitas respiciunt; 3° sed obligantur legibus iuris communis et legibus iuris particularis propriae Ecclesiae sui iuris, etsi, ad leges eiusdem iuris particularis quod attinet, in suo territorio non vigent, non vero, si in loco ubi versantur, non obligant.*

4°. *Vagi obligantur omnibus legibus, quae vigent in loco, ubi versantur*<sup>126</sup>. Sempre il Prof. De Paolis<sup>127</sup> commenta che “le leggi obbligano sempre le persone. Ma diversa può essere la via attraverso la quale una persona è assoggettata o costituita soggetto passivo della legge. Nella Chiesa sono tenuti presenti due principi: quello della territorialità e quello della personalità, a seconda che la persona è sottomessa alla legge in quanto è su un territorio, o in quanto invece ha determinate caratteristiche inerenti alla persona. Non raramente i due principi si applicano insieme”.

La risposta al quesito non è facile; ma se teniamo presente che negli Statuti Personali dei Cattolici Libanesi sono ricompresi anche i cattolici latini la risposta dovrebbe essere che le norme dello statuto personale dei Cattolici libanesi sono norme di “diritto comune della Chiesa universale”; quindi non solo non si tratta di “diritto particolare”, ma neanche di “diritto comune delle Chiese orientali”. A ben vedere, una norma è di “diritto comune” quando è di pertinenza della Chiesa universale e le norme sugli Statuti Personali, riguardano sia i cattolici orientali che i cattolici latini. Se riguardassero solo i cattolici orientali, soltanto allora sarebbero norme di “diritto comune delle Chiese orientali”. Essendo inoltre la categoria del “diritto particolare” una categoria residuale (“...che non sono comuni né alla Chiesa universale né a tutte le Chiese orientali?”), non possiamo concludere altrimenti. Vero è che gli Statuti Personali si applicano soltanto ai Cattolici libanesi; ma è pur vero che la territorialità di una legge non si oppone all’essere “diritto comune della Chiesa universale” (cfr. can. 1491, § 2 CCEO). Dobbiamo allora concludere che è una legge della Chiesa universale, che si applica a tutti i cattolici libanesi. I Patriarchi ed i Vescovi latini hanno agito “...collatis consiliis...”<sup>128</sup>, quasi anticipando la prescrizione normativa del can. 99 CCEO ed estendendola ai Vescovi latini. In merito è utile rammentare quanto ha scritto il Prof. Montini<sup>129</sup>, laddove nella espressione di *Ecclesia universa* evidenzia l’aspetto quantitativo, la somma di tutte le Chiese particolari, il *totum ut summam*, mentre nell’espressione *ecclesia universalis* evidenzia l’aspetto qualitativo ed ontologico della Chiesa il suo essere *totum ut unum*. Nel caso di specie che qui ci occupa siamo in presenza della *Ecclesia universalis* che è nel Libano, perché gli Statuti Personali,

---

<sup>126</sup> Fa riferimento a questo canone il can. 986; lo riportiamo per completezza scientifica in nota: “Potestatem executivam aliquis, etsi extra fines territorii existens, exercere potest in subditos, etiam territorio absentes, nisi aliter iure communi caveatur vel ex natura rei constat; in peregrinos in territorio actu degentes, si agitur de favoribus concedendis aut de executioni mandando sive iure communi sive iure particulari, quo ipsi ad normam can. 1491, § 3 tenentur”. Il canone potrebbe applicarsi ai casi di diritto internazionale privato libanese nei casi di cattolici libanesi con doppia nazionalità.

<sup>127</sup> DE PAOLIS V., in: *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano 1991, p.1166.

<sup>128</sup> Can. 99 CCEO.

<sup>129</sup> MONTINI G. P., *Ecclesia Universalis seu Ecclesia Universa?* in *Periodica* 74(1985), pp. 43-62.

riguardano tutta la Chiesa Cattolica libanese ed il loro essere circoscritti a quella nazione, a quello Stato non inficia il loro essere espressione della Chiesa Cattolica di Cristo che è nel Libano.

## IX IL DIRITTO PARTICOLARE E GLI STATUTI PERSONALI

Esiste altro profilo sotto il quale il “diritto particolare” interessa gli Statuti Personali dei Cattolici libanesi dopo la promulgazione del CCEO; come è noto, il CCEO costituisce per molti aspetti l’”ossatura” del diritto delle Chiese Orientali Cattoliche, lasciando che alcuni aspetti normativi vengano definiti proprio in seno a ciascuna Chiesa *sui iuris*. Pertanto se il CCEO si applica a tutte le Chiese Orientali Cattoliche *sui iuris*, e solo ad esse, ciascuna delle stesse deve produrre un proprio diritto particolare che si applicherà soltanto ai propri sudditi. In merito, va rammentato che l’opera di produzione legislativa particolare, in seno a ciascuna Chiesa *sui iuris* non è stata ancora completata, ma è in corso di perfezionamento<sup>130</sup>. “Il CCEO evidenzia l’importanza del diritto particolare nella vita di ogni Chiesa “*sui iuris*” riservando ampio spazio nel quale le singole Chiese emanano norme secondo la propria disciplina e la propria tradizione, in accordo con le circostanze odierne, nell’intento di specificare, o addirittura ordinare alcune materie ... L’elenco delle materie di competenza del diritto particolare è molto ampio. La frequenza dei rimandi a norme di diritto particolare è dovuta al rispetto che il CCEO riserva alla diversità di tradizione, disciplina e patrimonio di ciascuna Chiesa “*sui iuris*””<sup>131</sup>, concludendo che “... è da riconoscere che detto lavoro è arduo e complesso dato che non esistono finora nelle Chiese orientali codici o raccolte sistematiche di diritto, bensì si trovano qua e là soltanto norme di concilii, sinodi e canoni dei Santi Padri della Chiesa”<sup>132</sup>. Ora, quando gli

---

<sup>130</sup> “Non è stata data alcuna disposizione per delimitare il termine per la promulgazione del diritto particolare delle singole Chiese “*sui iuris*”, e, di fatto, a questo giorno non tutte le Chiese hanno proceduto in questo senso. Il Santo Padre nella Costituzione Apostolica “*Sacri Canones*” esorta la potestà legislativa delle singole Chiese “*sui iuris*” a elaborare quanto prima il proprio diritto particolare: “Inoltre si avverte bene come in questo settore il presente Codice affida al diritto particolare delle Chiese “*sui iuris*” tutto ciò che non è considerato necessario per il bene comune di tutte le Chiese orientali. A questo riguardo è nostra intenzione che quanti hanno potestà legislativa nelle singole Chiese “*sui iuris*”, tenendo presente le tradizioni del proprio rito, come pure le disposizioni del Concilio Vaticano II, vi provvedano al più presto con norme particolari (Cost. Ap. *Sacri Canones*, 18 ott. 1990, *AAS* 83(1990), pp. 1033-1044”; in tal senso MINA A., *Sviluppo del diritto particolare nelle Chiese “sui iuris*”, in: *Ius Ecclesiarum, vehiculum charitatis, Atti del simposio internazionale per il decennale dell’entrata in vigore del “Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium”*, Città del Vaticano, 19-23 novembre 2001, Città del Vaticano 1994, p.537-538.

<sup>131</sup> MINA A., *Sviluppo del diritto particolare nelle Chiese “sui iuris*”, in: *Ius Ecclesiarum, vehiculum charitatis, Atti del simposio internazionale per il decennale dell’entrata in vigore del “Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium”*, Città del Vaticano, 19-23 novembre 2001, Città del Vaticano 1994, p.535-536.

<sup>132</sup> MINA A., *Sviluppo del diritto particolare nelle Chiese “sui iuris*”, in: *Ius Ecclesiarum, vehiculum charitatis, Atti del simposio internazionale per il decennale dell’entrata in vigore del “Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium”*, Città del Vaticano, 19-23 novembre 2001, Città del Vaticano 1994,



Statuti Personali rinviano ad una norma del CCEO e questi ultimi preveda una norma particolare della Chiesa *sui iuris*, è quest'ultima norma che deve venire applicata come quella che disciplina il rapporto giuridico sottostante. E' sotto anche questo profilo, pertanto, che ai fini del nostro lavoro rileva il diritto particolare se ed in quanto previsto dal CCEO.

Gli Statuti Personali dei Cattolici libanesi rinviano oggi al sistema del CCEO, pertanto, essendo detto rinvio recettizio e non formale, fanno propri tutti i rimandi interni e tutte le modifiche avvenute nel tempo. Se questo è vero per il "sistema" del CCEO, lo è ancor di più per la disciplina dei singoli istituti che rientrano nel novero degli Statuti Personali, ma con notevole diversità di graduazione. Infatti, mentre per quello che riguarda la disciplina del matrimonio, il rinvio al diritto particolare è esiguo, maggiore lo è per il processo matrimoniale e così via per la disciplina dei beni ecclesiastici e del clero e dei monaci. Detta verifica va effettuata leggendo e studiando ogni singolo canone, ma esistono studi che consentono di verificare in sintesi schematica i rinvii al diritto particolare (ma anche al Sinodo dei Vescovi o al Vescovo Eparchiale o ad altre autorità) e gli articoli interessati<sup>133</sup>.

Passeremo ora brevemente in rassegna i canoni del CCEO relativi al matrimonio che rinviano al diritto particolare:

- Can. 782, § 1: prevede che gli sponsali, istituto particolare delle Chiese Orientali, siano regolati dal diritto particolare;
- Can. 784; stabilisce che l'esame dei fidanzati sia regolato dal diritto particolare;
- Can. 792: prevede la possibilità di stabilire impedimenti dirimenti per diritto particolare;

---

p.546; così l'Autore termina il suo articolo: "*Sarebbe auspicabile costituire una commissione in ogni singola Chiesa "sui iuris" che si occupi di tutte le questioni connesse alla propria codificazione, ovvero della raccolta delle fonti e della preparazione e redazione dei testi legislativi, organizzando un archivio che contenga la documentazione e annotando i testi legislativi del passato, sia quelli ancora in vigore sia quelli ormai superati, la loro storia, le proposte di aggiornamento, le modifiche apportate ed ogni informazione utile per lo studio e l'interpretazione dei testi. Si porrebbero così le basi per la redazione di propri codici di diritto particolare*".

<sup>133</sup> MINA A., *Sviluppo del diritto particolare nelle Chiese "sui iuris"*, in: *Ius Ecclesiarum, vehiculum charitatis, Atti del simposio internazionale per il decennale dell'entrata in vigore del "Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium"*, Città del Vaticano, 19-23 novembre 2001, Città del Vaticano 1994, p.547-553.

- Can. 800, § 2: prevede la possibilità di innalzare di un anno l'età del matrimonio e questo tramite il ricorso al diritto particolare di ciascuna Chiesa "*sui iuris*";
- Can. 815: prevede il modo di formulare sia le dichiarazioni che promesse e loro documentazione nei matrimoni misti stabilito dal diritto particolare;
- Can. 831, §2: è il diritto particolare di ciascuna Chiesa "*sui iuris*" a stabilire il luogo di celebrazione del matrimonio;
- Can. 837, § 2: il diritto particolare può derogare al divieto di celebrazione del matrimonio a mezzo di procuratore;
- Can. 838, § 2: il diritto particolare determina i tempi della celebrazione del matrimonio;
- Can. 841: il Vescovo eparchiale determina gli elementi accessori da inserire del libro dei matrimoni;
- Can. 864, § 2: il diritto particolare può determinare altre cause di separazione oltre a quelle previste dal CCEO;

Come si può notare, benché sia limitato nel diritto matrimoniale sostanziale l'ambito lasciato alle determinazioni del diritto particolare, tuttavia tocca aspetti rilevanti e ci preme evidenziare soprattutto quello degli sponsali e delle cause che giustificano la separazione dei coniugi. Per questo, riteniamo essere stato doveroso evidenziare il rapporto fra Statuti Personali e diritto particolare, in considerazione del fatto che detto aspetto ci risulta mai essere stato affrontato. L'elenco dei canoni che rinviano al diritto particolare potrebbe continuare, fra l'altro per settori nei quali detto intervento del diritto delle singole Chiese *sui iuris* è più intenso che nel diritto matrimoniale sostanziale (beni ecclesiastici e giudizi, ivi compreso quello matrimoniale). Abbiamo preferito non fornirne l'elenco, al quale

abbiamo già attinto generosamente ed al quale pare doveroso rinviare<sup>134</sup>.

---

<sup>134</sup> MINA A., *Sviluppo del diritto particolare nelle Chiese "sui iuris"*, in: *Ius Ecclesiarum, vehiculum charitatis, Atti del simposio internazionale per il decennale dell'entrata in vigore del "Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium"*, Città del Vaticano, 19-23 novembre 2001, Città del Vaticano 1994, p.547-553.

## X IL CCEO QUALE FONTE DEL DIRITTO IN LIBANO

Abbiamo visto che nel sistema degli Statuti Personali Libanesi sono ricompresi anche i cattolici latini; questo ci autorizza a dire che, almeno formalmente, detto sistema non è proprio delle Chiese Orientali Cattoliche, proprio essendo invece del Libano e del clima di grande rispetto per le religioni che permea detta nazione e che viene egregiamente espresso dall'articolo 9 della Costituzione: *“La libertà religiosa è assoluta. Lo Stato, offrendo a Dio Altissimo il dovuto culto, rispetta tutte le religioni e confessioni, tutela la libertà della loro pratica religiosa, in armonia con la disciplina generale, e garantisce ai cittadini, di diverse confessioni, il rispetto del sistema dei loro Statuti Personali e interessi religiosi”*.

Crediamo invece di essere autorizzati a dire che il sistema degli Statuti Personali Libanesi, anche per la parte che riguarda la Chiesa latina sia frutto dell'ecclesiologia orientale, del modo di essere e di esistere di quelle Chiese Orientali *sui iuris*, del loro modo di pensare il matrimonio, non come contratto a due, fra un uomo ed una donna (eredità greco-romana), ma come istituzione “a tre” fra un uomo, una donna e Dio (eredità bizantina e siro-giudaica), ove oltre alle parti interviene in maniera casualmente efficiente la Trinità: *“Il risultato fu che nei Padri della Chiesa orientale il matrimonio è essenzialmente un fatto etico, una scelta cioè che trascende i contingenti fatti economici, politici e sociali, una decisione, infine, cui approda l'uomo desideroso di perfezionare il suo stato. Non che i fatti economici non siano tenuti presenti nei Padri orientali che giudicano il matrimonio, ma questo lo fanno con una severa critica, affermando che gli elementi materiali sono subordinati a quelli della perfezione spirituale e, che gli stessi fini naturali (castità, procreazione, educazione della prole) sono subordinati anch'essi al principio del mistero che lo collega al rapporto Cristo-Chiesa”*<sup>135</sup>. E, crediamo, che una chiara espressione di questa “teologia” del matrimonio sia costituita appunto dagli Statuti Personali delle Comunità Cattoliche libanesi, ove vengono trattati sia gli aspetti spirituali che quelli materiali.

Abbiamo pure accertato che se da una parte la legge che riconosce la competenza esclusiva delle Autorità confessionali cattoliche (in materia sostanziale e processuale) è una legge dello Stato del Libano (L. 2 aprile 1951), le cosiddette Leggi sullo statuto personale delle comunità cattoliche invece, e contrariamente a quanto afferma anche qualificata dottrina, sono norme canoniche che devono essere applicate ed

---

<sup>135</sup> BUCCI O., *Per la storia del matrimonio cristiano fra l'eredità giuridica orientale e tradizione romanistica*, in: *Il matrimonio nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano 1994, p.84.

interpretate alla luce di quel Codice comune a tutte le Chiese Orientali che è il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*<sup>136</sup>.

La legge sugli Statuti Personali delle comunità cattoliche, che è, ripetiamo, legge meramente canonica e non civile, da una parte contiene alcune norme sostanziali su materie che allora non erano disciplinate dal M. P. *Crebrae Allatae*, ed oggi non trovano disciplina nel CCEO (persone, minori, obblighi economici derivanti dal matrimonio, ecc.), dall'altra contiene rinvii alla normativa allora in vigore (i due MM. PP. *Crebrae Allatae* e *Sollicitudinem nostram*, oggi sostituiti dal CCEO).

Oggi detti rinvii, devono intendersi fatti al *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* che ha preso il posto dei citati MM. PP. Dovrà essere fatto, quindi, un attento lavoro ermeneutico per trovare nel CCEO le norme corrispondenti alla precedente normativa che non sempre coincide con la vigente. Per la disciplina degli aspetti economici del matrimonio, non trattata né allora nel *Crebrae Allatae* né oggi nel CCEO, vale la disciplina riportata nella legge degli Statuti Personali.

La rilevanza del CCEO pertanto è di due tipi, diretta ed indiretta; è diretta quando ad esempio una norma del *Crebrae Allatae* è stata modificata dal CCEO; è indiretta quando il CCEO, quale primo codice applicabile a tutte le Chiese Orientali Cattoliche *sui iuris* che disciplina il sistema giuridico delle stesse, viene a porre un nuovo sistema normativo al quale necessariamente nel suo complesso dovrà fare riferimento ogni normativa canonica, pertanto anche quella degli Statuti Personali. Per dirla in altri termini con un esempio, il riferimento alle varie competenze dovrà avvenire non secondo i criteri delle fonti precedenti, ma secondo quelli del CCEO attualmente in vigore.

Ciò premesso, oggi davvero il CCEO costituisce fonte normativa principale per i cattolici libanesi; principale, ma non esclusiva, perché alcune materie, come quella degli effetti economici del matrimonio, della separazione, della nullità e dello scioglimento del matrimonio restano disciplinati dalla legge comunitaria, non trovando trattazione nel CCEO. Possiamo a questo punto affermare che il CCEO sia fonte per i cattolici orientali in libano di diritto civile? Andiamo per gradi: indubbiamente il CCEO è fonte del diritto in Libano perché è l'unica norma che disciplina alcune fattispecie, senza che intervenga in materia l'autorità dello Stato, che si dichiara in merito, incompetente. Indubbiamente dette norme nascono dalla Chiesa Cattolica, quindi sono di diritto canonico. Affermare la loro appartenenza al diritto civile, alla luce di quanto esposto ci parrebbe per certi aspetti una forzatura, per giunta di tipo "occidentale". Per l'Oriente, per l'Oriente Cristiano il matrimonio è principalmente una cosa sacra che va trattata anche nei suoi aspetti

---

<sup>136</sup> Per i cattolici latini si applicherà il CIC – 1983.

materiali dall'unica istituzione sacra e che è la Chiesa. A favore di ciò milita anche il dato testuale, laddove lo Stato si dichiara semplicemente incompetente per certe materie; la competenza della Chiesa è propria ed originaria, non deriva da una delega dello Stato. Per questo crediamo di rispondere che il CCEO è fonte del diritto, in Libano, non perdendo la sua natura di diritto canonico. Questo indubbiamente contrasta una certa mentalità, eurocentrica, che fa grande difficoltà ad accettare che sia il tribunale ecclesiastico a decidere sulla pensione alimentare. In questo senso, il progressivo processo di secolarizzazione ha inondato anche il Libano e su questo presupposto vengono formulate proposte di riforma degli Statuti Personali, per renderli più "adeguati ai tempi": *“A tutt'oggi, infatti, la famiglia è soggetta, nella Cristianità orientale, ad una duplice pressione: da un lato il paganesimo trionfante della cultura materialistica europea che ha portato nel Vicino Oriente, accanto alle innovazioni tecnologiche, anche dottrine scardinatrici del millenario modello familiare semitico”*<sup>137</sup> *su cui il cristianesimo orientale si era sempre fondato ... soggette ad un incredibile violenza da parte dei mass-media di cultura eurocentrica, fosse questa di origine materialista-marxista o di provenienza capitalistica ...”*<sup>138</sup>. Vero è che in Libano il procedimento di secolarizzazione parrebbe da taluni essere in stato avanzato: *“...la famiglia ha risentito la crisi generale; rilassamento della vita spirituale; aumento delle pratiche di nullità e di separazione; divorzio, abbandono della fede cattolica per passare all'ortodossia o all'islamismo quando ci si trova in una posizione impossibile da regolare secondo i principi cattolici; matrimonio civile contratto all'estero per ottenere poi eventualmente il divorzio nel Libano, dove l'unico matrimonio riconosciuto è quello religioso, ricorso alla contraccezione ecc.”*<sup>139</sup>. Ma c'è chi afferma che *“...le mouvement de laïcisation du statut personnel [est] encore timide au Liban »*<sup>140</sup>.

Deve comunque tenersi ben presente la peculiarità del Libano: *« la situazione del Libano è assai diversa da quella di tutto il resto del mondo arabo: è l'unico dei 22 paesi arabi a non essere “musulmano”, bensì una realtà “bi-religiosa”. Caratteristica propria del paese è, infatti, che tutto il sistema è costruito su due comunità, l'una musulmana e l'altra cristiana, ciascuna a sua volta composta da sotto-comunità- le due vivono in una condizione di parità che si manifesta, ad esempio, nel parlamento: in esso siedono 64 cristiani e 64 musulmani. O ancora nella divisione dei compiti e ruoli di potere. Il presidente della repubblica è cristiano del sotto-gruppo cattolico-maronita, il primo Ministro è Musulmano sunnita e il Presidente del*

<sup>137</sup> Relativamente al dato semitico del diritto si veda CECCARELLI MOROLLI D., *Note sul “diritto” del Vicino Oriente Antico, ovvero i “Codici” mesopotamici tra “fragmenta iuris” e “ordinamento”*, in «Jura Orientalia» [www.iuraorientalia.net] 1 (2005), pp. 45-67.

<sup>138</sup> BUCCI O., *Per la storia del matrimonio cristiano fra l'eredità giuridica orientale e tradizione romanistica*, in: *Il matrimonio nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano 1994, p.85-86.

<sup>139</sup> CAPRILE G., *Il sinodo dei Vescovi, Quinta Assemblea generale (26 settembre-25 ottobre 1980)*, Roma 1982, p.250

<sup>140</sup> GANNAGE P., s.v. *Liban*, in: *Juris Classeur – Droit Comparé*, Paris 2003, fasc. 1, p.3.

*Parlamento è musulmano sciita ... Anche se l'espressione può sembrare semplicistica, la presenza dei cristiani, che sono per una certa predisposizione più aperti e vicini all'Occidente, essendo quest'ultimo di matrice cristiana, può aiutare il Paese a essere aperto tanto a comprendere l'Oriente quanto l'Occidente. L'esperienza del Libano può mostrare al medio oriente che la libertà religiosa – e, in senso più ampio, la dimensione religiosa –, che non coincide con il fanatismo, non costituiscono un freno per la società, ma uno stimolo continuo; non è un pericolo per la laicità, ma una ricchezza da condividere. Perché là dove ci sono opinioni e giudizi diversi che si confrontano, è più concreta e fondata la possibilità di una critica reciproca che fa crescere e tendere al meglio”<sup>141</sup>.*

---

<sup>141</sup> SAMIR KHALIL SAMIR, *Il Libano, un caso unico nel mondo arabo*, in: [http://www.oasiscenter.eu/pages/samir\\_libano\\_it.html](http://www.oasiscenter.eu/pages/samir_libano_it.html), ottobre 2008.

## CONCLUSIONI

Lo Stato libanese mentre riconosce la propria incompetenza su alcune materie (persone, famiglia, persone e beni ecclesiastici ecc.), afferma la competenza esclusiva (escludendo qualsiasi forma di concorrenza) della legislazione delle Comunità Cattoliche (le Chiese Orientali *sui iuris* e la Chiesa Latina), oltre che delle altre religioni. In aggiunta e conseguentemente a ciò, mentre riconosce la propria incompetenza giurisdizionale in dette materie, afferma quella dei tribunali confessionali cattolici. Lo Stato libanese, nulla delega alla Chiesa Cattolica ed anzi, prima ancora di riconoscerne la legislazione e l'ordinamento giudiziario, disconosce la propria competenza quanto a legiferare e decidere su quelle materie. Il presupposto è quello che almeno una parte sia libanese. Non si tratta di norme in qualche maniera "concordate" fra le parti, ma di norme sostanziali e processuali di natura confessionale (diritto canonico), da interpretarsi ed applicarsi secondo la loro origine confessionale.

La ragione di tutto ciò consiste nel riconoscere che il matrimonio, la famiglia, la Chiesa (il *Depositum Fidei*, le persone ed i beni ecclesiastici) preesistono storicamente allo Stato e devono continuare a reggersi secondo le norme loro proprie che sono norme religiose.

Questo, a nostro modesto avviso, è il nucleo centrale e la realtà degli Statuti Personali Libanesi, sistema che fa sì che il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* sia oggi, in alcune materie, fonte di diritto in Libano e questo sia come diritto comune a tutta la Chiesa Cattolica che è nel Libano, sia come diritto particolare nella misura in cui sia lo stesso CCEO a prevederlo, rinvilandovi. Fonte di diritto non tanto civile ma di diritto *sic et simpliciter*: diritto canonico era e diritto canonico resta. Non ci pare autorizzata, allo stato delle cose, altra conclusione.

Vero è che l'avvenuta codificazione canonica per tutte le Chiese Orientali Cattoliche, attuata col *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* apre una ampia serie di problemi sia applicativi che interpretativi; non solo per la prima volta si ha un codice per tutte quelle Chiese, ma nella misura in cui questo codice differisce dalla precedente legislazione e nella misura nella quale il nuovo codice incarna una nuova sensibilità, cambiano anche gli Statuti Personali dei cattolici orientali libanesi.



E' riconosciuto universalmente che questo sistema ha garantito non solo la pace e la convivenza civile fra persone appartenenti a diverse religioni sullo stesso territorio, tant'è che le proposte di riforma del sistema degli Statuti Personali appaiono contenute. E' vero che tendenzialmente, anche se in maniera limitata, alcuni settori dei quali nel passato si sono occupati gli Statuti Personali sono passati sotto la giurisdizione dello Stato, ma sembrerebbe che questa tendenza si sia praticamente fermata. Sembra che i libanesi, non vivano con disagio questo sistema, non avvertendolo un limite alla loro modernità, alla loro intraprendenza, al loro dinamismo. Lo percepiscono, piuttosto, come il riconoscimento ed il rispetto per il loro primo elemento caratterizzante e cioè la loro religione e la loro comunità religiosa di appartenenza. Indubbiamente l'esperienza degli Statuti Personali in Libano è frutto di un lungo percorso storico, legato ad un determinato territorio ed alla convivenza, talora pacifica, talora meno, di più religioni; e come tale è anche la risultante di tali fattori, di quelle circostanze. Ma riteniamo (e questa ci sia consentita come personale valutazione) che come sarebbe errato utilizzare i criteri "concordatari" di stampo occidentale per leggere la realtà degli Statuti Personali dei cattolici libanesi, ugualmente sbagliato parrebbe essere additarli come esemplari per il mondo occidentale. A noi interessa averli esaminati nella loro epifania di fenomeno giuridico, preesistente al diritto dello Stato ed allo Stato stesso, fenomeno giuridico scaturito da una fede fortemente caratterizzante, capace di strutturare l'esistenza delle persone nelle tappe fondamentali della vita.

**TESTI TRADOTTI ALLEGATI**

## AVVERTENZE SULLA TRADUZIONE

Qui di seguito la traduzione

1. della legge statale libanese del 2 aprile 1951 relativa alla competenza delle giurisdizioni confessionali delle comunità non musulmane (statuto personale),
2. e della legge comunitaria della comunità cattoliche.

Alcuni brevi, ma necessarie premesse:

1. Il riferimento alle due leggi, una statale, l'altra confessionale, è stato effettuato a fini meramente scientifici di connessione e complemento col presente lavoro di dottorato. La normativa tradotta non rappresenta la legislazione vigente; molte norme tradotte sono state abrogate ed altre, quelle che rappresentano il diritto vigente, sia che si tratti di leggi civili, sia che si tratti di norme confessionali, non sono state riportate. Tuttavia le norme tradotte rappresentano i capisaldi della materia trattata. Mai potranno essere intesi come consulenza giuridica, che andrà effettuata solo su testi originali e solo da professionisti abilitati.
2. E' vero che "tradurre" equivale a "tradire"; questo è particolarmente vero quando si tratta di traduzioni giuridiche. Purtroppo non si può fare a meno di tradurre e lo si è fatto consapevoli dei limiti. Fra la traduzione libera e quella letterale, si è preferita quella letterale (nella stragrande maggioranza dei casi e laddove possibile), anche qualora andasse a scapito della armoniosità ed equilibrio del testo. Laddove possibile si è evitato di tradurre i nomi degli istituti giuridici libanesi con quelli dei rassomiglianti istituti giuridici europei, laddove comunque rimanesse comprensibile di che cosa si trattasse. Ci sembra di poter notare che qualche volta il testo francese sembra presentare qualche irregolarità. La traduzione ha pertanto una finalità scientifica e non legale. Il testo da tradurre è stato tratto dal più volte citato MAHMASSANI-MESSARRA, *Statut Personnel – textes en vigueur au Liban*, Beyrouth 1970.

**TESTI LEGISLATIVI STATALI**  
**Legge del 2 aprile 1951**  
**Relativa alla competenza delle giurisdizioni confessionali**  
**delle comunità non musulmane<sup>142</sup>**

Votata dal Parlamento  
e promulgata dal Presidente della Repubblica:  
articolo unico: La legge relativa alla determinazione della competenza delle autorità religiose delle comunità cristiane ed israelita, così come è stata modificata dalla commissione dell'amministrazione e della giustizia, è messa in vigore.

LEGGE LIBANESE DEL 2 APRILE 1951 SULLO STATUTO  
PERSONALE.

1. La presente legge riguarda la “delimitazione di competenza” delle giurisdizioni confessionali per tutte le comunità cristiane e la comunità israelitica, l'esecuzione dei loro giudizi ed il regolamento dei conflitti che sorgano fra queste comunità o fra le stesse e le altre giurisdizioni confessionali o i tribunali civili libanesi. Queste comunità sono: le comunità maronite, greco ortodossa, greco cattolica melchita, armena gregoriana ortodossa, armeno cattolica, siriana ortodossa, siriano cattolica, assira caldea nestoriana, caldea, latina, evangelica ed israelita.
2. Appartengono alla competenza delle giurisdizioni confessionali: gli sponsali, la loro validità, la loro rottura o nullità, la caparra.
3. Appartengono alla competenza delle giurisdizioni confessionali: - 1° il contratto di matrimonio, le sue condizioni e le obbligazioni naturali; - 2° la validità del matrimonio e la sua nullità; - 3° la rottura del matrimonio o la dissoluzione del legame coniugale (divorzio e separazione); - 4° le contestazioni relative a tutti i tipi di dote (*trousseau, dot et “mahr”*), tanto che sussistano le relazioni coniugali, o accessoriamente ai processi matrimoniali menzionati nel presente articolo.
4. Appartengono alla competenza delle giurisdizioni confessionali: - 1° la filiazione, la legittimazione dei figli ed i

---

<sup>142</sup> Traduzione del *Code oriental de procédure ecclésiastique annoté par F. Galtier, s.j., Université Saint-Joseph, Faculté de Théologie, Beyrouth 1951, pp. 552-556.*

suoi effetti; - 2° l'adozione; - 3° la patria potestà sui figli; - 4° la sorveglianza dei figli e la loro educazione fino alla loro conseguita maggiore età e cioè fino a 18 anni compiuti.

5. Appartengono alla competenza delle giurisdizioni confessionali: - 1° l'attribuzione e la determinazione della pensione alimentare fra gli sposi e questo nel corso dell'istanza di separazione, divorzio o nullità; - 2° l'attribuzione e la determinazione della pensione alimentare al padre, alla madre e figli (ascendenti e discendenti); 3° - l'attribuzione e la determinazione dell' "indennità" in caso di sentenza di nullità o di dissoluzione del matrimonio.
  
6. Appartiene alla competenza delle giurisdizioni confessionali la "tutela" dei minori, la nomina del tutore, il controllo dei suoi conti, la sua sostituzione o la sua destituzione in caso di bisogno. Il tutore non ha il diritto di amministrare quando superano 5.000 Lire. L'amministrazione dei beni è allora attribuita ad un curatore nominato dal tribunale civile competente su domanda del capo spirituale, del tutore, del procuratore generale o di chiunque sia interessato. Ma se appare a questo tribunale che la parte del minore nei redditi successori non supera i bisogni del minore, tenuto conto della sua condizione, non c'è bisogno di nominare un curatore; basta il tutore. Il curatore è prima di tutto della comunità del pupillo. Può essere lo stesso tutore. Egli è soggetto alle garanzie richieste dalla legge per quello che riguarda il tutore e ad ogni altra garanzia speciale che sarà giudicata necessaria dai tribunali civili per la salvaguardia dei diritti del minore. Il curatore deve fornire al tutore tutti i fondi che egli richieda per il mantenimento e l'educazione del pupillo, a condizione che questa domanda sia ratificata dal capo spirituale. Tuttavia se è stabilito che la somma richiesta non è proporzionata alla parte del minore nei redditi della successione, e se appare che la suddetta domanda è in contrasto con gli interessi del pupillo, è di competenza del tribunale civile competente a risolvere il conflitto. Il curatore deve presentare al presidente del tribunale, o al giudice da lui delegato, una relazione annuale del quale trasmetterà copia al capo spirituale tramite il tutore. Il presidente del tribunale o il suo delegato ha il diritto di far fare la resa dei conti al curatore circa la sua amministrazione, tutte le volte che lo giudichi necessario, il tutore ha il diritto, dopo la

ratifica del capo spirituale, di richiedere al curatore un rendiconto davanti ai tribunali civili.

7. Appartiene alla competenza delle giurisdizioni confessionali competenti secondo la legge interna della comunità, la costituzione di un “waqf” di pura beneficenza e di un “waqf” religioso, il suo cambiamento, la mutazione della sua destinazione ed il giudizio sulla sua validità rispetto al fondatore, la sua amministrazione, la scelta degli aventi diritto, la nomina di un amministratore, la sua destituzione, il suo cambiamento ed il suo controllo, e questo nei due casi seguenti, o in uno di essi: - 1° se il beneficiario del “waqf” è una istituzione religiosa o di pura beneficenza; 2° se la gestione del “waqf” torna in virtù dell’atto di fondazione, all’autorità religiosa.
8. Appartengono alla competenza delle giurisdizioni confessionali o delle giurisdizioni comunitarie competenti in virtù della legge interna della comunità interessata: l’erezione dei luoghi di culto, dei monasteri, dei cimiteri e delle istituzioni di beneficenza, d’educazione e di insegnamento; la loro amministrazione e la loro secolarizzazione, in conformità con le leggi ed i regolamenti generali in vigore.
9. Appartengono alla competenza delle giurisdizioni confessionali: - 1° l’inventario della successione quando c’è un minore fra gli eredi, e questo tramite processo verbale redatto immediatamente dopo il decesso, all’ultimo domicilio del *de cuius* dal ministro religioso competente, uno dei parenti prossimi del defunto, con partecipazione del “moukhtar” del luogo. Questo processo verbale sarà redatto in due esemplari dei quali uno sarà trasmesso al capo spirituale, l’altro al procuratore generale, e questo in attesa che una legislazione particolare sia stabilita sull’inventario delle successioni; - 2° decidere sulla capacità ad ereditare o lasciare una successione dei membri del clero, dei religiosi e delle religiose, secondo lo statuto particolare della comunità; decidere sull’accertamento della loro morte ed il modo di ripartizione della loro successione.

10. Appartiene ai tribunali civili competenti determinare le parti successoriali, tenuto conto del paragrafo 2 dell'art. 9 della presente legge.
11. Appartengono alla competenza delle giurisdizioni confessionali: - 1° la redazione e la legalizzazione dei testamenti in conformità alla legge civile sui testamenti; - 2° la redazione e la legalizzazione del testamento dei membri del clero, religiosi e religiose, dei rabbini, in conformità con la legge particolare della comunità; decidere sulla loro validità e la necessità della loro esecuzione.
12. Appartiene alla competenza delle giurisdizioni confessionali la redazione delle procure nelle azioni e negli affari che possono conoscere.
13. Nelle azioni che sono di loro competenza, le giurisdizioni confessionali decidono sulle spese di ogni genere e natura previste dallo statuto interno della comunità, così come sui danni-interesse e sugli onorari d'avvocato.
14. L'autorità confessionale competente per decidere sul contratto di matrimonio ed i suoi effetti è quella davanti alla quale il matrimonio è stata celebrato, conformemente ai principi e alle regole della competenza fissati all'articolo 15 per i matrimoni misti. Se ci sono due o più contratti regolari, l'autorità competente è quella davanti alla quale è stato celebrato il primo contratto. Se ci sono due o più contratti dei quali uno soltanto è conforme alle regole qui sotto formulate, l'autorità competente è quella davanti alla quale è stato celebrato il primo contratto regolare.
15. Nei matrimoni misti, il matrimonio deve essere regolarmente celebrato davanti all'autorità religiosa da cui dipende il futuro sposo, a meno che le due parti non siano d'accordo per scegliere l'autorità dalla quale dipende la futura sposa; questo accordo è concluso per iscritto, firmato dalle due parti ed implica la loro sottomissione alle leggi di detta comunità.
16. E' nullo ogni matrimonio concluso in Libano da un Libanese appartenente ad una delle comunità cristiane o alla comunità israelitica, davanti ad una giurisdizione civile.

17. E' suscettibile di una ammenda da 500 a 2.000 lire libanesi: 1° ogni ministro religioso che celebri un matrimonio fra due parti che non appartengono alla sua comunità; 2° ogni ministro religioso che assiste ad un matrimonio senza essere autorizzato dal suo superiore competente; 3° ogni ministro religioso che assiste ad un matrimonio di cui una delle parti non appartiene alla sua Comunità, senza un certificato di stato libero emanato dall'autorità dalla quale dipende la parte estranea alla sua Comunità o senza un certificato emanato dagli uffici civili dello statuto personale, ai quali tocca fornire detto certificato, in caso di rifiuto da parte dell'autorità confessionale; 4° ogni ministro religioso che assiste al matrimonio di cui le due parti od una di esse, non sono di nazionalità libanese anche se il matrimonio è celebrato davanti all'autorità libanese competente, senza un certificato di stato libero o di idoneità al matrimonio rilasciato dall'autorità civile straniera competente. Nel caso in cui la legge dello straniero non accorda in Libano all'autorità straniera, la competenza per l'emissione di un certificato di stato libero o di idoneità al matrimonio, l'autorità confessionale procederà alla inchiesta necessaria per assicurarsi dello stato libero o dell'attitudine al matrimonio.
18. Il certificato di stato libero accordato a chi ha già contratto matrimonio, deve fare menzione dei motivi che fondano questa libertà rispetto all'altra parte, come il decesso, la nullità, la rottura o il divorzio.
19. Se è accertato che una delle parti al momento della celebrazione del matrimonio davanti all'autorità religiosa competente, fosse legata dai legami di un matrimonio precedente, essa è passibile di una pena da un mese ad un anno di prigione e dei danni-interesse da fissare dalle giurisdizioni civili competenti. Fa eccezione alle disposizioni del presente articolo, l'israelita autorizzato dalla sua giurisdizione confessionale a contrarre un secondo matrimonio, con la vigenza di un contratto di matrimonio anteriore. Il cambiamento di nazionalità sopravvenuto ad una data posteriore al matrimonio non apporta alcuna modifica all'applicazione delle regole e principi formulati nella presente legge.



20. Le giurisdizioni confessionali sono le sole competenti per conoscere le azioni riguardanti il credo religioso, i conflitti fra i membri del clero, religiosi, religiose e rabbini, riguardo ai loro gradi e funzioni religiose, e delle obbligazioni afferenti ad esse, i conflitti sopravvenuta fra di essi; per infliggere le sanzioni previste dalle leggi religiose senza portare alcuna violazione ai diritti dei poteri pubblici fissati dalle leggi civili e penali.
21. La giurisdizione confessionale può in caso di urgenza e per le materie che rientrano nella loro competenza, domandare al ministro dell'Interno di proibire al convenuto di viaggiare (sic), con menzione dei motivi che richiedono questa richiesta e tenuto conto delle disposizioni delle leggi generali.
22. Allorchè è sollevata davanti ai tribunali di diritto comune una eccezione<sup>143</sup> concernente lo statuto personale, che appartiene alla competenza delle giurisdizioni confessionali in virtù della legge, e che i tribunali ritengono necessario che l'eccezione sia definita preliminarmente, essi devono sospendere l'esame dell'azione e fissare alla parte alla quale incombe la prova un termine al fine di ottenere dall'autorità competente un giudizio sulla predetta questione. Se al contrario i tribunali di diritto comune non ritengono necessario definire la questione, essi passano oltre e curano l'istruzione dell'affare.
23. I Tribunali confessionali devono rigettare d'ufficio per incompetenza, e senza che alcuna opposizione sia sollevata, l'azione in una materia che non appartiene alla loro competenza.
24. La corte d'appello esercita le attribuzioni previste dall'articolo 5 della legge del 14 ottobre 1944 e definisce ugualmente ogni conflitto proveniente dalla coesistenza di due o più sentenze sulla validità del matrimonio, emananti da giurisdizioni civili differenti e concernenti ciascuna uno dei coniugi.
25. Se oggetto dell'azione è di attaccare una sentenza emanante da un tribunale confessionale o di definire il conflitto risultante da due decisioni delle quali l'una è emessa da un tribunale civile, l'altra da un tribunale confessionale, la corte d'appello

---

<sup>143</sup> Nel testo francese si legge *conception*, ma assai probabilmente è un errore tipografico.

deciderà sul conflitto dopo aver sentito il parere dei capi delle comunità interessate.

26. Quando l'ufficio esecutivo rifiuta di mettere in esecuzione una sentenza emessa da una giurisdizione religiosa, sia perché la consideri come emanante da una giurisdizione incompetente, sia perché egli è stato richiesto di mettere in esecuzione una sentenza in senso contrario emanante da una giurisdizione religiosa o civile e quando questo stesso ufficio procede all'esecuzione di una sentenza che la parte soccombente considera come emanante da una autorità confessionale incompetente, gli interessati ricorrono direttamente al tribunale menzionato all'articolo 24 con una richiesta depositata al cancelliere alla quale è unita, a pena di irricevibilità, copia della decisione impugnata, e, all'occorrenza, delle due decisioni contrastanti, oggetto del conflitto da definire.
27. L'introduzione dell'istanza davanti a questa corte, conformemente alla legge, sospende l'esecuzione della decisione impugnata, finché sia emesso il verdetto della predetta corte. Relativamente alle decisioni che attribuiscono d'urgenza una pensione alimentare, e alle decisioni amministrative, che prevedono misure esecutive cautelari, come il divieto di viaggiare (sic), la loro esecuzione non sarà sospesa che da un decreto del tribunale predetto.
28. I tribunali religiosi, nelle materie di loro competenza, possono, all'occorrenza, ricorrere agli ufficiali della polizia giudiziaria, per effettuare le formalità di notifica e per eseguire i mandati di accompagnamento coatto.
29. Le sentenze ed i decreti emananti dalle giurisdizioni religiose e divenuti esecutivi, sono messi in esecuzione attraverso l'intermediazione degli uffici esecutivi secondo le disposizioni del codice di procedura civile relativi all'esecuzione. Le giurisdizioni religiose non hanno il diritto di sospendere l'esecuzione di queste sentenze e decreti che attraverso sentenze e decreti similari.
30. Le sentenze ed i decreti esecutivi, emessi fuori del Libano, nelle materie che appartengono alla competenza delle

giurisdizioni religiose, saranno messi in esecuzione, dopo l'ottenimento dell'*exequatur*, dai tribunali civili competenti, se le sentenze ed i decreti summenzionati, sono emessi da tribunali civili. Ma se sono emessi da giurisdizioni religiose, l'*exequatur* sarà accordato dalle giurisdizioni religiose competenti in Libano secondo il loro regolamento interno.

31. Nelle attribuzioni che gli sono riconosciute dalla presente legge, le giurisdizioni religiose applicheranno i loro regolamenti confessionali particolari solo esclusivamente ai loro fedeli, sotto riserva dei casi speciali previsti da questa legge.
32. Alla data della pubblicazione della presente legge nel Giornale ufficiale, gli affari pendenti davanti ai tribunali giudiziari, e che secondo questa legge diventano di competenza dei tribunali religiosi, saranno trasferiti nello stato a questi tribunali.
33. Le comunità previste dalla presente legge devono presentare al governo la legislazione del loro statuto personale ed il codice di procedura seguito dai tribunali spirituali, nel termine di un mese a partire dall'entrata in vigore di questa legge, per essere conosciuti nel termine di sei mesi, a condizione che essi siano conformi alle disposizioni che toccano l'ordine pubblico, e le leggi fondamentali dello Stato e delle comunità. L'applicazione della presente legge sarà sospesa a tutte quelle comunità che non si conformeranno o tarderanno a conformarsi alle disposizioni del presente articolo.
34. Ogni modifica che sarà apportata da una comunità alla sua legislazione non sarà messa in vigore che dopo il suo riconoscimento secondo le disposizioni dell'articolo precedente.
35. La presente legge sarà pubblicata nel Giornale ufficiale. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili col suo tenore.

-----

**LEGGE SULLO STATUTO PERSONALE  
DELLE COMUNITA' CATTOLICHE<sup>144</sup>  
(trattasi del testo legislativo confessionale N.D.R.)**

**Capitolo I°: disposizioni generali relative all'ambito della  
presente legge e alla sua interpretazione.**

1. La presente legge si applica alle comunità cristiane cattoliche seguenti: maronita, greco-cattolica melkita, armeno-cattolica, siriana-cattolica, latina e caldea.
2. – 1° Ciascuna delle comunità menzionate nell'articolo 1° è una persona morale distinta ed indipendente con i propri statuti. – 2° Tuttavia, sono tutte, individualmente e collettivamente membri di un unico corpo che è la Chiesa cattolica, il cui capo è Sua Santità il Papa e costituiscono con questa Chiesa una entità giuridica indivisibile.
3. Gli statuti propri di ciascuna di queste comunità restano intatti e senza alcuna modifica. La stessa cosa si verifica per i diritti e le prerogative acquisiti per l'effetto della legge o il passaggio del tempo e la recezione attraverso la tradizione.
4. -1° I testi della presente legge devono dapprima essere presi nel senso che hanno di per sé stessi o che deriva dal contesto. Tuttavia, se un testo appare ambiguo, si ricorre, per la sua interpretazione, al fine della legge, alle circostanze che hanno portato la sua adozione e all'intenzione del legislatore secondo il paragrafo seguente. – 2° I testi della presente legge, in quanto ispirati al diritto comune della Chiesa Cattolica, devono essere interpretati conformemente allo spirito di questo diritto e, in quanto esprimono le leggi e le tradizioni delle comunità cattoliche orientali, devono essere interpretati conformemente allo spirito di queste leggi ed al valore di queste tradizioni.
5. Devono essere abbandonati gli usi che derogano alla legge quelli che sono espressamente proibiti; al contrario, gli usi

---

<sup>144</sup> Traduzione originale controllata da M. Robert Stambouli (pertanto sembrerebbe trattarsi di una traduzione dall'arabo).

conformi alla legge mantengono il loro vigore e sono presi in considerazione per una buona interpretazione di questa.

## Capitolo II: Le persone in generale

6. In senso giuridico, una persona è un centro di diritti e di obbligazioni. In altri termini, essa è ogni essere capace di godere dei diritti e di assumersi delle obbligazioni.
7. Lo stato civile è lo stato di vita specifico di una persona, immutabile in se, con l'insieme dei suoi diritti ed obbligazioni proprie.
8. – a) esistono nella Chiesa delle persone fisiche e delle persone morali, che godono tutte di personalità giuridica. b) le persone fisiche sono individui, dei quali alcuni sono ecclesiastici, altri laici. c) Le persone morali sono: sia le associazioni legalmente composte da persone fisiche quali le comunità, le congregazioni, gli ordini religiosi..., sia le istituzioni religiose e di carità autonome, come i “waqf”, le chiese, le scuole e gli orfanatrofi.
9. Gli ecclesiastici si differenziano dai laici per il sacramento dell'Ordine, i religiosi per i loro voti, ed i membri di una associazione ecclesiastica per le loro promesse. Gli ecclesiastici sono d'altra parte gerarchizzati secondo il loro grado ed i loro poteri. Ciascuno di essi gode di diritti e di prerogative ed assume doveri ed obbligazioni previsti dalla legge.
10. – a) La personalità giuridica delle persone fisiche si acquisisce nella Chiesa attraverso il battesimo, e, nella comunità, nella nascita in questa, o per adesione secondo le regole religiose e civili in vigore, sotto riserva delle disposizioni dell'alinea seguente. B) Il figlio legittimo segue la comunità di suo padre, sotto riserva dell'articolo 25, ed il figlio naturale quella di sua madre. C) La personalità si perde, per quello che riguarda i diritti ecclesiastici, per ogni impedimento che mette ostacolo alla comunione ecclesiastica o per una pena inflitta dalla Chiesa. La personalità si perde, d'altra parte, per quello che riguarda il legame comunitario, se

si lascia la propria comunità conformemente alle leggi in vigore, tenuto conto delle obbligazioni e delle limitazioni legalmente previste.

11. La personalità morale, in tutte le sue forme, è creata sia da una disposizione generale, sia da una decisione particolare emanante dall'autorità ecclesiastica competente; le sue forme e le sue caratteristiche differiscono secondo la sua origine ed il suo scopo.
12. La persona giuridica morale è, di sua propria natura, perpetua, ma ella può estinguersi sia per prescrizione se essa cessa di esistere per 100 anni, sia per scioglimento pronunciato dall'autorità ecclesiastica competente, che, nei due casi, deciderà la sorte dei suoi beni.
13. Non si può conferire la persona giuridica morale ad un gruppo di meno di tre persone fisiche. Una volta creata, questa non può estinguersi che con l'estinzione di tutti i suoi membri, conformemente al presente articolo.
14. Il regime applicabile alle persone morali, è quello che disciplina i minori in quello che riguarda l'amministrazione dei beni ed il diritto di agire in giudizio.
15. Tutte le persone non sono ugualmente capaci in quello che riguarda i loro diritti e le loro obbligazioni. Esse si differiscono secondo l'età, il domicilio, la confessione e lo stato civile.
16. Una persona è considerata come maggiorenne godente la sua libertà di azione per quello che riguarda i suoi affari allorché ella ha raggiunta l'età di 18 anni compiuti. Sotto questa età, ella è minore e sottomessa al suo "wali" o "wasi", eccezione dei casi dove la legge l'autorizza espressamente ad agire da sola.
17. A) Sono considerati come puberi il ragazzo minore che ha 14 anni compiuti e la ragazza che ha 12 anni compiuti. B) Il minore che non ha 7 anni compiuti è chiamato infante ed è considerato come privo di discernimento ed irresponsabile. Passata questa età, egli è considerato come dotato di

discernimento e diventa responsabile dei suoi atti, ma è scusabile nella misura in cui è vicino all'infanzia ed è esentato dalle pene che gli atti comportano di per sé stessi.

18. E' assimilato all'infante quello che è privo di discernimento come l'idiota ed il pazzo furioso, quale che sia la loro età.
19. Una persona è considerata come domiciliata (*incola*) in un luogo dove ha la sua abitazione. Ella è residente (*advena*) allorché non possiede che un quasi-domicilio ed è straniera (*peregrinus*) in relazione a questo luogo allorché il suo domicilio o quasi-domicilio non vi si trovano. Ella è vagabondo (*vagus*) allorché ella non ha il domicilio o la residenza da nessuna parte.
20. Il domicilio può essere legale o volontario. Il domicilio legale è quello che si possiede o si perde obbligatoriamente per la forza della legge o della giustizia. Il domicilio volontario è quello scelto liberamente da una persona. Egli può essere acquisito sia con la residenza in una parrocchia o in una diocesi con l'intenzione di dimorarvi in maniera permanente, sia con la residenza effettiva per 10 anni completi in una di queste circoscrizioni.
21. Il quasi domicilio si acquisisce sia con il soggiorno in un luogo con l'intenzione di dimorarvi durante la maggior parte dell'anno, sia con il soggiorno effettivo per la maggior parte dell'anno.
22. A) il domicilio del figlio legittimo è quello di suo padre, il domicilio del figlio naturale è quello di sua madre. Il domicilio della donna maritata è quello di suo marito. Il domicilio del minore e di colui che gli è assimilato è quello del suo "wali". B) Tuttavia, la donna maritata, anche se non è separata da suo marito – ed il minore avente 7 anni compiuti - , possono avere, oltre al loro domicilio legale, un quasi-domicilio proprio. La donna separata può anche avere un domicilio indipendente da quello di suo marito.
23. In base al suo domicilio o al suo quasi domicilio, ciascuna persona ha un curato di parrocchia ed un capo ecclesiastico speciale, del suo rito. B) Per il vagabondo, il curato ed il capo

ecclesiastico propri sono quello del suo rito nel luogo dove si trova. C) Per la persona che non ha domicilio o quasi domicilio che nella diocesi, il suo curato è quello del luogo dove ella si trova.

24. Allorché una persona abita in un luogo dove non c'è un curato del suo rito, il suo curato è quello che gli designa legalmente il suo capo ecclesiastico, e che può appartenere ad un altro rito cattolico.
25. A) il rito di ciascuna persona è attribuito dal battesimo. Il figlio deve essere battezzato secondo il rito di suo padre. Se, per furberia o abuso di potere di colui che battezza o per necessità, egli è battezzato secondo un altro rito, appartiene sempre al rito di suo padre. B) Il figlio nato da un matrimonio misto, celebrato secondo le disposizioni dell'articolo 51 della legge sul matrimonio, appartiene alla religione ed al rito del genitore cattolico.
26. A) La donna può, al momento della celebrazione del matrimonio, o durante la durata della vita coniugale, adottare il rito di suo marito. Ella può, dopo lo scioglimento del matrimonio, tornare al suo primo rito. B) Tuttavia, si presume che la donna abbia adottato il rito di suo marito dalla celebrazione del matrimonio, e che ella lo abbia conservato durante la vedovanza a meno che non ci sia una prova espressa contraria.

### **Capitolo III: Lo stato matrimoniale** **Sezione I: il fidanzamento**

27. Il fidanzamento è un contratto fra un uomo ed una donna contenente la promessa di un matrimonio futuro.
28. La validità del fidanzamento presuppone; 1) che i contraenti siano sani psicologicamente dotati di discernimento, e liberi di contrarre; 2) Che siano conclusi dagli orientali secondo gli articoli 6, 86 ed 87 della legge sul matrimonio della Chiesa orientale, e per i latini secondo l'articolo 1017 della costituzione del diritto canonico occidentale; 3) che non ci sia alcun impedimento di natura permanente al matrimonio,



salvo il caso che sia stato eliminato prima del fidanzamento. Ma, allorché l'impedimento non è permanente e può scomparire col tempo o per volontà delle parti, il fidanzamento può aver luogo, a condizione che il matrimonio sia concluso dopo la scomparsa di quest'impedimento.

29. Il fidanzamento fornito di condizioni non proibite dalla legge, è valido. Tuttavia esse non possono essere sottomesse a clausole penali.
30. La durata del fidanzamento canonico non deve superare due anni completi salvo stipulazione contraria fra le parti, nel contratto, o rinnovazione per mutuo consenso.
31. – 1 Le caparre sono costituite da tutto quello che uno dei fidanzati offre all'altro come pegno di fidanzamento ed in vista di riaffermare i legami secondo l'uso diffuso. – 2. I doni consistono in tutto ciò che è offerto, come segno di affetto, da uno dei fidanzati, i suoi genitori, i suoi amici, o suo padre o sua madre, all'altro fidanzato in occasione e durante la durata del fidanzamento, in vista del matrimonio.
32. – 1 Il fidanzamento è rotto automaticamente (d'ufficio) da: - mutuo accordo fra le parti; - la morte di una di esse; - la comparsa di un impedimento al matrimonio; - l'adozione da parte di uno dei fidanzati di uno stato più perfetto di quello del matrimonio; - il matrimonio di uno di essi con una persona diversa dal fidanzato; - la scadenza del termine legale o la realizzazione della condizione risolutiva. – 2) : Il fidanzamento è rotto su domanda di uno dei fidanzati se l'altra parte commette un crimine contro le leggi religiose o civili, se la sua cattiva reputazione diventa notoria, se subisce un cambiamento capitale nella sua persona, nella sua situazione o il suo rango, o per ogni altra causa religiosa, morale o psichica sopravvenuta nella persona di uno dei fidanzati. In questo caso il tribunale autorizza la rottura del fidanzamento per non portare pregiudizio all'altra parte.
33. Allorché il fidanzamento è rotto per mutuo accordo dei fidanzati, o per ogni altra causa non imputabile ad uno di essi, ciascuno di essi o i suoi eredi, devono, se lo si domanda loro, restituire in natura le caparre ed i doni ricevuti al momento

del fidanzamento, se sussistono, o il loro controvalore, in caso di perdita. E' fatta eccezione per le spese di alimenti e di bevande.

34. Allorchè uno dei fidanzati è stato causa della rottura del fidanzamento o è responsabile della sua nullità, deve restituire all'altro in natura o in controvalore a seconda che l'oggetto esista oppure non, le caparre ed i doni accettati dall'altro, e perde il diritto a quello che ha egli stesso offerto. Egli inoltre deve, se la parte innocente ha, da questo fatto, subito un qualsiasi pregiudizio, versare i danni-interesse appropriati fissati dal tribunale.
35. 1) Entrano nel conto, per la riparazione dei danni risultanti dalla rottura del fidanzamento, la riparazione del pregiudizio subito dalla parte fidanzata innocente del fatto delle disposizioni (atti dispositivi) prese per quanto riguarda i suoi beni ed i suoi mezzi di esistenza, in vista del matrimonio. 2) Ma questa riparazione non s'impone che nella misura nella quale le spese, gli impegni assunti e le altre misure prese, fossero compatibili con le circostanze.
36. Ogni clausola consentita al momento del fidanzamento che stabilisce in anticipo la somma dei danni-interessi è nulla.
37. L'azione in riparazione del pregiudizio causata dal fatto della rottura del fidanzamento si prescrive in due anni.

**Sezione 2: il matrimonio; le sue regole,  
le obbligazioni che genera, la sua validità,  
il suo annullamento (nullità), la rottura  
e la dissoluzione dei legami matrimoniali.**

38. In tutte le comunità cattoliche orientali, il matrimonio è disciplinato, in quello che riguarda la sua conclusione, le obbligazioni che genera, la sua validità, il suo annullamento (nullità), la rottura e la dissoluzione dei legami matrimoniali dalla legge sul sacramento del matrimonio della Chiesa orientale, messa in vigore il 22 febbraio 1949 tramite decisione apostolica, ed annessa alla presente legge. Nella

Chiesa latina, il matrimonio è disciplinato dal codice canonico occidentale, dall'articolo 1012 all'articolo 1143.

### **Sezione 3: il “mahr”, il corredo e la dote**

39. Ciascuno degli sposi conserva la proprietà, l'amministrazione, il godimento e la libera disposizione dei suoi beni così come i guadagni del proprio lavoro, salvo che gli stessi abbiano convenuto diversamente per iscritto.

#### **Il “mahr”**

40. Il “mahr”, chiamato qualche volta “sadaq” è quello che l'uomo offre alla donna come contropartita del matrimonio.
41. Tutto quello che può essere valutato in denaro, come gli immobili, le merci, o i gioielli, può servire da “mahr”.
42. E' possibile anticipare o ritardare la data nella quale sarà offerto il “mahr” in tutto o in parte.
43. Il “mahr” è facoltativo. Non diventa obbligatorio che da una promessa scritta, o una promessa orale fatta davanti a testimoni.
44. A) Se è fatto oggetto di una promessa, il “mahr” diventa obbligatorio, per il fatto stesso che il matrimonio è valido; b) Allorché il valore del “mahr” non è stato fissato nel contratto, si fa ricorso agli usi e costumi locali.
45. Il “mahr” è di proprietà della donna. Ella non è tenuta a ricorrervi per la costituzione della dote.
46. Durante la vita coniugale, il marito amministra il “mahr” e lo fa fruttificare allorché questo consiste in beni immobili. Quanto ai redditi ed ai frutti, essi appartengono alla famiglia.
47. In caso di rottura dei legami coniugali, o allorché una decisione giudiziaria ha pronunciato la separazione definitiva fra gli sposi, per qualche causa che non sia imputabile alla

donna, questa può prendere possesso del “mahr” e disporne come vuole. Ma se il fatto si è prodotto per colpa della donna, o per sua apostasia, ella perde il suo diritto sul “mahr” ed il marito può recuperare ciò che resta.

48. Se il “mahr” è perito fra le mani del marito, la donna potrà ricorrere contro di lui per farsi restituire il suo equivalente o il suo controvalore.
49. La prescrizione non trascorre contro gli effetti sottoscritti in contropartita del “mahr” se è stato valutato in denaro.
50. Non si applicano al “mahr” le disposizioni relative alla revocazione della donazione a causa di sopravvenienza di un figlio al donatore.
51. In caso di morte della sposa, i suoi eredi sono surrogati nei suoi diritti per quello che riguarda il “mahr”.

### **Il corredo**

52. Il corredo è formato da tutto quello che la donna apporta al domicilio coniugale: vestiti, gioielli, oggetti personali, che le appartengono o che le sono donati da suo padre, sua madre o i parenti.
53. La donna acquisisce la proprietà del suo corredo dal momento che lo riceve, senza che colui che lo ha donato o i suoi eredi abbiano diritto di riprendere qualunque cosa/qualcosa.
54. Se il padre o la madre pretendono che quello che è stato rimesso alla propria figlia come corredo lo è stato a titolo di prestito, e se la figlia pretende che ella lo ha ricevuto in proprietà, è l'affermazione di quest'ultima che è presa in considerazione se il valore del corredo non è superiore a quello del corredo di una figlia della sua condizione.
55. In ogni caso, il corredo appartiene alla donna. Il marito non vi ha alcun diritto, salvo il diritto di goderne col permesso ed il consenso della sua moglie. Egli diviene garante della

perdita o del deterioramento di ogni parte che abbia usurpato.

56. Allorché gli sposi sono in lite riguardo agli oggetti della casa, quello che serve in generale alle donne appartiene alla donna, a meno che il marito fornisca la prova contraria; e quello che serve in generale agli uomini o indifferentemente ai due congiunti, appartiene all'uomo a meno che la donna fornisca la prova contraria.
57. Allorché un giudizio pronuncii la separazione dei coniugi (la separazione dei corpi fra gli sposi), ed i mobili che si trovino al domicilio coniugale non appartengono alla moglie, il tribunale può accordarle il godimento di una parte di questi.

### **La dote**

58. La “bainat”<sup>145</sup> ugualmente chiamato diritto alla dote è ogni bene mobile o immobile che la moglie apporta a suo marito, o che gli offrono i suoi genitori o altre persone in ragione del matrimonio e per alleggerirne i pesi.
59. Benché i padri, le madri ed i più vicini parenti siano ritenuti (dover) facilitare il matrimonio dei loro figli e parenti costituendo convenienti doti, la dote tuttavia non è un'obbligazione legale, eccetto il caso in cui una promessa scritta sia stata fatta, legalizzata dal curato della parrocchia nel caso in cui la dote è costituita da beni mobili, e dal vescovo o dal tribunale ecclesiastico allorché riguardi beni immobili.
60. Colui il quale promette una dote, che sia genitore o meno della sposa, deve, come i suoi eredi, fornirgliela con i suoi redditi ed interessi, che decorrono dal giorno del matrimonio valido, eccetto il caso in cui la data della consegna ha costituito oggetto di un accordo speciale.
61. Ogni promessa della dote può essere sottomessa (subordinata) alle condizioni non proibite dalla legge.

---

<sup>145</sup> La “bainat” è esattamente la dote di diritto romano e francese. Nell'articolo 58, è stato eccezionalmente ripreso il termine per rendere comprensibile la numerazione di seguito.

62. Colui il quale promette una dote deve, a pena di nullità, precisarne il genere e la quantità.
63. A) La dote è la proprietà della moglie. Tuttavia, il marito, ha solo il diritto di reclamare la sua consegna a colui il quale si è obbligato a fornirla, di amministrarla e di disporne nel corso della vita coniugale a meno che gli sposi non abbiano convenuto diversamente. B) Il diritto di agire in giustizia per recuperare la dote si estingue dopo dieci anni dalla data del matrimonio. Il marito negligente è responsabile di questa perdita.
64. Nel corso della vita coniugale, o allorquando ha figli da sua moglie che ha apportato la dote, il marito può: - disporre pienamente dei beni dotali, mobili ed immobili, se sono stati valutati in denaro al momento in cui li ha ricevuti, ed anche venderli ed ipotecarli; - godere dell'usufrutto e disporre delle sole rendite dei beni immobili che non sono stati valutati al momento della consegna al marito.
65. A) Il marito deve amministrare i beni dotali con prudenza e saggezza ed occuparsene come se fossero i suoi propri beni. Egli è responsabile della dote valutata in denaro al momento della sua consegna, e ne garantisce i rischi fino alla concorrenza di questo valore. B) I rischi che corre la dote non valutata restano a carico della moglie, eccetto il caso in cui il marito o i suoi eredi commettono un errore o una negligenza durante la loro amministrazione; essi sono allora obbligati ad indennizzare la moglie dei danni che ella ha subito.
66. A) Il marito non è tenuto, in principio, di fornire una cauzione per la recezione della dote, se questo non è convenuto nel contratto di matrimonio. Tuttavia la moglie può esigere questa cauzione, allorché un pericolo palese minacci la dote, gli affari del marito vanno a rotoli; in questo caso appartiene al tribunale obbligare il marito a fornire questa cauzione. B) La cauzione rende la moglie creditore privilegiato sui beni di suo marito. Questo privilegio è trasmesso, dopo la sua morte, ai suoi figli.

67. I beni dotali non possono essere oggetto né di una donazione, né di un testamento. Gli immobili costituiti in dote non possono essere né alienati, né ipotecati durante il matrimonio, né dal marito, né dalla moglie, né dai due congiuntamente, eccetto il caso in cui si è convenuto diversamente nella promessa di dote, e salvo le eccezioni che seguono.
68. A) la moglie può, col consenso di suo marito, donare i suoi beni dotali per la sistemazione dei figli nati dal loro matrimonio. B) Ella può anche, con l'autorizzazione di suo marito, o in difetto, con l'autorizzazione del tribunale, donare i suoi beni dotali per la sistemazione dei figli che ella abbia avuto da un matrimonio anteriore; tuttavia il marito conserva l'usufrutto dei beni oggetto della donazione se questo sia stato autorizzato dal Tribunale. C) Allorché la moglie ha più di cinquanta anni e gli sposi non hanno né figli né discendenti viventi, ella può, con l'autorizzazione di suo marito ed il permesso del tribunale, donare i suoi beni dotali a delle opere di carità. Se il marito rifiuta la sua autorizzazione, il tribunale potrà permettere alla moglie di andare avanti, ma il godimento dei beni donati resterà allora al marito.
69. A) E' permesso con l'autorizzazione del tribunale vendere i beni dotali non valutati: - per far uscire di prigione uno dei congiunti; - per fornire gli alimenti alla famiglia ed a coloro ai quali i congiunti sono tenuti a versare una pensione alimentare; - per fare delle grosse riparazioni indispensabili alla conservazione dei beni dotali; - allorché l'immobile del quale è progettata la vendita è indiviso fra la moglie ed i terzi e non è divisibile. B) In tutti i casi, l'eccedenza del prezzo della vendita rispetto ai bisogni riconosciuti resterà dotale e ne sarà fatto impiego come tale.
70. A) Può fare oggetto di un reinvestimento in immobile, l'immobile dotale non valutato e questo, col consenso della moglie ed il permesso del tribunale e se la sposa ci trova guadagno ed interesse. B) In questo caso, l'immobile ricevuto in cambio sarà dotale; l'eccedenza del prezzo, qualora vi sia, lo sarà ugualmente.

71. A) Se, al di fuori dei casi eccezionali citati, la moglie o il marito o entrambi congiuntamente, vendono il fondo dotale non valutato, la moglie o i suoi eredi potranno far revocare l'alienazione dopo lo scioglimento del matrimonio o la separazione definitiva per colpa del marito, senza che si possa loro opporre alcuna prescrizione durante la durata del matrimonio. B) Allorché, in ragione di una colpa della moglie, i beni dotali vanno ai suoi figli minori – conformemente all'articolo 74, alinea 2 – il marito stesso potrà far revocare l'alienazione, rimanendo tuttavia responsabile di tutti i danni-interesse subiti dall'acquirente, se non gli ha dichiarato nell'atto di acquisto che il bene venduto era un bene dotale.
72. In caso di scioglimento dei legami matrimoniali per la morte di uno dei coniugi, sia che questi ultimi abbiano figli oppure meno, che questi figli siano maggiorenni o minorenni: a) Se è il marito che è morto, e che gli sposi non hanno figli oppure hanno dei figli maggiorenni, la dote è restituita alla moglie, e dopo ella ai suoi eredi, o alla persona designata nel contratto. Se i figli sono minori, la dote è ugualmente restituita alla moglie, ma i frutti sono divisi fra lei ed i suoi figli finché sono minori. B) Se è la moglie che è morta, la dote è restituita ai suoi eredi o alla persona designata nel contratto, allorché non c'è nessun figlio. Quando ce ne sono, la dote va a loro, ma è affidata al padre fino alla loro maggiore età.
73. Se i legami matrimoniali sono rotti senza che ci sia colpa imputabile a qualcuno degli sposi, la restituzione della dote obbedisce alle disposizioni dell'alinea prima dell'articolo precedente.
74. A) Se i legami matrimoniali sono rotti, o se una decisione giudiziaria pronuncia la separazione definitiva fra gli sposi, e questo in ragione di una colpa del marito, la dote è restituita alla moglie che ne conserva la proprietà ed il libero godimento, allorché non ha figli o gli stessi siano maggiorenni. Se i figli sono minorenni, i frutti della dote sono divisi fra essi e la loro madre. La moglie ha l'amministrazione dei beni dotali, a meno che il tribunale non decida altrimenti. B) Allorché la moglie è responsabile della rottura dei legami coniugali o della separazione perpetua, i frutti della dote



tornano ai figli, ma il padre ne conserva l'amministrazione fino alla loro maggiore età. Se non ci sono figli, la dote torna alla persona designata nel contratto, altrimenti resta di proprietà della moglie, ma è il marito che ne raccoglie i frutti vita natural durante.

75. In caso di separazione (dei corpi) provvisoria, il tribunale può sia lasciare al marito l'amministrazione dei beni dotali, riservando alla moglie una parte dei loro redditi ed interessi, sia dare momentaneamente alla moglie l'amministrazione ed il libero godimento della dote.
76. A) Se la dote consiste in beni valutati, il marito o i suoi eredi sono tenuti a restituire il montante tale come è stato fissato al momento del suo ricevimento, eccetto il caso in cui sia perita, o se è fortemente deprezzata in ragione di circostanze fortuite; il tribunale può allora decidere ciò che deve essere dedotto dal suo valore. B) Se consiste in beni non valutati, la si deve restituire in natura, con i frutti ed interessi maturati al giorno della restituzione, eccetto il caso in cui è perita o s'è deprezzata per causa del dolo o della negligenza del marito nella sua amministrazione; il tribunale può allora valutare la responsabilità di questi e condannarlo ai danni-interesse. C) Se è venduta, ne viene restituito il prezzo.
77. Ad ogni modo, nel corso della vita coniugale, i redditi, i frutti e gli interessi della dote tornano al marito, per aiutarlo negli impegni della gestione. Allorché questi è costretto a restituire la dote, egli può (lui o i suoi eredi) reclamare le spese necessarie fatte per la sua conservazione, e per i funerali della sposa, se se ne è assunto il carico.

#### **Capitolo IV: la filiazione, la legittimità dei figli e dei loro effetti**

78. Il figlio è il frutto dell'unione carnale dell'uomo e della donna. Il legame che l'unisce a questi ultimi o ad uno di essi, si chiama filiazione.

79. Il figlio è legittimo se è concepito o nato durante un matrimonio valido o putativo, ed illegittimo se è concepito e nato fuori del matrimonio.
80. 1) Il padre è quello che designa un matrimonio legittimo, a meno che il contrario non sia stabilito da prove evidenti. 2) Il figlio è presunto legittimo se è nato almeno 180 giorni dal matrimonio o nei 300 giorni dalla cessazione della vita coniugale.
81. Ogni figlio nato da un matrimonio legittimo è ritenuto legittimo, anche se un terzo lo reclama e se la madre approva questo terzo e dichiara che suo figlio non è legittimo, eccetto il caso in cui è provato che gli sposi non hanno avuto rapporti fra di loro durante tutto il periodo necessario al concepimento ed alla nascita, e questo, ai sensi delle disposizioni dell'alinea 2 dell'articolo precedente.
82. Il figlio nato durante la vita coniugale ma fuori dei limiti fissati nell'alinea 2 dell'articolo precedente, è reputato legittimo se non è stato disconosciuto dal marito di sua madre nel termine di un mese da contare dalla nascita se il marito è presente, e nel termine di due mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, se non è nel luogo. 2) Tuttavia gli eredi del marito, avranno, dopo il suo decesso, due mesi per contestare la legittimità del bambino nato dopo il trecentesimo giorno dallo scioglimento della vita comune, a contare dall'epoca in cui questo figlio si sarà impossessato dei beni del marito o del tempo in cui gli eredi saranno turbati dal figlio in questo possesso.
83. In caso di dubbio, il figlio trovatello è reputato legittimo.
84. Il figlio illegittimo è legittimato: 1) In virtù degli articoli 41 e 105 del canone sul sacramento del matrimonio, e degli articoli 1051 e 1116 del codice canonico occidentale; 2) Per rescritto dell'autorità superiore competente nel caso in cui non è possibile pronunciare la filiazione legittima conformemente alle disposizioni del primo paragrafo.
85. Ogni atto stragiudiziario che contiene disconoscimento da parte del marito o dei suoi eredi, è considerato come non

avvenuto, se non è seguito, nel termine di un mese, d'una azione in giustizia, diretta contro un tutore *ad hoc* dato al figlio, in presenza di sua madre.

86. 1) La filiazione legittima si prova in principio tramite gli atti di nascita estratti sia dai registri ecclesiastici delle parrocchie, sia dai registri dello stato civile. 2) In mancanza di questi titoli, o se non li si può ottenere, il possesso costante dello stato e la fama di figlio legittimo costituiscono una prova sufficiente della sua legittimità.
87. 1) Il possesso di stato è costituito da un insieme sufficiente di fatti che indichino il rapporto di filiazione e di parentela fra un individuo e la famiglia alla quale pretende di appartenere. 2) I principali fatti sono: Che il figlio abbia sempre portato il nome del padre di cui pretende essere il figlio; che il padre l'abbia trattato come suo figlio ed abbia provveduto, in questa qualità, alla sua educazione, al suo mantenimento e alla sua sistemazione; che sia stato riconosciuto costantemente come tale nella società; che sia stato riconosciuto come tale nella famiglia.
88. 1) Nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli danno il suo titolo di nascita ed il possesso di stato conforme a questo titolo; 2) Ugualmente, nessuno può contestare lo stato di colui il quale ha un possesso di stato conforme al suo titolo di nascita.
89. In difetto di godimento costante della qualità di figlio legittimo, o se il figlio è stato iscritto, sia sotto un nome falso, sia come nato da padre e madre sconosciuti, la prova della filiazione può essere data per testimoni, a condizione che ci sia un principio di prova per iscritto, o per presunzioni e supposizioni gravi fondate su fatti certi e costanti.
90. Sono considerati principi di prova per iscritto ai sensi dell'articolo precedente: i titoli e le carte di famiglia come anche tutti i registri provenienti da una parte impegnata nella contestazione, o che vi avrebbe interesse se fosse vivente.

91. La prova contraria potrà essere costituita da tutti i mezzi propri a stabilire che il figlio non è il figlio del padre e della madre che pretende di avere.
92. 1) L'azione per reclamare lo stato è imprescrittibile riguardo al figlio, vita natural durante. 2) L'azione non può essere intentata dagli eredi del figlio che non ha reclamato tanto, se non è morto minorenni, o nei cinque anni che seguono la sua maggiore età, se è morto maggiorenne. 3) Gli eredi possono continuare questa azione allorquando ella è stata cominciata dal figlio, a meno che non abbia desistito formalmente o che l'abbia trascurata per tre anni.
93. 1) Gli effetti religiosi della filiazione legittima sono l'attitudine ad accedere agli ordini, dignità e funzioni ecclesiastiche. 2) Il suo effetto civile è la chiamata del figlio alla successione, l'uso del nome patronimico di suo padre, ed il suo diritto ad essere allevato, educato e ad avere il suo avvenire assicurato.
94. 1) I figli legittimati in applicazione della prima alinea dell'articolo 84 godono allo stesso titolo che i figli legittimi, di tutti gli effetti ecclesiastici e civili della filiazione legittima; tuttavia l'accesso al cardinalato, all'episcopato ed ad ogni altra dignità ecclesiastica importante è loro interdetto. 2) La legittimazione fatta secondo l'alinea due dell'articolo precitato, avrà per effetti quelli previsti dal rescritto che l'avrà pronunciata.
95. 1) L'azione per il riconoscimento dello stato di figlio naturale diretta contro il padre che ha rifiutata il suo figlio, appartiene al figlio naturale, a sua madre ed al promotore di giustizia. 2) Il figlio riconosciuto sia spontaneamente davanti all'ufficiale dello stato civile o il vescovo, sia giudizialmente, non potrà essere assimilato al figlio legittimo. Avrà soltanto diritto all'educazione, al mantenimento ed ad una somma di denaro fissata dal tribunale in vista di assicurare il suo avvenire.
96. Ogni persona che subirà un pregiudizio dal riconoscimento di un figlio non legittimo, può attaccarne la validità.

97. Il riconoscimento di un figlio naturale s'applica solo al dichiarante, sia che l'altra parte sia menzionata nell'atto, sia che non.

### **Capitolo V: l'adozione**

98. L'adozione è un atto giudiziario solenne con il quale si stabiliscono fra due persone dei legami civili di paternità e di filiazione legittima.
99. L'adozione non può aver luogo se non quando esistono giusti motivi e se presenti vantaggi certi per l'adottato, dopo che sia stata assicurata la buona condotta dell'adottante, sotto riserva delle disposizioni degli articoli seguenti.
100. Ogni persona laica, dell'uno o dell'altro sesso, che abbia più di 40 anni, può adottare, a condizione di non avere una discendenza legittima al momento dell'adozione e d'averne 18 anni più dell'adottato, il tutto a pena di nullità.
101. L'adottante di un Cattolico deve essere cattolico. Tuttavia la identità del rito non è richiesta.
102. Nessuno può essere adottato da più persone, se questo non è da due sposi.
103. Nessun coniuge può adottare o essere adottato che con il consenso dell'altro coniuge, eccetto il caso in cui questi non è nello stato di poter manifestare la sua volontà o se vi è separazione (dei corpi) fra gli sposi. In questo caso è richiesto il consenso del Vescovo.
104. 1) Se l'adottato è un figlio minorenni fornito di discernimento, il consenso personale di costui è richiesto, come quello di suo padre e di sua madre o di colui che sopravvive di essi. Tuttavia se il padre e la madre sono divorziati o separati (di corpo) in maniera perpetua, basta il consenso del coniuge che ne ha l'affidamento. 2) Ma se il padre e la madre sono morti, o se sono fuori dello stato di manifestare la loro volontà, il consenso del Vescovo è

sostituito a loro. 3) In ogni caso, l'adozione del figlio minore potrà, nell'anno che segue il compimento della sua maggiore età, essere da lui revocata con una richiesta che il tribunale deve accogliere.

105. E' nullo e senza alcun valore: 1) L'adozione dal padre e dalla madre dei loro figli naturali; 2) L'adozione dal "Wali" del suo pupillo; dal "wasi" di colui il quale è il suo "wisaja"; dall'amministratore, di colui il quale egli gestisce i beni, a meno che questi non siano emancipati o che i loro beni non abbiano dato luogo ad un rendiconto davanti al tribunale.
106. L'adozione conferisce all'adottato il nome, dell'adottante e i diritti e doveri del figlio legittimo, eccezion fatta delle disposizioni degli articoli seguenti.
107. L'adottato resta membro della sua famiglia di origine e vi conserva i suoi diritti ed obbligazioni. Tuttavia, l'adottante, durante la sua vita e finché ne è degno, è il solo investito della patria potestà. Ma allorché egli muore o in caso di perdita della sua capacità, la patria potestà torna al padre di sangue dell'adottato o a colui che lo sostituisce.
108. Il padre e la madre dell'adottato non sono tenuti alla pensione alimentare del loro figlio che nel caso in cui egli non la possa ottenere dall'adottante.
109. 1) Se l'adottante muore senza lasciare discendenti o ascendenti, il figlio adottivo eredita come un figlio legittimo. 2) Tuttavia se l'adottante lascia dei discendenti, degli ascendenti o delle sorelle, l'adottato riceve la metà della parte del figlio legittimo nella successione.
110. 1) Se l'adottato muore senza discendenti legittimi, i beni a lui dati dall'adottante e che esistono ancora al momento della morte, tornano all'adottante o ai suoi eredi. Gli altri beni sono distribuiti agli eredi legittimi del *de cuius* designati dalla legge. 2) Il diritto dell'adottato di succedere all'adottante non può essere trasmesso che ai suoi discendenti. Questo diritto riguarda solo la successione personale dell'adottante e, di conseguenza, l'adottato ed i suoi discendenti non hanno

alcun diritto nella successione del padre, della madre o di altri parenti dell'adottante.

111. Dalla valida adozione nasce un legame di parentela legittima che impedisce il matrimonio fra: - l'adottante, l'adottato ed i suoi discendenti; - L'adottato ed i figli dell'adottante nati dopo l'adozione; - L'adottato ed il congiunto dell'adottante, e reciprocamente, fra l'adottante ed i congiunto dell'adottato; - I figli adottivi della stessa persona.
112. L'adozione non è possibile che per decisione del tribunale comunitario approvato dal Vescovo.
113. Il tribunale competente per pronunciare l'adozione è, in principio, quello del domicilio dell'adottante. Tuttavia, se l'adottato è minore, il tribunale del domicilio di quest'ultimo è anch'esso competente. In ogni caso, il tribunale deve, prima di emettere il suo giudizio, sentire il promotore di giustizia e sentire il parere del padre e della madre dell'adottato stesso, se questo ultimo è maggiore.
114. L'adozione può, per motivi gravi, essere revocata per decisione resa dal tribunale, sentito il promotore di giustizia.
115. E' considerato come motivo grave e suscettibile di comportare la revoca dell'adozione: - ogni offesa grave, ogni pregiudizio morale o materiale molto importante causato dall'adottante all'adottato e reciprocamente; - ogni comportamento disdicevole notorio o abiura del Cattolicesimo da uno di essi, ecc...
116. Il diritto di intentare l'azione in revocazione dell'adozione appartiene, in principio, esclusivamente all'adottante e all'adottato. Tuttavia, appartiene al promotore di giustizia di esercitare questa azione se è convinto dell'esistenza di pressioni dell'uno sull'altro, proprie a fare temere un pregiudizio per costui e la sua famiglia e ad impedire di esercitare il suo diritto.
117. 1) La revocazione fa cessare per l'avvenire tutti gli effetti dell'adozione, a partire dal momento in cui la sentenza diviene definitiva. 2) Il tribunale dovrà, in caso di conferma

o di revoca dell'adozione, trasmettere la sentenza a chi di diritto in vista della sua trascrizione sui registri di battesimo e su quello di stato civile.

118. L'adozione effettuata in un paese dove i tribunali ecclesiastici non sono competenti in questa materia, è disciplinata per quello che concerne la sua validità o la sua revocazione, dalle leggi di questo paese.

### **Capitolo VI: la patria potestà e la custodia dei figli fino alla maggiore età.**

119. La patria potestà comprende l'insieme dei diritti ed obbligazioni del padre e della madre riguardo dei loro figli legittimi ed adottivi relativamente alla loro persona e ai loro beni, fino alla maggiore età.
120. Il figlio che, al momento della maggiore età, è alienato o ingenuo, resta sotto la patria potestà quanto alla sua persona ed ai suoi beni. Se il maggiorenne sano di mente diventa in seguito idiota o pazzo, la patria potestà viene esercitata nuovamente su di lui in virtù di una sentenza del tribunale.
121. Il minore è emancipato da quando si sposa. Ma il tribunale potrà, se ritiene che egli non ha un buon grado di giudizio e che non è un buon amministratore, limitare la sua libertà e collocarlo sotto la patria potestà quanto alle obbligazioni e ai contratti.
122. I principali diritti ed obbligazioni della patria potestà sono: 1- L'obbligo di allattare i figli; 2 - L'obbligo di soccorso e di sorveglianza ed il diritto di reclamarli, di riprenderli da qualsiasi altra persona e di obbligarli a restare al focolare paterno; 3 - L'obbligazione di dare ai figli una educazione religiosa, morale, fisica e sociale conformemente alle loro condizioni; 4- Il diritto di correggerli ed anche, in caso di necessità, di punirli, ma con dolcezza e senza portargli nocimento; 5- Il diritto di consentire o di non consentire alle scelte del loro stato di vita (il matrimonio, gli ordini o la vita religiosa) e di sceglierli la professione conveniente al loro interesse, senza costrizione; 6- il diritto di utilizzare i



loro servizi nell'interesse della famiglia; 7- Il diritto di amministrare i beni e le proprietà dei figli, di goderne e di utilizzarli nell'interesse della famiglia, eccezion fatta dei beni e delle proprietà date ai figli per uno scopo definito o in condizioni incompatibili con il diritto in questione, come i beni dati in vista della loro scelta di una professione determinata o affinché alla loro maggiore età questi beni siano loro restituiti con gli interessi ed i frutti ma in ogni caso, la persona investita della patria potestà deve conservare i beni del minore e pagare tutti i debiti, tasse ed interessi ivi afferenti. 8- L'obbligo di rappresentarli nei contratti e davanti ai tribunali secondo le disposizioni degli articolo 163 del codice di procedura ecclesiastico, e 1648 del codice canonico occidentale; 9- il diritto di designare loro un "wasi".

- 123.** L'obbligo di allattare i figli incombe alla madre, gli altri diritti ed obbligazioni relativi alla patria potestà appartengono, in principio, al padre. Tuttavia, allorché il padre è morto, questi diritti ed obbligazioni passano alla madre allorché ella è idonea a sopportarne il peso, e che il tribunale s'è assicurato di questa attitudine, e ha emesso, a quest'effetto, una sentenza di trasferimento della patria potestà.
- 124.** La durata dell'allattamento è di due anni.
- 125.** 1) La madre è esonerata dall'obbligo di allattare allorché è in uno stato fisico o mentale tale che gli impedisca di assolvere il proprio dovere. 2) La madre è privata del diritto di sorveglianza: a) Se ella è ribelle e conosciuta per la sua cattiva condotta finché si trovi in questo stato; b) Se è incapace di educare i figli e di proteggerli; c) Se, per sua colpa, ha provocato la rottura della sua vita coniugale; d) Se ella abiura al Cristianesimo o abbandona la confessione cattolica; e) Se dopo lo scioglimento del matrimonio o la morte del padre del figlio ella contrae un nuovo matrimonio. 3) In ogni stato della causa, appartiene al tribunale di adottare ogni misura che gli sembrerà opportuna nell'interesse del figlio, anche se ella va contro quello che è stato detto, nel paragrafo precedente, in vista di assicurare al figlio una educazione cattolica.

- 126.** 1) L'indennità dovuta in contropartita dell'allattamento incombe al figlio allorché possiede beni personali. 2) L'indennità dovuta in contropartita della sorveglianza del figlio incombe sempre al padre finché la vita coniugale continua. Allorché questa cessa, l'indennità in questione incombe a quello degli sposi che, per sua colpa, ha provocato la cessazione. Se questi non ha beni, l'obbligazione incombe al più ricco dei due, fatta riserva del suo diritto di rivolgersi contro il colpevole dei due che si è arricchito.
- 127.** Allorché la madre, affidataria del figlio, si è separata dal padre, non può senza l'autorizzazione di questi, portare il figlio in un altro paese da quello di suo padre; ugualmente, il padre non può, finché la madre è affidataria del figlio, fargli lasciare il paese di sua madre senza il consenso di questa, salvo decisione contraria del tribunale.
- 128.** Il padre è decaduto dalla patria potestà: a) Se è condannato per aver commesso l'incesto, costretto le sue figlie alla prostituzione, o incitato i suoi figli alla dissolutezza; b) Se è stato condannato due volte per aver incitato dei minori alla dissolutezza; c) Se è stato condannato come autore o coautore o complice di un crimine commesso sulla persona di uno o più dei suoi figli; d) Se è stato condannato come coautore o complice di un crimine commesso da uno o più dei suoi figli; e) Se è stato condannato due volte come autore, coautore o complice di un delitto commesso sulla persona di uno o più dei suoi figli; f) Se è stato condannato due volte come coautore o complice di un delitto commesso da uno o più dei suoi figli; g) Se è interdetto; h) Se ha abiurato al Cristianesimo o abbandonato la confessione cattolica.
- 129.** Il padre può essere privato della patria potestà: a) Se è condannato ai lavori forzati; b) Se è condannato per aver trascurato o abbandonato i suoi figli; c) Se è conosciuto pubblicamente per la sua cattiva condotta o se ha l'abitudine di ubriacarsi o di drogarsi; d) Se è venuto meno all'educazione dei suoi figli, e soprattutto all'educazione religiosa cattolica; e) Se tratta i suoi figli molto severamente, in modo da nuocere alla loro salute e da corromperne i

costumi; f) Se è prodigo; g) Se, per sua colpa, ha provocato la nullità del matrimonio o la rottura della vita coniugale.

- 130.** La decadenza o la privazione della patria potestà non influisce in alcun caso, in quello che riguarda il soccorso e l'obbligazione alimentare, sui diritti e doveri mutui fra discendenti ed ascendenti.
- 131.** 1) Se il padre è amministratore legale, egli può amministrare i beni dei suoi figli e disporne a profitto dei minori. 2) Ma se si teme che per la sua cattiva condotta, il padre dissipi i beni dei suoi figli, il tribunale potrà limitare il suo potere di disposizione di questi beni, attraverso una sentenza, resa su domanda delle persone interessate, pubblicato nel giornale designato per le pubblicazioni degli annunci giudiziari e trascritto sul registro delle tutele.
- 132.** 1) Se il padre vende, acquista o loca uno dei beni mobili o immobili del figlio ad un giusto prezzo o con una leggera lesione, l'atto è valido ed il figlio non potrà farlo annullare alla sua maggiore età. 2) Allorché il padre vende, acquista o loca qualche cosa con una lesione grave, il tribunale nomina un tutore *ab hoc* in vista di domandare l'annullamento del contratto. Questa azione non è sottomessa ad una conferma da parte del minorenni divenuto maggiorenne. 3) Se il figlio diviene maggiorenne prima della scadenza dell'affitto validamente concluso, egli non può rescinderlo che per quanto costituisce la locazione delle sue opere.
- 133.** Il padre non potrà validamente acquistare i beni del suo figlio o vendergli i propri beni. Ugualmente, non potrà ipotecare i suoi beni a profitto di suo figlio o effettuare l'atto reciproco. Infine, non potrà prestargli del denaro o chiederglielo a prestito salvo il caso in cui il tribunale lo autorizzi e nomini a questo scopo un tutore *ad hoc*.
- 134.** I diritti relativi alla patria potestà ed appartenenti al padre, appartengono anche alla madre allorchando la potestà le è trasferita, e le cause di decadenza o di privazione dell'esercizio di questi diritti toccano la madre nella stessa maniera del padre.

135. 1) L'azione per la privazione della patria potestà appartiene a tutti i parenti del minore ed al promotore di giustizia. 2) Il tribunale potrà prendere nel corso del processo, nell'interesse del figlio, ogni misura provvisoria immediatamente esecutiva, per la sua salvaguardia e la sua educazione.
136. Ogni persona sostituita al padre nell'esercizio della patria potestà deve agire sotto il controllo del tribunale ecclesiastico.
137. 1) La persona colpita da decadenza nei primi sei casi previsti all'articolo 128 non può essere ammessa a farsi restituire la patria potestà che dopo aver ottenuto la sua riabilitazione conformemente alle disposizioni del codice penale. Nel settimo ed ottavo caso, questa restituzione non è possibile che dopo aver tolto la interdizione o la riconversione alla religione cristiana o alla confessione cattolica. 2) Nei casi previsti all'articolo 129, la persona privata dalla patria potestà potrà, tre anni dopo la sentenza che ha pronunciato la privazione, fare una domanda per la restituzione della patria potestà. 3) In ogni caso, il tribunale che ha pronunciato la decadenza potrà, in maniera sovrana, restituire la patria potestà o rigettare la domanda secondo le circostanze e l'interesse dei figli.
138. Ogni persona che sulle fondamenta dell'articolo 135 può intentare l'azione per la decadenza della patria potestà, può anche intervenire nell'azione per la restituzione non importa in quale fase della procedura.

## **Capitolo VII: La pensione alimentare (gli alimenti)**

### **Sezione I: gli alimenti in generale**

139. Gli alimenti sono quello che permette all'individuo di condurre una vita decente per una persona della sua condizione; essi comprendono: il nutrimento, l'abbigliamento e l'abitazione per tutti, le cure mediche ai malati ed il servizio agli infermi, l'istruzione e l'educazione per i bambini.

140. L'obbligazione alimentare è dovuta, in principio, dal marito alla sua sposa, ed eccezionalmente da questa a suo marito. Essa è dovuta ugualmente dai discendenti ai loro ascendenti e da questi ai loro discendenti conformemente alle disposizioni della presente legge.
141. L'obbligazione alimentare è contemporaneamente personale e reale, cosicché se quello che la deve trascura di fornirla, per una qualsiasi ragione, essa si trasferisce allora sui suoi beni personali.
142. La moglie messa a parte, l'obbligazione alimentare non esiste che in favore di una persona nel bisogno. In conseguenza, quelli che possiedono dei beni personali, devono da principio contare su questi beni per vivere.
143. A) Si tiene conto nella fissazione della pensione alimentare dei bisogni di colui al quale essa è accordata, della sua condizione, e delle possibilità di colui che la deve, così come gli usi degli abitanti della località. B) Anche dopo la sentenza è possibile domandare la riduzione o l'aumento della pensione, allorché ci sono dei cambiamenti di prezzo o allorché la situazione di colui che la deve o di colui che la riceve si modificano.
144. Allorché una pensione alimentare è dovuta da due o più persone, e che queste persone hanno la medesima situazione finanziaria ed il medesimo grado di parentela rispetto a colui che beneficia della pensione, le parti che esse devono fornire sono divise fra di loro con uguaglianza. Se differiscono per la loro situazione o per il loro grado di parentela, la parte che ciascuna dovrà pagare sarà proporzionale al suo stato.
145. Allorché una pensione alimentare incombe a più persone, ma che, per una qualsiasi ragione, è impossibile momentaneamente ottenerla da ciascuna di esse, il tribunale può metterla a carico di colui che è in grado di pagarla, conservando quest'ultimo il diritto di ricorrere contro gli altri per farsi rimborsare la somma che incombe loro.

146. Una sentenza può far decorrere il versamento della pensione a partire dal giorno in cui l'azione in giustizia è stata introdotta, o al massimo sei mesi prima, allorché la causa di questa pensione è vecchia.
147. A) Allorché, a causa dell'assenza o per qualsiasi altra causa, la pensione alimentare non può essere ottenuta, il tribunale può autorizzare il beneficiario a prelevarne il montante sui beni di colui che la deve e che si trovano fra le sue mani, o fra le mani degli altri; il beneficiario può anche chiedere in prestito il montante a nome di colui che la deve. B) In quest'ultimo caso, il creditore ha un'azione diretta contro colui che deve fornire la pensione e proprio contro chi ha preso a prestito. C) Questo credito è privilegiato; non si prescrive con la prescrizione corta prevista all'articolo 151, ma per il tempo fissato dalla legge civile.
148. A) La pensione può essere imposta in denaro o in natura, mensilmente o annualmente. B) Se il debitore della pensione alimentare non è in grado di versarla e propone di albergare il creditore nella sua dimora e di trattarlo come un membro della sua famiglia, appartiene al tribunale di decidere su questa domanda. Se il creditore si oppone, il tribunale valuterà la situazione e deciderà il giusto.
149. E' possibile accordare l'esecuzione provvisoria delle sentenze che condannano ad una pensione alimentare, nonostante opposizione o appello, e questo conformemente agli articoli 194 e 195 del codice di procedura ecclesiastico ed all'art. 1917 del codice canonico occidentale.
150. La pensione non diventa un credito che per una sentenza del tribunale, o per una convenzione fra sposi su un oggetto determinato.
151. Il credito alimentare è privilegiato rispetto ad ogni altro credito, ma il diritto di reclamare la pensione, oggetto di un giudizio, si prescrive in due anni se il beneficiario non ha domandato l'esecuzione della sentenza che gliela concede.
152. A) In principio, l'azione di reclamo della pensione deve essere intentata davanti al tribunale del domicilio della parte

convenuta; tuttavia la si può presentare al tribunale del domicilio dell'attore allorché il convenuto è domiciliato fuori del paese. B) Allorché ci siano più obbligazioni alimentari, quella dei congiunti è prioritaria, poi viene quella dei figli, ed infine quella del padre e della madre, salvo il caso in cui gli interessati scelgano un'altra soluzione o se il tribunale decide secondo un altro ordine di priorità.

## **Sezione 2: l'obbligazione alimentare fra gli sposi**

- 153.** A) La pensione alimentare della sposa incombe al marito dalla conclusione di un valido matrimonio, sia che la sposa sia ricca che sia povera, sia che dimori con suo marito o sia separata (di corpo) per una causa della quale ella non è responsabile. B) Questa pensione è ugualmente dovuto alla sposa, senza cauzione, e senza che ella sia tenuta a restituirla, lungo la durata della procedura di separazione o di annullamento del matrimonio, e fino a quando una sentenza definitiva accerti la colpevolezza della donna o la nullità del matrimonio.
- 154.** Il marito è obbligato a fornire a sua moglie ed alla sua famiglia tutto quello che è loro necessario per i bisogni della vita comune. Ma se sono provati la sua negligenza o avarizia, la pensione è stimata e rimessa alla moglie, che prende in carico le spese di casa.
- 155.** A) Anche se il marito è povero, malato o detenuto, egli non è dispensato dall'obbligazione alimentare dovuta alla sua moglie se è in una condizione di bisogno, ma l'esecuzione ne sarà differita fino a quando egli torna a migliore fortuna. B) Al contrario, una moglie ricca non può esigere una pensione da suo marito povero e che non guadagna denaro. In questo caso, è la sposa che deve una pensione a suo marito fino a quando viene fuori dalla sua situazione (di povertà).
- 156.** Il diritto della moglie alla pensione non si estingue se ella stessa o i suoi parenti, non rimettono la dote che hanno promesso.

- 157.** Allorché il tribunale condanni il marito a versare una pensione alimentare, o allorché gli sposi si mettono d'accordo su un oggetto determinato, la sposa può, se ella teme l'assenza di suo marito, esigere una cauzione che le assicurerà la pensione lungo la durata di questa assenza.
- 158.** A) Il marito deve far abitare sua moglie in una dimora indipendente, se sono nell'agiatezza. Altrimenti, essi possono occupare una parte separata con le sue dipendenze in una dimora comune, con dei vicini della loro condizione. B) Se egli la fa abitare in una parte indipendente di una dimora o "vit"<sup>146</sup> uno dei suoi parenti, ella non può esigere un'altra abitazione, a meno che questi ultimi le noccano con atti o parole.
- 159.** A) La moglie non è tenuta a coabitare con i parenti di suo marito, eccetto i figli che quest'ultimo abbia avuto da un precedente matrimonio. B) Essa stessa non può, salvo che si tratti del suo figlio minore, far abitare nel domicilio coniugale un membro della sua propria famiglia, senza l'autorizzazione del marito, a meno che il tribunale non abbia deciso altrimenti ed in ciascuno dei due casi, per ragioni valide.
- 160.** A) La moglie ribelle non ha diritto alla pensione. Ella perde anche il suo diritto alla pensione arretrata che le fosse dovuta. B) La moglie è considerata come ribelle allorché lascia il domicilio coniugale, o allorché impedisce suo marito di entrarvi, o allorché rifiuta di seguire suo marito nella sua nuova residenza, il tutto senza valido motivo. C) La moglie che torna al domicilio coniugale recupera il suo diritto alla pensione dal suo ritorno, ma non può recuperare gli arretrati della pensione che ha perduto prima di questa data.
- 161.** A) La moglie separata (di corpo) in ragione di una colpa che ella ha commesso non ha il diritto alla pensione durante la separazione, che quest'ultima sia provvisoria o definitiva. B) Al contrario, ella conserva il suo diritto alla pensione alimentare allorché è separata (di corpo) per una causa della quale ella non è responsabile, sia che la domanda di separazioni sia stata introdotta da lei oppure dal suo marito.

---

<sup>146</sup> Probabilmente si tratta di un errore.



162. La moglie ribelle o separata (di corpo) per sua colpa, può essere condannata a versare una pensione a suo marito, proporzionalmente ai danni subiti da lui a causa della sua assenza dal domicilio coniugale.
163. Allorché il marito si giustifica dicendo che non può fornire a sua moglie una pensione senz'altro da parte sua, questa obbligazione incombe, fra gli ascendenti o discendenti della moglie, a colui che avrebbe dovuto adempiere, se ella non fosse stata sposata. La pensione dovuta ai figli grava sulla persona che avrebbe dovuto adempiere se non avessero un padre.
164. L'obbligazione alimentare si estingue con la morte di uno degli sposi, salvo se essa ha dato luogo ad prestito/mutuo autorizzato dal tribunale; in questo caso diventa un debito privilegiato sulla successione di colui che doveva fornirla.
165. La pensione versata in anticipo alla moglie non può essere reclamata.
166. La rinuncia ad una pensione alimentare, prima che la stessa sia stata fissata convenzionalmente o con sentenza, è nulla. Dopo questa determinazione la rinuncia è valida per quello che riguarda il periodo anteriore ed ogni periodo futuro che è già cominciato (mese o anno). La rinuncia a vita ad una pensione non è valida se non è interinata dal tribunale.

### **Sezione 3: l'obbligazione alimentare fra ascendenti e discendenti**

167. A) Il padre deve una pensione naturale a suo figlio, minore e povero, che sia dell'uno o dell'altro sesso. Questa obbligazione cessa allorché la figlia si sposa o il figlio può guadagnarsi da vivere. B) Tuttavia, questa obbligazione non comprende le spese necessarie al matrimonio e alla sistemazione dei figli, o alla costituzione di un fondo di commercio o di industria.

168. Il padre deve la pensione a suo figlio maggiorenne povero ed incapace di guadagnarsi da vivere, e a sua figlia maggiorenne e povera, che sia celibataria o sposata a un malato incapace di guadagnarsi da vivere e di sovvenire alle sue spese.
169. Allorché il padre è povero, allorché non impossibilitato a lavorare, non è esentato dalla pensione dovuta ai suoi figli solo per la sua povertà, perché è tenuto a lavorare e ad assistere a quelli che è loro necessario.
170. A) La madre ricca deve una pensione ai suoi figli allorché il loro padre è nel bisogno, o nel caso in cui non paghi le sue obbligazioni alimentari per qualsiasi ragione – eccetto il caso di incapacità per malattia cronica -. B) Ma allorché ella stessa è nel bisogno, l'obbligazione alimentare incombe ai parenti più prossimi del figlio, secondo la loro situazione materiale. Per le persone che hanno il medesimo grado di parentela rispetto al figlio, l'obbligazione alimentare grava da principio sui parenti paterni, poi sui parenti materni. C) In questo caso, il padre povero o negligente è debitore delle somme pagate dal parente pietoso
171. A) Allorché il padre, malato cronico, è incapace di guadagnarsi da vivere, o allorché muore senza lasciare ai suoi figli poveri dei mezzi di sussistenza, l'obbligazione alimentare incombe da principio sulla madre se essa è ricca, poi agli ascendenti se vi sono. In principio, ella incombe al parente più vicino. Ad un ugual grado di parentela, ella incombe da principio ai parenti paterni, poi ai parenti materni. B) La persona che paga la pensione in queste condizioni non ha alcun ricorso per recuperare le somme pagate.
172. Su domanda della madre in caso di carenza o avarizia del padre nel mantenimento dei suoi figli, il tribunale può condannarlo a versare una pensione per i predetti figli.
173. Per quanto riguarda la pensione e la sua estinzione, il regime dell'obbligazione che incombe al padre verso il figlio, è lo stesso dell'obbligazione del marito verso sua moglie.

174. La morte del padre o della madre, non estinguono l'arretrato della pensione fissata giudiziarmente o con reciproco accordo, in favore dei figli.
175. I figli ricchi di entrambi i sessi, minorenni o maggiorenni, devono gli alimenti al loro padre, madre o altri ascendenti che sono nel bisogno.
176. La pensione di una donna maritata ad un altro che il padre di suo figlio incombe al suo marito e non al suo figlio. Tuttavia, se il marito è nel bisogno o se è assente, sarà ordinato al predetto figlio, se è ricco, di versare una pensione a sua madre, questa pensione costituendo per lui un credito contro il marito tornato a miglior fortuna o rientrato nel paese.
177. Il figlio povero non deve una pensione a suo padre nel bisogno che se guadagna la sua vita al momento in cui suo padre è assolutamente incapace di farlo. La madre bisognosa è assimilata al padre incapace di guadagnarsi da vivere. Allorché il figlio ha dei figli, agli può fornire, proporzionalmente alla sua situazione, una pensione ai suoi figli e a suo padre e madre riuniti, senza essere obbligato di versare a questi una somma a parte.
178. La vocazione successoria non entra in linea nell'obbligazione alimentare che incombe ai discendenti rispetto ai loro ascendenti. Sono i parenti più vicini che devono fornire una pensione, tenuto conto della loro situazione materiale.

**Capitolo VIII: i danni-interesse assegnati in caso di  
annullamento del matrimonio o di separazione  
(dei corpi)**

179. Lo sposo contro il quale è stata pronunciata la separazione (dei corpi) o l'annullamento del matrimonio deve al suo congiunto dei danni-interesse per il pregiudizio a lui causato.
180. La riparazione consiste, sia nella regolarizzazione del matrimonio, allorché è possibile e non fa torto allo sposo

innocente, e se quest'ultimo l'accetta, sia nel riconoscimento a questo qui di una somma di denaro che copre il danno che deriva dalla dissoluzione del matrimonio.

181. Allorché il matrimonio è nullo senza che gli sposi siano colpevoli, il congiunto che rifiuta di regolarizzarlo senza valido motivo sarà considerato come colpevole e dovrà la riparazione.
182. Per valutare il montante dei danni-interesse, bisogna tener conto del pregiudizio materiale e morale, e della situazione degli sposi.

### Capitolo IX: la “*wisaya*”

183. A) Ogni persona, parente o non, che esercita in tutto o in parte, la patria potestà al posto del padre o della madre morti, sui figli minori, si chiama “*wasi*”. B) Questi del padre e della madre rimasti in vita, che esercita la *wisaya*, ha sul figlio minore tutti i diritti inerenti alla patria potestà e ne assume tutte le obbligazioni. Se si tratta di una terza persona, ella ha tutti i diritti, eccetto quello di avere profitto personale dai servizi del minore o dai suoi beni; egli è sottomesso a tutte le obbligazioni, eccetto l'obbligazione alimentare sui suoi beni per il mantenimento del minore (v. artt. 119 e 122). Questa persona esercita la patria potestà sotto il controllo del tribunale ecclesiastico.
184. Ci sono tre tipi di *wasi*: a) Il *wasi* eletto che è designato dal loro padre o dalla madre viventi, nel loro testamento. B) Il *wasi* legale o *wali*, che è il parente sopravvissuto, poi il nonno in senso pieno, cioè il padre del padre, a condizione tuttavia, per la madre, di non aver contratto un nuovo matrimonio. C) Il *wasi* dativo designato dal tribunale.
185. Il *wasi* deve essere cristiano e cattolico, maggiorenne, onesto, conosciuto per la sua integrità morale e buona gestione, godente di tutti i diritti civili. I suoi interessi non devono essere in opposizione con quelli del minore. Se non è né il padre né la madre del figlio, deve avere trenta anni compiuti.

186. A) Il *wasi* eletto ha la priorità sul *wasi* legale e questo qui sul *wasi* dativo. Tuttavia gli atti del *wasi* non sono validi che se è in possesso di una attestazione del tribunale che constata la sua presa in carico della *wasaya* del minore. B) Il tribunale non deve rendere una tale sentenza che dopo essersi assicurato della capacità del *wasi*, avuto riguardo alle condizioni enunciate nell'articolo precedente.
187. Il tribunale può designare un sorvegliante del *wasi*, provvedere alla sostituzione del *wasi* la cui incapacità è provata, e destituire quello la cui disonestà è certa.
188. Nominando il *wasi* il tribunale deve dare preferenza ai parenti sugli estranei e far passare i parenti paterni davanti ai parenti materni, salvo se l'interesse del minore si oppone.
189. Se il *wasi* eletto accetta la *wasaja* da vivente del testatore, egli non potrà rinunciarla dopo la morte di questi che per dei motivi determinati accettati dal tribunale.
190. Allorchè il testatore scelga due *wasi*, ma uno di essi rifiuti questa missione, appartiene al tribunale di nominargli un sostituto.
191. Il *wasi* avrà cura della persona del minore e lo rappresenterà in tutti gli atti civili. Egli amministrerà i suoi beni da buon padre di famiglia, e risponderà dei danni che potrebbero risultare da una negligenza o da una cattiva gestione.
192. A) Il *wasi* deve avere una copia ufficiale dell'inventario della successione del defunto per conoscere la parte che viene al minore e prenderne possesso. B) Se ancora non è stato compilato un inventario, egli deve prendere consegna dei mobili ed immobili appartenenti al minore, e compilare una lista che firmerà col curato della parrocchia e due parenti vicini del minore, che sarà legalizzata dal tribunale e di cui una copia sarà conservata negli archivi di questo.

193. Il *wasi* può, con l'autorizzazione del tribunale, disporre dei mobili del minore, anche se questi non ha bisogno del loro prezzo<sup>147</sup>.
194. Il *wasi* non può alienare gli immobili del minore che con l'autorizzazione del tribunale che non gliela rilascerà che dopo essersi assicurato dell'esistenza di una delle seguenti condizioni: - che l'alienazione dell'immobile giovi al minore, se è possibile venderla ad un prezzo superiore a quello di un immobile simile; - che il defunto ha contratto dei debiti che non si può rimborsare che con il prodotto dell'immobile; - che la successione comporti un testamento valido e non contestato, ma che non può essere messo in esecuzione per mancanza di denaro; - che il minore ha bisogno di alimenti e non ha né denaro né mobili; - che il minore deve far fronte a delle spese ed imposte il cui montante è superiore a quello dei suoi redditi; - che l'immobile minacci di andare in rovina, ma che il minore non può, per mancanza di denaro, procedere alla sua riparazione; - che il prezzo dell'immobile venduto permette di acquistare un nuovo immobile che porti dei vantaggi.
195. Il *wasi* ha il diritto di chiedere la designazione di un amministratore in vista di gestire i beni del minore allorché le leggi del paese lo esigano.
196. Il *wasi* è tenuto a rimettere ciascun anno al tribunale un conto di gestione. In caso di necessità, deve domandare il resoconto all'amministratore nominato dal tribunale competente, e rimettere un conto di gestione completa. Se rifiuta di farlo dopo un avvertimento, sarà destituito per incapacità.
197. Il *wasi* deve ugualmente sorvegliare la gestione dell'amministratore, e domandargli il denaro necessario al mantenimento ed all'educazione del minore. Se l'amministratore non adempie convenientemente le sue obbligazioni, che sono simili a quelle del *wasi*, questi dovrà avvisare il tribunale ecclesiastico ed il tribunale giudiziario competente.

---

<sup>147</sup> Su tutte le questioni disciplinate negli articoli seguenti è necessario tener conto delle disposizioni della legge del 2 aprile 1951 sull'amministrazione legale.

198. A) Il *wasi* non può né vendere i suoi beni al minore, né acquistare i beni di questi, né venderli ai propri ascendenti, discendenti o fratelli. B) Non può rimborsare le sue spese con il denaro del suo pupillo, prestarli o prendere in prestito del denaro. Non può ipotecare i suoi beni a favore del pupillo o ottenere una ipoteca a proprio favore sui beni di quello.
199. Allorché due *wasi* sono stati designati dal defunto o nominati dal tribunale, non è possibile ad uno di essi prendere delle decisioni che nei casi seguenti: - per occuparsi dei funerali del defunto; - per rappresentare il minore in giudizio; - per esigere il rimborso di spese senza toccare il montante; - per pagare le spese del minore esigibili in virtù di una sentenza o di un titolo ufficiale; - per mettere in esecuzione una disposizione testamentaria precisa in favore di una persona povera determinata; per acquistare il necessario al minore; - per accettare una donazione; - per restituire gli oggetti presi a prestito ed i depositi la cui esistenza è certa.
200. Il *wasi* non può, senza essere autorizzato dal tribunale, liberare i debitori del defunto, o diminuirne il montante. Ma può, con l'accordo del tribunale, fare un compromesso sui crediti del defunto o del minore allorché questi non hanno la prova o che il debitori neghi queste spese, e sulle obbligazioni che pesino su di essi e siano esigibili in virtù di un titolo legale o una sentenza.
201. Il *wasi* non può riconoscere né un debito, né l'obbligazione di dare un oggetto, né un testamento a carico del defunto. E' tenuto a garantire se egli rimborsa un debito del defunto non esigibile in virtù d'un titolo legale o di una sentenza, o non attestato dagli eredi maggiorenni per quello che riguarda le loro parti.
202. Il *wasi* non può, senza essere autorizzato dal tribunale, contrattare un debito a nome del minore o fare, per suo conto, un acquisto il cui montante sarà superiore alla somma a lui prefissata al momento della sua entrata in funzione.

203. A) la maggiore età del pupillo mette fine al *wisaya*. B) Quando il minore raggiunge la sua maggiore età, gli appartiene domandare i conti al suo *wasi* che è tenuto a presentarli nei dettagli. Se il *wasi* pretende di aver fornito alimenti al minore, egli deve provarlo, nel caso in cui gli alimenti non fossero stati accordati dal tribunale e dove costui non glieli avesse domandati nei conti.
204. Il *wasi* deve rimettere al suo pupillo, nel mese che segue la sua maggiore età, i suoi beni mobili, gli immobili conformemente alla lista secondo la quale egli li ha ricevuti, come anche i suoi registri dei conti, e questo sotto il controllo del tribunale o del suo delegato.
205. Allorché il *wasi* muore senza aver contabilizzato i beni del minore, la sua successione sarà destinata in garanzia. Questi beni saranno percepiti in natura o sotto forma di credito privilegiato prima di procedere alla divisione della successione.

## **Capitolo X: le successioni ed i testamenti**

### **Sezione I: disposizioni generali**

206. La successione consiste in tutti i beni mobili o immobili, tutti i diritti e le obbligazioni lasciate da una persona alla sua morte.
207. La vocazione successoria rappresenta il diritto legale di un individuo alla successione altrui. Il titolare di questo diritto si chiama erede.
208. Lasciare un erede è avere in diritto come proprietario di lasciare la sua successione, in tutto o in parte, al suo beneficiario, conformemente alla legge.
209. La successione si apre a tre condizioni: - la morte naturale o civile di colui che lascia l'eredità; - l'esistenza reale o presunta di un erede al momento del decesso; - la conoscenza dell'eredità.



210. Tre cause permettono ad un erede di pretendere la successione: - il matrimonio; la filiazione legittima o legittimata; l'adozione valida.
211. Sono esclusi dalla successione: - chi ha ucciso il defunto; - chi è di una religione diversa da quella del defunto.
212. La successione del defunto serve da principio a pagare i funerali e le spese alle quali ci si è obbligato per pregare per la sua anima, senza prodigalità né parsimonia. In seguito, sono pagati i debiti, ed i legati validi sono messi in esecuzione. Infine, si procede alla divisione del restante fra gli eredi.
213. Le successioni dei Cattolici Laici obbediscono, in quello che concerne il loro regime e la loro divisione, alle leggi civili.
214. Solo i tribunali ecclesiastici hanno competenza per decidere la validità delle cause che danno luogo alla successione prevista dall'articolo 210 conformemente alle leggi speciali della comunità.
215. La separazione (di corpo) definitiva per adulterio non dissolve i legami matrimoniali; tuttavia, allorché acquisisca l'autorità di cosa giudicata, ella assimila il regime della successione, rispetto allo sposo colpevole, a quello applicato in caso di annullamento del matrimonio.

### **Sezione 2: l'inventario della successione quando fra gli eredi vi è un minore**

216. Allorché l'inventario delle successioni è di competenza dei tribunali ecclesiastici, è il tribunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto che è competente, a prescindere dal luogo ove si trovino i beni.
217. Subito dopo la morte, un uomo di Chiesa che rappresenta il tribunale, un parente prossimo ed il *moukhtar* fanno l'inventario della successione, che è consegnato in un processo verbale.

- 218.** L'uomo di Chiesa delegato dal tribunale per l'inventario della successione, è il curato della parrocchia dell'ultimo domicilio del defunto.
- 219.** Allorché un tutore è stato nominato al minore, egli deve assistere all'inventario.
- 220.** Allorché l'inventario non è stato fatto subito dopo la morte, e se la successione comprende dei beni dei quali si teme la perdita o la dilapidazione, come i beni che si trovano nei magazzini o negli armadi appartenenti al defunto, il delegato del tribunale può ordinare l'apposizione dei sigilli in attesa dell'inventario.
- 221.** Il processo verbale previsto all'articolo 217 sarà redatto in due esemplari di cui uno sarà rimesso al tribunale ecclesiastico, l'altro al procuratore generale, dopo che questi che hanno proceduto all'inventario vi avranno apposto la loro firma.
- 222.** Quelli che fanno l'inventario della successione devono, come indicato nel processo verbale, rimmetterlo ad un erede maggiorenni o al tutore se ci sia. Devono inoltre presentare al tribunale un rapporto sulle misure che giudicano utili per conservare i beni del minore.

### **Sezione 3: i testamenti**

- 223.** Il testamento è una attribuzione di proprietà, a titolo gratuito, il cui effetto è differito dopo la morte del testatore.
- 224.** La validità del testamento esige: a) che il testatore sia maggiorenni, sano di mente, libero e capace di fare le liberalità. B) Che il legatario accetta di diventare proprietario.
- 225.** I testamenti dei laici obbediscono alle leggi civili.
- 226.** Per quello che riguarda i testamenti dei membri del clero secolare, dei religiosi e delle religiose, si rispetteranno, nella misura del possibile, le leggi civili. Tuttavia, se è provato che il testamento scritto da un ecclesiastico – di qualunque grado

egli sia – d'un monaco o di una religiosa, è ad esso attribuibile, che lo ha fatto in tutta libertà, questo testamento è formalmente valido.

- 227.** A) Ogni membro del clero secolare, quale sia il suo grado o il suo rango, ogni religioso ed ogni religiosa, possono disporre dei mobili ed immobili che essi possiedono in favore della persona di loro scelta, erede o non, rispettando le disposizioni degli articoli 238 alinea 3, 240 alinea 2, 241, 242 ecc. B) Tuttavia, queste persone devono rispettare le prescrizioni legali allorché queste fissano una parte determinata agli eredi riservatari. C) In ogni maniera, se il testatore disconosce le disposizioni dell'alinea precedente, il suo testamento non è nullo. Prima di metterlo in esecuzione, si prelevano dalla sua successione a favore degli eredi riservatari le parti che la legge civile gli attribuisce ed il resto è in seguito diviso fra i legatari.
- 228.** I testamenti dei laici possono essere autenticati dal vescovo della comunità del testatore, o dal suo vicario generale, o dal tribunale di questa comunità, o infine da un prete designato per iscritto dal vescovo o il tribunale, a questo fine. L'autenticazione deve farsi secondo le prescrizioni della legge civile sul testamento.
- 229.** Colui al quale i diritti, naturale e canonico, accordano la libertà di disporre dei suoi beni, può consacrarli alle opere di beneficenza, sia con un atto concluso da vivo, che per un testamento.
- 230.** Colui il quale vuole fare un testamento in favore della Chiesa, deve obbedire alle leggi civili, se possibile. Altrimenti, gli eredi saranno avvisati che dovranno mettere in esecuzione rigorosamente la volontà del testatore.
- 231.** Chiunque ha il diritto di disporre dei suoi beni per testamento può ugualmente emendare il suo testamento o modificarlo ogni volta che lo vorrà.
- 232.** I testamento dei membri del clero, monaci e religiosi, non sono messi in esecuzione che dopo che il tribunale

comunitario si sia assicurato della loro validità e ne abbia ordinato l'esecuzione.

233. A) I capi ecclesiastici locali sono gli esecutori dei testamenti con fine di carità. In virtù di questo diritto, essi possono ed anche devono sorvegliare la messa in esecuzione di questi testamenti; gli esecutori testamentari delegati devono loro rendere conto della loro missione. B) Ogni clausola contraria a questo diritto aggiunta a questi testamenti è considerata come nulla e non avvenuta.
234. La volontà dei credenti che lasciano i loro beni alle opere di carità deve essere seguita con precisione, tanto per amministrare questi beni, quanto per disporne.

#### **Sezione 4: la successione dei membri del clero, dei monaci e delle religiose.**

235. Tutto quello che riguarda le successioni dei membri del clero, dei religiosi e delle religiose appartiene alla competenza dei tribunali religiosi.
236. A) Una sentenza del tribunale competente constaterà il decesso del membro del clero, del religioso o della religiosa, e preciserà il modo di dividere la sua successione. B) E' assolutamente necessario per la validità di questa sentenza che il promotore di giustizia partecipi ai dibattimenti.
237. A) La sentenza che constata la morte è pronunciata a richiesta di qualsiasi persona. B) Quanto alla sentenza che stabilisce la divisione della successione, la stessa non può essere pronunciata che su richiesta del promotore di giustizia o di una parte interessata.
238. A) Per quanto riguarda i loro beni personali, i membri del clero secolare, quale che sia il loro grado o la loro funzione, sono sottoposti alle leggi applicabili ai semplici laici per quello che è della loro vocazione successoria o della loro attitudine a lasciare degli eredi, tenuto conto delle disposizioni dell'alinea seguente. B) Per la divisione della successione dei membri del clero, si applica la regola della

rappresentazione: se questi ecclesiastici hanno un discendente o un ascendente morto prima di loro, la parte che egli avrebbero raccolto nella loro successione va ai propri discendenti ancora viventi. L'eredità è divisa fra questi discendenti conformemente alle disposizioni della legge civile. C) I beni delle chiese, *waqfs*, associazioni, congregazioni, scuole, vescovati ecc... che questi membri del clero amministrano, non cambiano proprietario. Anche se questi beni sono stati registrati a loro nome, essi non possono legarli ed i loro eredi non vi hanno alcun diritto, sia che questi beni siano esistiti al momento della loro presa in carico o che essi li abbiano essi stessi aumentati o creati col loro lavoro e la loro buona gestione.

- 239.** Sono considerati come proprietà privata dei membri del clero: - i beni che possedevano prima della loro ordinazione, quelli che gli pervengono per eredità, e quelli che acquisiscono sotto forma di donazione o di legato, tramite il loro lavoro durante l'insegnamento, o come diritti d'autore, ecc. ... - Le remunerazioni che pervengono loro per i servizi resi nella parrocchia, il loro servizio alla Chiesa, i diritti di stola e gli onorari delle messe.
- 240.** A) I religiosi o le religiose non perdono, allorché pronunciano i voti semplici, temporanei o perpetui, la proprietà dei loro beni o la capacità di acquisirne altri. Essi hanno il diritto di lasciarli in eredità o di legarli per testamento, come i membri del clero secolare, eccetto il caso in cui le regole del loro ordine glielo vietino. B) Ma tutto quello che essi guadagnano attraverso il loro lavoro o grazie alla loro qualità di religiosi, è acquisito alla loro congregazione: essi non possono disporne né tramite un atto concluso da vivi, né per testamento, ed essi non possono lasciarli in eredità ai loro successori. E' presunto che quello che loro guadagnano è acquisito nella loro qualità di religiosi, a meno che il contrario non sia stabilito legalmente.
- 241.** Allorché pronunciano i voti solenni, il religioso e la religiosa perdono la capacità di acquisire e di legare. Fatta riserva per i doni privati fatti dalla sede apostolica, essi non possono né disporre dei beni ricevuti in qualunque maniera mentre sono in vita, né legarli per testamento, né lasciarli in eredità; questi

beni sono la proprietà del convento, dell'ordine, della provincia, conformemente alle regole della sua congregazione.

242. A) Allorché la congregazione non reclama la parte che proviene al religioso in vita nella successione del loro padre e della loro madre o parenti, ella perde il diritto di domandarla dopo la morte di questo religioso. B) Tuttavia, se l'azione in giustizia è intentata prima del decesso del religioso, la congregazione ha il diritto di portarla a termine.
243. Allorché un religioso è elevato alla dignità di cardinale, di patriarca, di vescovo o di qualsiasi altro posto fuori della sua congregazione; - se aveva perduto, pronunciando i suoi voti, la capacità di possedere, egli avrà il diritto di disporre dei beni che acquisirà, di amministrarli e di goderli, la nuda proprietà restando al patriarcato, al vescovato, o all'esarcato che egli dirige; se il suo posto è puramente onorifico, la nuda proprietà torna al suo convento o al suo ordine conformemente all'articolo precedente, e questo fatta riserva dei privilegi dovuti ai cardinali della Santa Chiesa Romana; - Se egli non aveva perduto con i suoi voti la proprietà dei suoi beni, ha il diritto di disporne, di amministrarli e di trarne profitto; quello che acquisirà personalmente in seguito, sarà sua proprietà esclusiva; - Nei due casi, egli deve disporre dei beni non acquisiti a titolo personale conformemente alla volontà di quelli che glieli hanno dati.
244. I tribunali ecclesiastici competenti dirimono, in virtù delle regole sulla competenza previste dal codice di procedura ecclesiastica, i litigi relativi alla questione se un bene determinato della successione di un membro del clero o di un monaco appartengono al religioso o all'ordine che dirigeva.
245. Allorché colui che occupa un posto remunerato nella Chiesa muore senza testamento e senza aver stabilito per iscritto la lista dei suoi beni personali e di quelli appartenenti alla sua carica, è stabilito che questi beni appartengono alla sua carica o che gli sono stati dati in considerazione di quella, finché il contrario non è legalmente provato.

246. Allorché un membro del clero, un monaco o una religiosa abbiano il diritto di testare, muoiano senza testamento e senza eredi, la loro successione va alla persona morale che dirigevano o che servivano o della quale essi erano membri.

### **Capitolo XI: i beni temporali della Chiesa**

#### **Sezione I: il diritto della Chiesa di possedere beni temporali**

247. A) La Chiesa cattolica e la Sede apostolica hanno un diritto naturale, autonomo ed assoluto di acquisire, possedere ed amministrare i beni temporali per realizzare il loro proprio fine. B) Godono altresì di questo diritto i patriarcati, gli arcivescovati, i vescovati, gli ordini e tutte le persone morali alle quali la legge o una decisione del capo religioso competente, hanno conferito la personalità giuridica.
248. La Chiesa ha, indipendentemente da qualsiasi altra autorità, il diritto di imporre ai suoi fedeli il pagamento delle somme necessarie allo svolgimento della divina liturgia, permettendogli di assistere decentemente ai membri del clero ed ai servitori della Chiesa, aiutandola ad attendere ai suoi altri fini.
249. La Chiesa e le sue persone morali hanno il diritto, seguendo l'esempio di non importa quale persona, d'acquisire dei beni temporali tramite tutti i mezzi legali, messi a disposizione dal diritto naturale o dal diritto positivo.
250. Allorché una persona morale appartenente alla Chiesa, si estingue, la proprietà dei suoi beni torna alla persona morale che gli è direttamente superiore, rispettando in tutto la volontà dei fondatori o dei benefattori, come anche i diritti e le leggi speciali alle quali la persona morale scomparsa era sottomessa.
251. I cristiani devono la decima e le primizie conformemente alle leggi di ciascun rito ed ai costumi di ciascuna regione.
252. La Chiesa considera la prescrizione come un mezzo d'acquisto della proprietà ed un mezzo di liberazione conformemente alle disposizioni seguenti relative al diritto

civile di ciascuna nazione. A) Allorchè la prescrizione ha per oggetto l'acquisizione dei beni immobili o di un diritto reale immobiliare, ella obbedisce alla legge del luogo dove si trovano questi beni. B) In materia di contratti, la prescrizione obbedisce alla legge scelta dai contraenti, altrimenti alla loro legge comune. Se questi contraenti sono sottoposti in comune a più leggi, si ricorre alle disposizioni del diritto civile in vigore nel luogo dove il contratto è stato formato. C) Per ogni altra prescrizione, occorre prendere in considerazione la legge di colui contro il quale corre questa prescrizione.

253. Allorché degli immobili, dei mobili di valore, dei diritti e titoli personali appartenenti alla Sede apostolica, la prescrizione è di cento anni; se essi appartengono al Patriarcato, ella è di cinquanta anni; se essi sono la proprietà di tutt'altra persona morale, la prescrizione è di trenta anni.
254. Nessuna prescrizione ha valore se ella non si basa sulla buona fede, non soltanto al momento dell'acquisizione, ma durante tutta la durata che gli è necessaria.

## Sezione 2: i waqfs

255. A) In senso ampio, il *waqf* designa le istituzioni di carità ed i beni temporali appartenenti alla Chiesa ed alle sue persone morali, sia che questi beni siano corporali mobiliari ed immobiliari, sia non, come gli usufrutti, i crediti di somme di denaro ecc ... b) In senso stretto, il *waqf* designa l'immobilizzazione di un bene-fondo con interdizione della sua appropriazione a chiunque, e destinazione delle sue rendite per uno scopo di carità, sia dopo la sua costituzione e fino alla fine di una prima destinazione, sia a partire da questa solamente. E' di tre tipi: 1. Il *waqf* religioso, consacrata dalla sua costituzione al servizio di Dio, all'assistenza ai servitori della Chiesa o al compimento di qualche atto religioso; 2. Il *waqf* di carità (*khairi*), consacrato dalla sua costituzione alle opere di carità, quali gli ospedali, gli orfanatrofi, le scuole ed i *waqf* destinati ai poveri presi individualmente o collettivamente; 3. Il *waqf* alla discendenza (*durri*), destinato a colui che l'ha costituito, alla sua



discendenza ed a quelli che vuole soccorrere; allorché i beneficiari di questo *waqf* spariscono, questo va alle opere religiose o di carità.

256. A) Il *waqf* in senso largo, e cioè le istituzioni di carità ed i beni temporali ecclesiastici, è sottoposto, nelle comunità cattoliche orientali, per quanto riguarda la sua acquisizione, la sua amministrazione, ed i contratti relativi, agli articoli da 63 a 69, e da 232 a 301 della decisione apostolica messa in vigore il 9 febbraio 1952 sotto il titolo “I religiosi ed i beni temporali della Chiesa”. B) Per la comunità latina, è sottoposto al codice canonico occidentale, articoli da 531 a 537, e da 1405 a 1551.
257. Il *waqf* in senso stretto è una persona morale. I *waqf* religiosi e di carità sono perpetui per natura; essi sono sottoposti alle autorità comunitarie in quello che concerne la loro costituzione, la loro validità, il loro cambiamento e la loro amministrazione.
258. Nel perseguimento di uno scopo religioso o di carità, il *waqf* può essere consacrato alla sede apostolica, ai patriarcati, agli arcivescovati, chiese, parrocchie, ordini, associazioni di beneficenza, scuole, conventi, e a tutte le persone morali della Chiesa.
259. Secondo il diritto canonico, allorché il *waqf* è consacrato alla Chiesa o ad una delle sue persone morali, se è conforme agli interessi del *waqf* togliere a qualcuno la proprietà personale dei beni immobili, questo qui entrerà nel possesso della Chiesa o della persona morale.

#### **La costituzione del *waqf* e la sua validità rispetto al suo autore**

260. Ogni persona, quale che sia il suo stato o la sua condizione, può costituire un *waqf* religioso o di carità, rispettando le disposizioni degli articoli seguenti.
261. A) E' necessario che l'autore del *waqf* sia atto a fare le liberalità, e cioè maggiorenne, sano di mente, libero,

proprietario dei beni costituiti in *waqf*, e che non gli sia interdetto per sentenza di disporre dei suoi beni per prodigalità o indebitamento. B) E' necessario, affinché il *waqf* sia costituito, che consista in un bene determinato, che sia la proprietà esclusiva dell'autore del *waqf*, che non sia collocato sotto sequestro e non costituisca l'oggetto di una ipoteca. C) Nella forma, l'atto di costituzione del *waqf*, suppone che quest'ultimo è eseguibile e non subordinato ad una condizione inesistente al momento stesso o con apposto un termine che lo sospende fin dopo la morte oppure provvisorio.

- 262.** Prendendo in considerazione le disposizioni dell'articolo precedente: - ogni condizione posta dall'autore del *waqf*, da lui non revocabile, e che non lo rende necessariamente viziato, è permessa e valida;- ogni condizione che porta pregiudizio agli interessi del *waqf* o del suo beneficiario è nulla; - ogni condizione o disposizione incompatibile con la legge è nulla e non avvenuta.
- 263.** Il *waqf* costituito dal suo autore, per il tempo in cui non esisterà più, è un legato e non un *waqf*. Non presenta il carattere obbligatorio prima della morte del testatore, che può revocarlo. Al contrario, diventa obbligatorio dopo la morte del testatore se quest'ultimo non l'ha revocato; è messo in esecuzione sui beni della successione che il defunto poteva legare.
- 264.** Il *waqf* è costituito davanti all'autorità ecclesiastica competente della comunità alla quale appartiene il beneficiario. In questo caso, l'atto di costituzione è registrato al tribunale ecclesiastico del luogo in cui si trova il *waqf* o del domicilio del suo autore. Vi si menzionerà: - Il nome e la sede del tribunale, i nomi dei giudici, del promotore di giustizia, del cancelliere e la data dell'udienza; - Il nome ed il cognome dell'autore del *waqf*, il nome di suo padre, la sua comunità, la sua nazionalità, la sua età, il suo domicilio, la sua professione e tutto quello che è idoneo ad identificarlo; - Il nome dei testimoni e tutto quello che è relativo alla loro identità; - La capacità dell'autore in vista della costituzione del *waqf*, conformemente all'art. 261 alinea 1 e 2; - La natura del *waqf*, il suo genere ed il suo scopo; - Le condizioni del

*waqf*, tenuto conto dell'art. 261 alinea 3 e dell'art. 262; - La designazione dell'amministratore, la definizione dei suoi poteri e le obbligazioni della sua carica, tenuto conto degli articoli 270, 275, 278 e 279; - la sentenza del tribunale ecclesiastico competente che constati la validità del *waqf* e che ordini la sua messa in esecuzione.

265. Allorché la sentenza precitata sia stata pronunciata, il *waqf* diventa obbligatorio, il suo autore ne perde la proprietà e non può più revocarlo.
266. L'atto di costituzione del *waqf* deve essere trascritto integralmente sui seguenti registri: - il registro delle sentenze del tribunale ecclesiastico davanti al quale è stato concluso; - il registro del patriarcato, dell'arcivescovado o della persona morale alla quale è destinato il *waqf*; il registro delle amministrazioni competenti per operare legalmente il trasferimento della proprietà al registro fondiario.
267. Nei paesi dove l'autorità comunitaria non è competente per presiedere alla costituzione dei *waqf*, in virtù delle leggi interne della comunità, la Chiesa accetta i *waqf* costituiti davanti a qualsiasi autorità competente conformemente alle leggi civili di questi paesi; in questo caso, la forma del *waqf*, anch'essa, disciplinata da queste leggi.

### L'amministrazione dei *waqfs*

268. L'amministratore del *waqf* dovrà prendere cura dei suoi immobili, riscuotere le sue rendite, proteggere i suoi interessi così come quelli dei beneficiari, eseguire le condizioni legali imposte dal suo autore. Il diritto legale del *wali* sui beni del *waqf* gli permetterà di condurre questo compito a buon fine.
269. A) Nella Chiesa, il *wali* generale superiore dei *waqfs* è il Sommo Pontefice. B) In ciascuna comunità, il Patriarca è il *wali* dei *waqfs* e dei beni ecclesiastici di tutte le regioni del patriarcato. C) Il vescovo o il capo ecclesiastico locale sono ugualmente i *wali* generali dei *waqfs* della comunità e dei suoi beni ecclesiastici, all'interno dei limiti della diocesi o della

località. D) Il superiore generale di un ordine è il *wali* generale del *waqfs* del suo ordine, delle sue proprietà, dei suoi conventi e dei suoi beni. E) Questi *wali* generali esercitano le loro competenze conformemente alle leggi della Chiesa enunciate nell'articolo 256.

270. A) Il *wali* generale può amministrare il *waqf* sia direttamente, sia tramite un mandatario o un gerente particolare. B) Il mandatario o il gerente particolare devono appartenere alla comunità cattolica, essere maggiorenni, onesti, avveduti, conosciuti per la loro buona condotta e competenti nella gestione dei beni temporali.
271. A) Finché è in vita, è l'autore del *waqf* che ne esercita la gestione particolare, eccetto il caso in cui egli rinunci nell'atto di costituzione, se rinuncia volontariamente più tardi o se ne diventa incapace. B) L'autore del *waqf* può ugualmente nominare un gerente particolare per amministrare il suo *waqf*, sia mentre è in vita sia per il tempo in cui non esisterà più, a condizione che il gerente sia a ciò idoneo, conformemente all'articolo 270, alinea 2. C) L'autore del *waqf* o il gerente particolare che ha nominato, non possono essere destituiti che da una sentenza del tribunale.
272. Allorché l'autore del *waqf* non ha nominato un gerente particolare, il *wali* generale ne ha il diritto e deve farlo entro il più breve tempo possibile; nel caso in cui differisca questa decisione per oltre un mese, il *wali* che gli è superiore designa lui stesso il gerente particolare.
273. Il *wali* ha il diritto di designare uno o più sorveglianti per sorvegliare il gerente particolare. Può esigere da quest'ultimo, che l'abbia nominato lui stesso o che la sua nomina sia emanata dall'autore del *waqf*, una cauzione in denaro, se lo giudichi necessario, prima di rimmettergli l'amministrazione del *waqf*.
274. Il gerente deve conformarsi alle leggi ed ai regolamenti relativi ai *waqfs*, ed alle prerogative che gli sono attribuite dal *wali* generale nel decreto di nomina, se ce ne sia uno.

275. A) il gerente particolare è considerato come il conservatore dei beni del *waqf*, ed il mandatario della parte che ne ha il beneficio. Non può disporre di questi beni ed agire a nome del beneficiario che in virtù di un atto scritto. B) E' responsabile di ogni negligenza grave riguardante gli immobili ed i redditi del *waqf*. Non è responsabile della sua negligenza lieve se non nel caso in cui riceva una remunerazione per la sua gestione.
276. Il gerente particolare è tenuto a rimettere al *wali* generale, ciascun anno ed ogni volta che glielo si domandi, il conto di gestione. Appartiene al *wasi* generale controllare i conti, verificare la cassa, ispezionare i beni, i titoli ed i nomi. Eli può fare quello all'improvviso da solo o tramite un delegato.
277. A) Il *wali* generale può procedere alla sostituzione del gerente particolare ogni volta che l'interesse del *waqf* lo esiga. Può destituirlo se ha la prova della sua negligenza, della sua cattiva gestione o della sua disonestà. B) Allorché la sua disonestà è provata, il gerente particolare è condannato ai danni-interesse, a prescindere dei procedimenti di natura penale. C) Tuttavia, il gerente destituito ha la possibilità di ricorrere al tribunale ecclesiastico competente per far valutare legalmente la sua destituzione, allorché egli ritenga di essere stato oggetto di una misura ingiustificata.
278. Il gerente non può né alienare gli immobili, o mobili di valore, del *waqf*, né ipotecarli, né cambiarli, né prestare denaro del *waqf*, né prendere in prestito a nome del *waqf* senza motivo legale e senza autorizzazione del *wali* generale, conformemente agli articoli 65, 68, 279, 283 della decisione apostolica "Dei religiosi e dei beni temporali della Chiesa".
279. A) Ogni atto del gerente particolare, non autorizzato per iscritto, che superi i limiti e le modalità della semplice amministrazione, o incompatibile con l'articolo 274, è nullo. B) La Chiesa non è legata dai contratti conclusi dal gerente senza mandato scritto, che nella misura in cui questi contratti siano conformi agli interessi del *waqf*.

### I Cambiamenti dei *waqf* ed il loro trasferimento

280. Che questo sia stato stipulato oppure non nell'atto costitutivo del *waqf*: a) L'autore di questo che ne assicura la gestione può, con l'accordo del *wali* generale, cambiare il suo *waqf* con un altro più fruttuoso o trasferirlo ad un altro fine di carità simile al precedente o migliore di esso. B) Il *wali* generale gode di questo stesso diritto, in accordo con l'autore del *waqf* finché questi è vivente. C) Tuttavia, allorché l'autore del *waqf* muore dopo aver posto come condizione, nell'atto della costituzione, il divieto di cambiare o di trasferire il *waqf*, il *wali* non può andare contro la sua volontà, eccetto il caso in cui l'operazione è indispensabile o presenta un interesse superiore.
281. Il *waqf* sarà cambiato direttamente o tramite una vendita, salvaguardando i suoi interessi e quelli del beneficiario.
282. A) L'immobile scambiato con gli immobili del *waqf* diventa un *waqf* simile e con le stesse condizioni, senza che ci sia bisogno di ripetere l'atto. B) Il prodotto della vendita degli immobili, il cui cambio è stato legalmente motivato, non è la proprietà dell'autore del *waqf* e non può essere speso per conto del beneficiario. Servirà ad acquistare un altro bene immobile che sarà di pieno diritto considerato come un *waqf* simile al precedente. C) Allorché il beneficiario di un bene immobile venduto possiede un altro *waqf* che necessita di costruzioni indispensabili, le ultime possono essere, con l'autorizzazione del *wali* generale, adibite a queste costruzioni, a condizione che la predetta somma sia in seguito prelevata sui loro redditi in vista di acquistare un altro bene immobile.
283. A) Il *waqf* è trasferito nei seguenti casi: - allorché il suo autore ne pone la condizione nell'atto di costituzione del *waqf*; - Allorché lo scopo iniziale del *waqf* viene meno; Allorché i suoi redditi eccedono i bisogni del beneficiario; in questo caso, è possibile adibire l'eccedenza al trasferimento. B) Nei casi precitati, il trasferimento si farà su ordine del tribunale alla domanda dell'autore del *waqf* o del promotore di giustizia.

284. Il cambio ed il trasferimento dei *waqf* devono obbedire alle disposizioni delle leggi sull'appropriazione dei beni della Chiesa.

### **Capitolo XII: i luoghi santi**

285. I Patriarchi nei loro patriarcati, i vescovi e tutti i capi ecclesiastici nella circoscrizione sottoposta alla loro autorità hanno ogni libertà per edificare le chiese, gli oratori, i conventi, i cimiteri, stabilimenti per fini di carità, educativi e d'insegnamento, amministrarli e sottrarli al carattere religioso. Questo non è possibile a qualsiasi altra persona che con la loro autorizzazione.
286. Il capo ecclesiastico locale ha autorità diretta sulle istituzioni citate all'articolo precedente e pertinenti alla sua competenza, eccetto per i conventi esenti.
287. A) Le sedi patriarcali, i vescovadi, le chiese, i conventi ed i cimiteri beneficiano di una immunità legale obbligatoria. B) Questa immunità dei luoghi santi enumerati nell'alinea precedente impedisce a qualsiasi persona che non è autorizzata dal capo ecclesiastico locale, di penetrarvi sotto pretesto di cercarvi un malfattore o di arrestarlo. Nessuno può intervenirevi, chiunque esso sia, per procedere ad una tumultazione contraria ai precetti della Chiesa.
288. Il carattere religioso è tolto ai luoghi santi per decisione del capo ecclesiastico competente nell'ambito delle leggi ecclesiastiche speciali.

### **Capitolo XIII: i processi relativi ai dogmi ed ai litigi concernenti i membri del clero**

289. Tutti i processi relativi ai dogmi religiosi ed agli affari ecclesiastici sono di competenza assoluta dell'autorità comunitaria.
290. I membri del clero ed i religiosi hanno un tribunale privilegiato, il tribunale ecclesiastico, per tutte le azioni penali

e civili. Essi non possono essere giudicati davanti ai giudici laici che con l'autorizzazione del loro superiore competente.

- 291.** I membri del clero ed i religiosi non prestano giuramento che davanti al loro capo spirituale.
- 292.** A) E' necessario, affinché un membro del clero o un religioso sia arrestato e messo dentro una prigione ordinaria, che sia condannato ad una pena criminale, che sia degradato, spogliato dei suoi abiti sacerdotali ed espulso dalla congregazione. B) Se è condannato ad una pena per delitto, sarà detenuto nel patriarcato o il vescovato o dentro uno dei conventi della sua congregazione.
- 293.** L'autorità ecclesiastica competente può, in virtù delle leggi, degradare un membro del clero o un religioso, ordinare la restituzione dei suoi abiti sacerdotali e ridurlo allo stato di laico.
- 294.** I membri del clero ed i religiosi sono dispensati dal servizio militare. Non possono avere impiego o occupare un posto pubblico incompatibile con la loro situazione ecclesiastica.

#### **Capitolo XIV: La procedura**

- 295.** Le autorità comunitarie cattoliche applicano per la procedura: - Il codice di procedura della Chiesa orientale, messo in vigore con decisione apostolica del 6 gennaio 1950; - I regolamenti emananti eventualmente dalla Sede apostolica ed applicabili a certe azioni particolari; - Le leggi civili relative alla competenza di queste autorità comunitarie.
- 296.** Per regolare le questioni relative alla competenza delle autorità comunitarie cattoliche e che non hanno fatto oggetto di un testo speciale nella presente legge, le autorità competenti citate applicheranno le disposizioni del diritto canonico generale, e quelle del diritto civile non incompatibili con i dogmi e le leggi della Chiesa.

-----



*Finito di stampare nel mese di giugno 2009*  
*Dimensione Grafica – Città di Castello (Pg)*